

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

470° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1999

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
2 ^a - Giustizia	»	5
3 ^a - Affari esteri	»	14
4 ^a - Difesa	»	19
6 ^a - Finanze e tesoro	»	20
7 ^a - Istruzione	»	28
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	49
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	52
10 ^a - Industria	»	59
11 ^a - Lavoro	»	69
12 ^a - Igiene e sanità	»	83
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	87

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	92
-------------------------------	-------------	----

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	101
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	»	108
Sul ciclo dei rifiuti	»	113
Schengen	»	115
Riforma amministrativa	»	117
Infanzia	»	122

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	123
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	125
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	»	129
11 ^a - Lavoro - Pareri	»	130
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	»	131

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	132
--------------------	-------------	-----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1999

422^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

*La seduta inizia alle ore 15.***SULL'ELEZIONE DI UN VICEPRESIDENTE**(R027 000, C01^a, 0003^o)

Il presidente VILLONE avverte la Commissione che questa sarà convocata mercoledì 30 giugno per procedere all'elezione di un Vice Presidente in sostituzione del compianto senatore Lisi.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(3649) MAZZUCA POGGIOLINI. – *Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio*

(3822) DI BENEDETTO ed altri. – *Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti*

(3939) PASSIGLI ed altri. – *Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici*

(3954) SALVI ed altri. – *Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione*

(4002) SCOPELLITI ed altri. – *Norme per il finanziamento volontario della politica*

(Esame del disegno di legge n. 3649, congiunzione con i disegni di legge nn. 3822, 3939, 3954 e 4002 e rinvio; rinvio del seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 3822, 3939, 3954 e 4002 e congiunzione con il disegno n. 3649)

Il relatore VILLONE dà conto del disegno di legge n. 3649, concernente le elezioni primarie, il cui esame proseguirà, convenendo la Commissione, congiuntamente a quello degli altri disegni di legge in titolo, in corso di elaborazione in sede ristretta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la seduta convocata per domani, giovedì 24 giugno, alle ore 15 non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 15,15.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1999

442^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 14,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE(A007 000, C02^a, 0140^o)

Il presidente PINTO comunica alla Commissione che gli è pervenuta una lettera del Presidente del Senato – alla quale è allegata una lettera del sindaco di Brescia – che sollecita l'esame da parte della Commissione giustizia del disegno di legge n. 4105, in materia di durata massima delle indagini preliminari riguardanti i delitti di stragi.

Non essendovi osservazioni in senso contrario, rimane stabilito che tale disegno di legge verrà inserito nel programma dei lavori della Commissione affinché possa essere posto all'ordine del giorno al più presto.

IN SEDE REFERENTE

(3807) Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettanti al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca; Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri

(91) LISI. – Modifica dell'articolo 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento

(95) LISI. – *Adeguamento delle somme da corrispondere a titolo di riparazione per ingiusta detenzione*

(198) SALVATO ed altri. – *Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali*

(471) GERMANÀ. – *Norme per la riparazione per l'ingiusta detenzione*

(1211) MANCONI. – *Modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta delle parti. Introduzione dell'articolo 444-bis del codice di procedura penale*

(1615) GRECO ed altri. – *Divieto di pubblicazione e diffusione del nome e/o della semplice immagine dei magistrati in materia penale*

(1821) VALENTINO ed altri. – *Modifica alle disposizioni in tema di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta*

(2085) FOLLIERI ed altri. – *Nuove norme del procedimento penale*

(2360) SERENA. – *Misure a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia*

(2531) LO CURZIO. – *Integrazione dell'articolo 424 del codice di procedura penale per consentire al giudice dell'udienza preliminare il rinvio a giudizio per reato diverso rispetto a quello proposto del pubblico ministero*

(2649) VALENTINO ed altri. – *Modifiche agli articoli 369 e 335 del codice di procedura penale*

(2679) LA LOGGIA ed altri. – *Norme in materia di competenza del pubblico ministero*

(2680) LA LOGGIA ed altri. – *Modifiche al codice di procedura penale in tema di ruolo del giudice per le indagini preliminari e di durata delle indagini preliminari*

(2834) CARUSO Antonino ed altri. – *Modifiche degli articoli 114 del codice di procedura penale e 684 del codice penale, e nuove norme, in materia di diffusione di informazioni, a tutela di minori non direttamente coinvolti in procedimenti penali*

(3340) BERTONI. – *Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione e del giudizio abbreviato*

(3457) CARUSO Antonino ed altri. – *Istituzione di uffici stampa presso le procure della Repubblica e modifica dell'articolo 684 del codice penale*

(3518) GRECO. – *Facoltà del testimone di farsi assistere da un difensore nel corso delle indagini*

(3709) MARINI ed altri. – *Nuova disciplina dell'onere delle spese difensive sostenute dall'imputato e dall'indagato*

(3712) MARINI ed altri. – *Istituzione dell'obbligo della motivazione per il decreto del rinvio a giudizio*

(3757) FOLLIERI ed altri. – *Modifica del comma 5 dell'articolo 486 del codice di procedura penale*

– e petizioni nn. 41, 46, 93, 474 e 532 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame congiunto sospeso nella seduta notturna di ieri.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 3807, volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 21.

Il senatore RUSSO illustra l'emendamento 21.0.1, evidenziando come tale proposta emendativa sia volta a prevedere che, qualora non formulata richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411 del codice di procedura penale, il pubblico ministero debba far notificare alla persona sottoposta ad indagini avviso della conclusione delle stesse. Tale avviso dovrà contenere la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede e delle norme che si assumono violate, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia. L'avviso dovrà contenere altresì l'avvertimento che l'indagato ha facoltà, entro trenta giorni, di presentarsi per rilasciare dichiarazioni, di produrre documenti o memorie ovvero di chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine. I risultati delle indagini svolte in conseguenza di tale richiesta saranno utilizzabili, anche se gli atti verranno compiuti oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405 del codice di procedura penale. Si propone infine la modifica dell'articolo 416, comma 1, dello stesso codice, come a sua volta modificato dalla legge n. 234 del 1997, prevedendo che la richiesta di rinvio a giudizio debba considerarsi nulla se non preceduta dall'avviso della conclusione delle indagini preliminari, in luogo dell'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, come attualmente dispone il citato articolo 416.

L'emendamento in questione consentirebbe al pubblico ministero di prendere conoscenza della posizione dell'indagato prima di assumere la determinazione di presentare la richiesta di rinvio a giudizio, mentre le indagini svolte su richiesta dello stesso indagato potrebbero portare ad un'utile integrazione del materiale raccolto durante le indagini preliminari e favorire, nel prosieguo, la definizione del procedimento mediante il ricorso ai riti alternativi. Da ultimo, sottopone problematicamente alla Commissione l'opportunità di una modifica dell'emendamento diretta a prevedere un ulteriore termine per la formulazione della richiesta di rinvio a giudizio da parte del pubblico ministero successivo alla notificazione dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari.

Sull'emendamento 21.0.1 seguono interventi del senatore VALENTINO – che valuta in maniera particolarmente positiva il fatto che l'emendamento preveda il deposito presso la segreteria del pubblico ministero della documentazione relativa alle indagini espletate e della facoltà per l'indagato e il difensore di prenderne visione e di estrarne copia – del senatore BERTONI – che prospetta una riformulazione

dell'emendamento 21.0.1 – del presidente RELATORE e nuovamente del senatore RUSSO.

I senatori VALENTINO e FOLLIERI aggiungono quindi la firma all'emendamento 21.0.1.

Il sottosegretario AYALA, preannunciando il parere contrario del Governo sull'emendamento 21.0.1, sottolinea come le esigenze ad esso sottese appaiano già adeguatamente soddisfatte dal vigente articolo 416, comma 1, del codice di procedura penale. Inoltre la previsione in questa fase del procedimento dell'obbligo di depositare la documentazione relativa alle indagini espletate determina una forma di *discovery* anticipata che suscita perplessità. Si riserva, comunque, un approfondimento delle specifiche problematiche in esame.

Segue un ulteriore intervento del senatore RUSSO che ritiene opportuna una breve pausa di riflessione per valutare l'opportunità di introdurre alcuni correttivi alla proposta emendativa sopra menzionata.

Il presidente PINTO dispone pertanto l'accantonamento dell'emendamento 21.0.1 e degli emendamenti 22.1 e 22.2 in quanto logicamente connessi. Sospende quindi la seduta in considerazione del concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle ore 15,20, è ripresa alle ore 17,50.

Il presidente PINTO rileva che i senatori in questo momento presenti in Commissione hanno atteso per più di quaranta minuti l'arrivo degli altri componenti la Commissione, ricorda che si era convenuto di riprendere la seduta alle ore 17 e precisa che tutti i senatori risultati assenti al momento della sospensione sono stati tempestivamente avvertiti dell'orario di ripresa stabilito.

Considerato che l'esiguità del numero dei presenti rende in questo momento inopportuno procedere nell'esame dei disegni di legge in titolo, decide di togliere la seduta esprimendo però riserve sul fatto che l'assenza di un consistente numero di componenti anche appartenenti ai Gruppi di maggioranza abbia ostacolato la ripresa dei lavori e in particolare la discussione di un provvedimento, come quello sul rito dinanzi al giudice monocratico, di cui è ben nota l'urgenza.

La seduta termina alle ore 17,55.

443ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 20,45.

IN SEDE REFERENTE

(3807) Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettanti al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca; Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri

(91) LISI. – Modifica dell'articolo 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento

(95) LISI. – Adeguamento delle somme da corrispondere a titolo di riparazione per ingiusta detenzione

(198) SALVATO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali

(471) GERMANÀ. – Norme per la riparazione per l'ingiusta detenzione

(1211) MANCONI. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta delle parti. Introduzione dell'articolo 444-bis del codice di procedura penale

(1615) GRECO ed altri. – Divieto di pubblicazione e diffusione del nome e/o della semplice immagine dei magistrati in materia penale

(1821) VALENTINO ed altri. – Modifica alle disposizioni in tema di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta

(2085) FOLLIERI ed altri. – Nuove norme del procedimento penale

(2360) SERENA. – Misure a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia

(2531) LO CURZIO. – Integrazione dell'articolo 424 del codice di procedura penale per consentire al giudice dell'udienza preliminare il rinvio a giudizio per reato diverso rispetto a quello proposto del pubblico ministero

(2649) VALENTINO ed altri. – Modifiche agli articoli 369 e 335 del codice di procedura penale

(2679) *LA LOGGIA ed altri. – Norme in materia di competenza del pubblico ministero*

(2680) *LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in tema di ruolo del giudice per le indagini preliminari e di durata delle indagini preliminari*

(2834) *CARUSO Antonino ed altri. – Modifiche degli articoli 114 del codice di procedura penale e 684 del codice penale, e nuove norme, in materia di diffusione di informazioni, a tutela di minori non direttamente coinvolti in procedimenti penali*

(3340) *BERTONI. – Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione e del giudizio abbreviato*

(3457) *CARUSO Antonino ed altri. – Istituzione di uffici stampa presso le procure della Repubblica e modifica dell'articolo 684 del codice penale*

(3518) *GRECO. – Facoltà del testimone di farsi assistere da un difensore nel corso delle indagini*

(3709) *MARINI ed altri. – Nuova disciplina dell'onere delle spese difensive sostenute dall'imputato e dall'indagato*

(3712) *MARINI ed altri. – Istituzione dell'obbligo della motivazione per il decreto del rinvio a giudizio*

(3757) *FOLLIERI ed altri. – Modifica del comma 5 dell'articolo 486 del codice di procedura penale*

– e petizioni nn. 41, 46, 93, 474 e 532 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana odierna.

Si procede nell'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 3807, volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 21.

Il presidente PINTO avverte che il presentatore ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 21.0.2.

Il senatore RUSSO osserva che l'emendamento 21.0.2, di iniziativa del senatore Cirami, è logicamente connesso con altri emendamenti, dallo stesso presentati, volti a sostituire l'udienza preliminare con l'istituto dell'udienza cartolare in cui, a differenza di quanto avviene attualmente, il processo verrebbe deciso nel merito a meno che l'imputato non richieda che si proceda al giudizio dibattimentale. L'oratore si dichiara contrario alla *ratio* ispiratrice di tale proposta emendativa e delle altre a questa collegate, ritenendo che l'udienza preliminare conservi una utile funzione di verifica della sostenibilità dell'accusa in dibattimento e che tale funzione debba invece essere valorizzata .

Il Presidente RELATORE condivide le considerazioni svolte dal senatore Russo ed esprime parere contrario sull'emendamento 21.0.2.

Concorda il sottosegretario AYALA.

La senatrice SCOPELLITI fa suo l'emendamento 21.0.2 che dovrebbe essere dichiarato decaduto stante l'assenza del proponente .

Il senatore PERA aggiunge la firma all'emendamento 21.0.2.

La senatrice SCOPELLITI richiede la verifica del numero legale.

Il Presidente PINTO, accertato che la Commissione non è in numero legale, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 20,54, viene ripresa alle ore 21,14.

Il Presidente PINTO avverte che si passerà alla votazione dell'emendamento 21.0.2.

Il senatore PERA chiede la verifica del numero legale.

Il presidente PINTO, accertato che la Commissione non è in numero legale, sospende pertanto la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 21,17, è ripresa alle ore 21,37.

I senatori FOLLIERI, LO CURZIO e RUSSO preannunziano il voto contrario sull'emendamento 21.0.2.

Il senatore CORTELLONI preannunzia il voto favorevole sullo stesso emendamento.

Il senatore AZZOLLINI aggiunge la firma all'emendamento 21.0.2.

Il senatore PERA chiede la verifica del numero legale.

Il presidente PINTO, accertato che la Commissione non è in numero legale, sospende pertanto la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 21,39, è ripresa alle ore 21,59.

Si passa alla votazione dell'emendamento 21.0.2.

I senatori FOLLIERI, LO CURZIO e RUSSO ribadiscono il voto contrario.

Il senatore CORTELLONI annunzia nuovamente il proprio voto favorevole.

Il senatore AZZOLLINI richiede la verifica del numero legale.

Il presidente PINTO, accertato che la Commissione non è in numero legale, toglie, quindi, la seduta.

La seduta termina alle ore 22,01.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3807**Art. 21.**

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. Dopo l'articolo 415 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

Art. 415-bis. - (Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari). - 1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405 il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta ad indagini avviso della conclusione delle indagini preliminari.

2. L'avviso contiene la sommario enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che assumono violate, della data e del luogo del fatto, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.

3. L'avviso contiene altresì l'avvertimento che l'indagato ha facoltà, in termine di trenta giorni, di presentarsi per rilasciare dichiarazioni, produrre documenti o memorie ovvero chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagini.

4. I risultati delle indagini svolte in conseguenza dell'esercizio della facoltà di cui al comma 3 sono utilizzabili anche se gli atti sono stati compiuti oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405.

2. All'articolo 416 comma 1 del codice di procedura penale le parole da "dall'invito" alla fine sono sostituite dalle parole "dall'avviso previsto dall'articolo 415-bis."».

21.0.1

RUSSO, CALVI, SENESE, FASSONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. Il titolo IX del libro V del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "Udienza cartolare"».

21.0.2

CIRAMI

Art. 22.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 22.

1. L'articolo 416 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "articolo 416 - Presentazione della citazione a giudizio.

1. La citazione a giudizio è depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice. La richiesta di citazione è nulla se non è preceduta dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3.

2. Con la citazione è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato e le cose ad esso pertinenti sono allegati al fascicolo qualora non debbano essere custoditi altrove".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 417 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"1-bis. La citazione è nulla se l'imputato non è identificato in modo certo, ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b).

3. L'articolo 419 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: 419 atti introduttivi.

1. Il giudice fa notificare all'imputato e alla persona offesa, della quale risulti l'identità e il domicilio, l'avviso agli atti del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con la citazione formulata dal pubblico ministero.

2. L'avviso comunicato al pubblico ministero contiene inoltre l'invito a trasmettere la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio.

3. Gli avvisi sono notificati almeno quarantacinque giorni prima della data dell'udienza. Entro lo stesso termine è notificata la citazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 3 sono previste a pena di nullità"».

22.1

MILIO

Al comma 1, sostituire nella lettera b) le parole: «in forma chiara e precisa» con le altre: «mediante descrizione chiara e specifica».

22.2

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1999

217^{aa} Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
BOCO*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri.**La seduta inizia alle ore 15,25.**IN SEDE REFERENTE**(166) RUSSO SPENA ed altri. – Norme in materia di cooperazione allo sviluppo**(402) PREIONI. – Abrogazione di norme che consentono la partecipazione di magistrati e di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia alle attività disposte dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri**(1141) MANTICA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza in tema di cooperazione allo sviluppo**(1667) RUSSO SPENA ed altri. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo**(1900) BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare permanente per l'indirizzo e il controllo della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo**(2205) BEDIN. – Disciplina del volontariato internazionale**(2281) PROVERA e SPERONI. – Nuova normativa per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo**(2453) SALVI ed altri. – Riforme della politica di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo**(2494) BOCO ed altri. – Riforma della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo**(2781) ELIA ed altri. – Nuova disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo**(2989) Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo**(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)**Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 giugno, del testo unificato dei disegni di legge pubblicato nel resoconto della seduta del 16 marzo.*

Il presidente-relatore BOCO avverte che l'esame della riforma della cooperazione non potrà procedere per questa settimana oltre l'articolo 11 per mancanza del parere della 5^a Commissione, la quale attende che il Governo trasmetta la relazione tecnica richiesta e comunque non sono ancora decorsi i termini previsti.

Il sottosegretario SERRI precisa che a causa di una diversa interpretazione fra Ministero degli affari esteri e Ministero del tesoro, relativa alla copertura degli oneri dell'Agenzia, si è creato un rallentamento nella procedura prevista. Si ritiene infatti che il Fondo unico ricomprenda tutte le spese dell'Agenzia, sia quelle per il personale, sia quelle per i programmi di cooperazione, mentre gli uffici tecnici del Tesoro ritengono che la parte relativa alla gestione debba essere quantificata a parte.

Il senatore SERVELLO concorda nel rinviare brevemente fino alla prossima settimana l'esame degli articoli rimanenti per evitare, in mancanza del parere sugli aspetti finanziari, di approvare norme che darebbero in seguito altri problemi.

Il senatore TABLADINI concorda con l'ipotesi di un breve rinvio sottolineando la gravità della divergenza delle interpretazioni degli uffici governativi e il rischio che, ove il Fondo unico copra tutte le spese dell'Agenzia, si faccia strada la tentazione di gonfiare a dismisura gli oneri per il personale a discapito dei progetti di cooperazione. Insiste pertanto sulla necessità che vada posto almeno un tetto agli oneri di gestione e un rapporto con i finanziamenti dei progetti.

Il sottosegretario SERRI precisa che questa ipotesi è vera solo teoricamente in quanto seri elementi di controllo da parte del Ministero degli affari esteri e del Parlamento sono inseriti nel disegno di legge. D'altronde se si vuole che l'Agenzia funzioni diversamente dai modelli conosciuti finora, questo è il prezzo da pagare per ottenere autonomia ed efficienza: dopo il primo anno se si riscontra una gestione sbilanciata i controlli scatteranno nell'approvazione dei bilanci successivi.

Il senatore PORCARI ritiene che occorrano garanzie concrete ed effettive in quanto le precedenti esperienze hanno dimostrato che è molto facile e possibile lo sbilanciamento.

Il senatore VERTONE GRIMALDI ritiene invece che non vi sia alternativa per non ritornare a vecchi metodi che hanno sempre eliminato il principio di responsabilità nella pubblica amministrazione, sommergendolo con controlli e revisioni che ne hanno determinato l'inefficienza totale.

Il senatore SERVELLO, udite le affermazioni del sottosegretario Serri, si dichiara contrario all'impostazione data, in quanto proprio il primo anno l'Agenzia dovrà essere organizzata in maniera tale da partire con il piede giusto. Coglie l'occasione per sollecitare al Governo una vigile attenzione su quanto sta succedendo attualmente nella Direzione generale della cooperazione, ove si stanno prefigurando spostamenti tali da individuare sin d'ora un gruppo di persone destinate a costituire il nucleo della futura Agenzia.

Il presidente BOCO si dichiara disponibile a perfezionare il testo che comunque già si è fatto carico dell'esigenza delle garanzie segnalate. Ricorda che in tutte le organizzazioni internazionali esiste la previsione di un tetto massimo e di parametri che si potranno senz'altro applicare all'Agenzia. Per quanto riguarda l'attesa pronuncia degli organi di controllo finanziario, ritiene che giustamente il Ministero del tesoro stia soppesando le norme che creano l'Agenzia e pertanto propone di rinviare alla prossima settimana l'analisi di questo problema. Propone altresì di riprendere l'esame dell'articolo 9 rimasto accantonato.

La Commissione concorda.

Si riprende l'esame dell'articolo 9 e degli emendamenti pubblicati nel resoconto sommario della seduta del 17 giugno scorso.

Il presidente BOCO, per venire incontro alle opinioni espresse nella seduta precedente, avverte di aver redatto un emendamento al testo dell'articolo approvato dal Comitato ristretto:

Al comma 1, in fine, sostituire le parole: «; scaduto tale termine, i documenti si intendono approvati.» con le seguenti: «. Nel caso in cui le Commissioni non esprimano il parere entro tale termine, il documento di programmazione triennale può essere iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea, per la discussione e l'approvazione di una risoluzione, entro i successivi trenta giorni.»

9.5

IL RELATORE

Il sottosegretario SERRI si rimette alla Commissione per questa materia di natura squisitamente parlamentare, ma suggerisce di sopprimere il primo periodo che limita la discussione in Assemblea al solo caso in cui le Commissioni non si esprimano.

Il senatore SERVELLO si dichiara contrario a questa proposta che configura una violazione delle libertà dei parlamentari e degli organi del Parlamento.

Il senatore PIANETTA ritiene questa formulazione inutile o contraddittoria in quanto non è chiaro se le due approvazioni possano cumularsi e, al limite, anche contraddirsi.

Il senatore ANDREOTTI ritiene che i termini temporali siano troppo stretti e che si debbano aumentare quelli a disposizione delle Commissioni e fissare anche un limite per la votazione in Assemblea. In alternativa, poiché già esistono strumenti regolamentari per aprire un dibattito, si potrebbe anche evitare di inserire una disposizione simile nel disegno di legge.

Il senatore RUSSO SPENA precisa che occorre eliminare il doppio passaggio fra Commissione ed Aula, ma che si deve prevedere il caso alternativo in cui le Commissioni non si pronuncino e una risoluzione debba essere presentata in Assemblea: in questo caso non concorda con l'interpretazione automatica di questa possibilità già esistente nel Regolamento del Senato.

Il senatore MIGONE coglie il significato politico dell'osservazione del senatore Russo Spena e ritiene utile prevedere una sostituzione della pronuncia nel caso di silenzio da parte delle Commissioni.

Il senatore PROVERA insiste per fissare questo obbligo dell'Assemblea, eventualmente modificando il proprio emendamento 9.1, per l'esigenza di sensibilizzare il Parlamento con un forte richiamo di responsabilità.

Il senatore SERVELLO ritiene invece questa ipotesi un capovolgimento totale della linea seguita finora, per la quale si è voluto che le Commissioni assumano un ruolo di massima responsabilità nei confronti dei documenti di programmazione della cooperazione.

Il presidente BOCO ritiene che l'emendamento 9.5 risponda alle esigenze segnalate.

Il senatore PROVERA ritira l'emendamento 9.1.

Il presidente BOCO ricorda di aver ritirato l'emendamento 9.4. Pone quindi ai voti l'emendamento 9.2, che risulta approvato; l'emendamento 9.3, che risulta approvato.

Il senatore SERVELLO dichiara di votare contro l'emendamento 9.5 in quanto lesivo dell'autonomia del Parlamento. Se esso viene approvato si asterrà dalla votazione dell'articolo nel suo complesso.

Il presidente BOCO pone ai voti l'emendamento 9.5, che risulta approvato. Pone quindi ai voti l'articolo 9 nel testo emendato: è approvato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE

Il presidente BOCO avverte che le sedute previste per oggi alle ore 20,30 e domani, giovedì 24 giugno, alle ore 14,30, non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 16,30.

DIFESA (4ª)

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1999

167ª seduta*Presidenza del Presidente*
DI BENEDETTO*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rivera.**La seduta inizia alle ore 8,30.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni**

Il sottosegretario RIVERA risponde all'interrogazione n. 3-02901 vertente sulla bonifica in Adriatico degli ordigni rilasciati durante le operazioni nel Kosovo.

Il senatore CAZZARO replica per dichiararsi solo parzialmente soddisfatto.

Il sottosegretario RIVERA risponde all'interrogazione n. 3-02727 vertente sull'istituzione di corsi di diploma universitario per gli ufficiali delle Forze armate.

Il senatore MANFREDI replica per dichiararsi insoddisfatto.

Il sottosegretario RIVERA risponde all'interrogazione n. 3-02665 vertente sul poligono militare di Carpegna (Pesaro-Urbino).

Il senatore UCCHIELLI replica per dichiararsi parzialmente soddisfatto.

La seduta termina alle ore 9,10.

FINANZE E TESORO (6ª)

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1999

272ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
ANGIUS*La seduta inizia alle ore 9.***IN SEDE REFERENTE****(4113) Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 179, concernente effettuazione dei versamenti dovuti in base alle dichiarazioni relative all'anno 1998 senza applicazione di maggiorazione**

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore GAMBINI, il quale fa presente che il provvedimento è finalizzato ad agevolare gli adempimenti dei contribuenti relativi al versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), comprese quelle unificate. È stata rilevata, al riguardo, l'esistenza, per taluni casi, di effettive situazioni di disagio derivanti dalle recenti novità intervenute nel quadro normativo di riferimento, quali, ad esempio, l'applicazione dei cosiddetti studi di settore (riferiti a circa un milione e trecentomila contribuenti), nonché dal ritardo con il quale è stato reso disponibile il *software* necessario alla loro applicazione. Un primo intervento è stato disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, prevedendosi il differimento dei termini delle dichiarazioni dei redditi e di quelle relative all'imposta regionale sulle attività produttive, comprese quelle unificate, e dei relativi versamenti. Per effetto di tale differimento, i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dalle dichiarazioni relative all'imposta regionale sulle attività produttive, comprese quelle unificate, delle persone fisiche e delle società o associazioni, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relative all'anno 1998, vanno effettuati: dal 1° maggio al 21 giugno 1999 senza alcuna maggiorazione; dal 22 giugno al 20 luglio 1999, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interessi; sempre tale provvedimento ha differito, tra l'altro, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiara-

zioni dei redditi e dalle dichiarazioni con termine di presentazione variabile (ad esempio, un mese dall'approvazione del bilancio) riguardanti le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, comprese quelle unificate, i cui termini di presentazione scadono dal 1° gennaio al 31 maggio 1999.

Al fine di assicurare ai contribuenti e agli intermediari le opportune condizioni per effettuare gli adempimenti loro richiesti, il Governo ha ritenuto opportuno emanare un provvedimento di urgenza, superando i limiti posti al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dal citato decreto legislativo n. 241. Il decreto-legge prevede che la maggiorazione dello 0,40 per cento prevista dal citato articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non si applica, anche in relazione agli acconti dovuti, alle seguenti fattispecie: per i versamenti effettuati dal 22 giugno al 30 giugno 1999, relativamente a tutti contribuenti e per i versamenti effettuati dal 22 giugno al 20 luglio, relativamente ai contribuenti che svolgono in forma individuale o associata attività per le quali risulta elaborato uno dei quarantacinque studi di settore approvati con decreti del Ministro delle finanze. La non applicazione della maggiorazione disposta con il decreto-legge non modifica i termini di versamento fissati con il suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 1999. Restano, conseguentemente, fermi i termini di effettuazione dei versamenti ed i criteri per il calcolo degli interessi dovuti dai contribuenti che optano per il pagamento rateale delle imposte. Il relatore conclude auspicando un rapido esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al decreto legislativo n. 385 del 1993, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» (n. 448)

(Parere al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 24 aprile 1998, n. 128: seguito dell'esame e rinvio)

(R139 b00, C06*, 0029*)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore PASQUINI illustra lo schema di parere, rilevando che il provvedimento apporta modifiche correttive ed integrative al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia sulla base dei principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 25 della legge 142 del 1992 (legge comunitaria 1991) ed inoltre provvede ad aggiornare il testo unico bancario recependo le disposizioni legislative intervenute successivamente alla sua approvazione, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998.

La Commissione valuta positivamente – prosegue il relatore – il carattere di ammodernamento, razionalizzazione ed adeguamento ai meccanismi di mercato del provvedimento, secondo un filo conduttore costituito dalla caratterizzazione in senso prudenziale della vigilanza e dall'operatività dell'impresa bancaria in contesti più trasparenti, aperti e competitivi.

La Commissione rileva però che sono emersi recentemente, a seguito al lancio dell'OPA relativa ad una grande società privata ed alle offerte pubbliche di acquisto, soprattutto quelle cosiddette ostili, relative a banche, alcuni interrogativi e rilievi critici sull'adeguatezza del vigente testo unico bancario, alla luce della necessità di una suo maggiore coordinamento con le norme del testo unico della finanza. Tale coordinamento dovrebbe evitare che le esigenze di stabilità, compito precipuo della vigilanza bancaria, non abbiano a mortificare i requisiti della trasparenza e la contendibilità degli assetti proprietari anche al fine del raggiungimento di livelli sempre più elevati di efficienza e competitività imprenditoriale. A tal proposito la Commissione rileva che il testo unico della finanza, ad un anno dalla sua entrata in vigore, ha dimostrato, con l'esigenza di una sola modifica, la sua sostanziale validità e tenuta di fronte ad avvenimenti «estremi», se è vero che si è conclusa la più grande OPA mai riscontrata in Europa nel rispetto delle regole e senza turbative del mercato. Tale esperienza, ha sottolineato con forza l'esigenza, connessa ad un più certo e corretto funzionamento dei mercati, di definire esplicitamente, in una norma, il momento di decorrenza dell'OPA.

Detta esigenza, non sembra però richiedere l'intervento del legislatore, dal momento che il T.U. della finanza è caratterizzato da un indirizzo fortemente delegificatorio, con conseguente accentuazione dei poteri regolamentari delle autorità di vigilanza.

La fattispecie delle OPA relativa a banche ha sollevato invece, il problema della prevalenza tra stabilità e trasparenza, tra le valutazioni della Banca d'Italia e quelle della CONSOB.

Il potere di autorizzazione della Banca d'Italia per le OPA e per l'acquisizione delle partecipazioni rilevanti deve essere mantenuto, poiché finalizzato alla stabilità ed alla tutela dei depositanti ed ispirato ai principi della sana e prudente gestione. Il corretto funzionamento del mercato esige però il rispetto di due requisiti fondamentali: la determinazione di regole chiare, trasparenti e condivise in virtù delle quali si esercita il potere autorizzatorio e la definizione di modalità e tempi per la comunicazione preventiva delle operazioni alla vigilanza bancaria ed al mercato e per il relativo raccordo tra autorità di vigilanza bancaria e di mercato.

Resta da risolvere, dunque, anche se per via regolamentare, il coordinamento dei due testi unici (bancario e finanza) intervenendo, in particolare, a modificare ed integrare le istruzioni di vigilanza.

La Commissione rileva – prosegue il relatore – che occorre conciliare la normativa relativa all'esercizio del credito, ispirata alla sana e prudente gestione ed alla tutela dei depositanti, con le regole di mercato per quanto attiene in particolare la modifica degli assetti proprietari, che

indubbiamente possono accompagnarsi a maggiore dinamismo imprenditoriale.

Viene valutato positivamente l'ipotesi di passare da difficoltà di coordinamento delle autorità di vigilanza bancaria e di mercato a nuovi assetti istituzionali capaci di riassumere e conciliare le esigenze di stabilità del sistema con quelle di funzionamento dei mercati finanziari.

Un primo passo può essere rappresentato dall'impegno preso dal Governatore della Banca d'Italia di integrare le istruzioni di vigilanza per quanto attiene le procedure relative all'informazione preventiva alle partecipazioni rilevanti nel capitale delle banche.

Tutto ciò considerato, il relatore propone alla Commissione di esprimere parere favorevole sullo schema di decreto legislativo a condizione che, per l'adozione dei provvedimenti attuativi in esso contemplati, sia rispettato il termine di 120 giorni.

La Commissione formula inoltre le seguenti osservazioni:

a) Il testo dell'articolo 3 non recepisce le modifiche intervenute in seguito all'approvazione della legge 30 aprile 1999 n. 130 relativa alla cartolarizzazione dei crediti. Poiché, molto probabilmente, le società che esercitano questa attività si finanzieranno prevalentemente con l'emissione di obbligazioni, occorre includere anche i soggetti che emettono titoli, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, tra coloro per i quali vige la deroga al principio generale che riserva alle banche la raccolta del risparmio tra il pubblico;

b) valuti il Governo la opportunità di consentire alle cooperative emissioni obbligazionarie in forma congiunta da parte di più di esse. Dovrebbe naturalmente essere previsto il limite di massima emissione correlato ai patrimoni delle cooperative emittenti. Questa previsione dovrebbe consentire anche a realtà cooperative di minori dimensioni di accedere al finanziamento mediante lo strumento dei titoli obbligazionari, con forme moderne e meno onerose di presenza sui mercati finanziari, in caso contrario la possibilità di emettere titoli obbligazionari da parte delle società cooperative, che inserisce altri soggetti nel novero di coloro che possono raccogliere il pubblico risparmio, sarebbe limitata ad un esiguo numero di società cooperative;

c) All'articolo 6 (estinzione anticipata dei mutui relativi ai crediti fondiari) non si determinano i criteri in base ai quali si definisce il «compenso onnicomprensivo»;

d) All'articolo 9 la riformulazione dell'articolo 48 del T.U. fa riferimento solo alle banche che intraprendano l'attività di credito su pegno, nulla specificando per quelle che già esercitano tale attività;

e) All'articolo 20 non appare chiaro se il Ministro del Tesoro, in assenza di specifica proposta da parte dell'U.I.C., possa procedere d'ufficio, alla cancellazione degli intermediari dall'elenco di cui all'articolo 106 del testo unico;

f) All'articolo 32 si rileva che appare indeterminato il periodo transitorio durante il quale continueranno ad essere applicate le disposizioni richiamate, la cui abrogazione è temporaneamente sospesa fino all'attuazione di norme contenute nell'articolo 30;

g) Al fine di adottare un modello procedurale più snello, efficace e tempestivo, in materia di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in relazione alla violazione delle disposizioni contenute nel testo unico bancario, è necessario modificare l'articolo 145 di detto testo unico, nel senso di attribuire direttamente alla Banca d'Italia il potere di comminare sanzioni amministrative pecuniarie. A tale proposito un provvedimento del Governatore della Banca d'Italia dovrebbe sostituire l'attuale previsione di un decreto motivato del Ministro del Tesoro, che, peraltro, viene emanato su proposta della Banca d'Italia. Si tratta, anche per questa via, di rafforzare e qualificare ulteriormente la vigilanza prudenziale con l'attribuzione diretta del potere sanzionatorio all'autorità che esercita le funzioni di controllo.

La Commissione rileva la necessità, nell'ambito di una migliore definizione e trasparenza delle condizioni contrattuali relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, di regolamentare le modalità di capitalizzazione degli interessi attivi.

La pratica dell'anatocismo, del resto stigmatizzata da una recente sentenza della Corte di Cassazione, non mette in condizione il cliente di valutare e comparare tempestivamente le condizioni praticate dalle banche.

La Commissione invita il Governo a regolamentare la materia stabilendo le modalità di capitalizzazione degli interessi attivi e prevedendo la loro pubblicizzazione con un apposito emendamento all'articolo 116 del testo unico bancario.

La Commissione ritiene, una volta determinato il suo preciso indirizzo, di non formalizzare un apposito emendamento, invitando il Governo ad operare nel senso indicato.

Il relatore rinuncia quindi ad illustrare analiticamente le singole proposte emendative al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia contenute nel parere, il cui testo peraltro è stato distribuito ai commissari: tali proposte traducono le osservazioni precedentemente illustrate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il Presidente ANGIUS comunica che la sottocommissione per i pareri è convocata alla fine della seduta pomeridiana di oggi per il parere alla terza Commissione permanente sul disegno di legge n. 4027 concernente «La partecipazione italiana alla XII ricostituzione dell'IDA (International Development Association) e alla VIII ricostruzione del Fondo africano di sviluppo».

La seduta termina alle ore 9,15.

273ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ANGIUS

La seduta inizia alle ore 14,55.

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani.

IN SEDE REFERENTE

(4113) Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 179, concernente effettuazione dei versamenti dovuti in base alle dichiarazioni relative all'anno 1998 senza applicazione di maggiorazione

(Seguito dell'esame e rinvio).

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Si apre il dibattito.

Interviene la senatrice THALER AUSSERHOFER, la quale sottolinea i disagi cui sono sottoposti sia i contribuenti che i professionisti nella predisposizione della dichiarazione dei redditi relativi al 1998, in ragione del ritardo con il quale sono state rese note le istruzioni per la compilazione dei modelli e, soprattutto, per le continue integrazioni e modifiche delle istruzioni stesse. La proroga disposta dal decreto-legge va certamente nella direzione di affievolire tale disagio ma, al contempo, è sintomatica di un orientamento ondivago e incerto, che crea esso stesso ulteriori difficoltà. L'oratrice riepiloga poi le cause che hanno costretto i contribuenti e gli operatori a sollecitare, ed ottenere, la proroga dei termini, e aggiunge che analogo provvedimento dovrebbe essere preso in favore degli enti locali, visto l'enorme ritardo accumulato nella predisposizione dei modelli per la dichiarazione IRAP. Anche per i comuni quindi sarebbe opportuno prorogare al 20 luglio i termini di legge. Più in generale, l'oratrice ritiene opportuna una riflessione complessiva sulle modalità e sui tempi della redazione delle istruzioni per la compilazione dei modelli, al fine di dare tempi certi ed adeguati ai contribuenti per predisporre le dichiarazioni, tanto più in una situazione di importanti e significative modifiche legislative in campo tributario. La tanto attesa semplificazione degli adempimenti, a suo giudizio, non sembra aver prodotto significativi risultati, se è vero che, ad esempio, per azien-

de con non più di dieci dipendenti il modello per il sostituto d'imposta contiene 50 pagine di istruzioni. D'altro canto, questa situazione si ripete annualmente nell'imminenza delle scadenze per le dichiarazioni e quindi occorre un deciso intervento governativo per rimuovere tali reiterate difficoltà. A tale proposito, è opportuno orientarsi verso la definizione di un termine unico per tutti i versamenti e per tutte le categorie dei contribuenti. Da ultimo, l'oratrice propone di prorogare al 30 luglio tutte le scadenze previste nel decreto-legge.

Il senatore ROSSI ritiene opportuno stabilire un'ulteriore proroga dei termini, per tutte le categorie dei contribuenti, al 20 luglio, facendo peraltro presente che i modelli aggiuntivi per l'«Unico '99» non sono ancora disponibili. Sollecita, quindi, l'unificazione di tutti i termini dei versamenti al 20 luglio.

Il senatore BONAVITA esprime apprezzamento per la tempestiva emanazione del decreto-legge, le cui disposizioni vanno incontro alle esigenze dei contribuenti e dei professionisti. Più in generale, egli ritiene opportuna una riflessione circa la necessità di stabilizzare il processo legislativo in materia tributaria affinché, soprattutto per quanto riguarda gli adempimenti e le dichiarazioni, i contribuenti possano contare su una consolidata e stabile legislazione.

Interviene per la replica il relatore GAMBINI, il quale fa presente che le disposizioni recate dal decreto-legge si innestano logicamente sulle norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile in materia di proroga dei termini dei versamenti e che quindi esso è limitato a prevedere la non applicazione della maggiorazione dello 0,40 per cento sui versamenti effettuati dopo la scadenza dei termini. Egli, pertanto, non ritiene opportuno modificare ulteriormente, in questa delicata materia, il decreto-legge proprio in virtù dell'esigenza di assicurare certezza e tempestività dell'intervento normativo. Condivide poi l'osservazione circa l'esigenza di una stabilizzazione della legislazione in materia tributaria: a tale proposito, suggerisce di verificare l'intero processo di riforma, soprattutto alla luce degli esiti in tema di semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti.

Il sottosegretario VIGEVANI non nega la fondatezza delle rimozioni da più parti avanzate per i ritardi nella diffusione della modellistica e delle relative istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni. Purtuttavia, egli ritiene che, in alcuni casi, tali lagnanze non debbano essere eccessivamente enfatizzate, soprattutto alla luce del complesso e vasto processo di riforma messo atto negli ultimi anni. Il Governo, infatti, è impegnato non solo a gestire un'innovazione normativa molto articolata, ma anche a far fronte alle necessità di aggiustamento delle norme, via via che se ne presenta l'esigenza. Sul caso specifico della modulistica e delle istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni, egli osserva che, a fronte della semplificazione delle dichiarazioni, è fisiologica una maggiore complessità delle istruzioni a corredo.

Dopo aver riepilogato le ragioni che hanno indotto il Governo a emanare il provvedimento in titolo, egli dichiara di condividere le sollecitazioni a stabilizzare la legislazione tributaria. Proprio in ragione di una evidente esigenza di certezza del diritto, si dichiara contrario ad un'ulteriore modifica dei termini dei versamenti, così come alla unificazione del termine dei versamenti per ogni categoria di contribuenti.

Dopo un'ulteriore intervento del senatore ROSSI, che ribadisce la richiesta di prorogare al 20 luglio tutti i termini, su proposta del Presidente ANGIUS, la Commissione conviene nel fissare alle ore 11 di venerdì 25 giugno il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1999

321^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*
BISCARDI*La seduta inizia alle ore 8,40.**IN SEDE REFERENTE***(2619) *Disciplina generale dell'attività musicale*****(755) *SERVELLO ed altri. – Norme per la tutela e la protezione della musica leggera italiana*****(1547) *MELE ed altri. – Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari contemporanee*****(2821) *POLIDORO. – Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari e dei relativi interpreti ed esecutori*****– e petizioni nn. 313 e 388 ad essi attinenti****(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)**

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 giugno scorso.

Il Presidente BISCARDI fa presente che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sul testo unificato del Comitato ristretto, adottato quale testo base, e sui relativi emendamenti. Peraltro, essendo ormai ampiamente decorso il termine per l'espressione di tale parere, l'Ufficio di presidenza della Commissione ha convenuto di proseguire comunque nell'esame. Ricorda altresì che il testo modificato è pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 4 marzo scorso.

Prima che si passi all'esame dell'articolo 1 del testo del Comitato ristretto, la relatrice MANIERI fa proprio il seguente ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore Mele, quindi presenta il successivo ordine del giorno n. 2:

«Il Senato,

in sede di esame dei disegni di legge nn. 2619 e abbinati, di disciplina delle attività musicali,

impegna il Governo ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, provvedimenti di defiscalizzazione a favore degli organizzatori che promuovono musica e spettacolo dal vivo, comprese agevolazioni fiscali e creditizie tese a favorire l'acquisto di strumenti e attrezzature musicali e di spettacolo».

0/2619-755-1547-2821/1/7

MELE

«Il Senato,

in sede di esame dei disegni di legge nn. 2619 e abbinati, di disciplina delle attività musicali,

tenuto conto della necessità di dare un'adeguata valorizzazione alle attività attinenti alla promozione della musica nell'ambito dei settori di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali,

impegna il Governo a dedicare, nel quadro delle manifestazioni che si svolgono annualmente in occasione della «Settimana della cultura» organizzata dal Ministero per i beni e le attività culturali, almeno una giornata con cerimonie ufficiali, iniziative e momenti di approfondimento volti a valorizzare la musica nel suo complesso quale aspetto fondamentale della cultura nazionale».

0/2619-755-1547-2821/2/7

MANIERI, *relatore*

Dopo che i senatori OCCHIPINTI, RESCAGLIO e NAVA ed il Presidente BISCARDI hanno dichiarato di aggiungere la loro firma all'ordine del giorno n. 1, la Commissione, con separate votazioni, accoglie entrambi gli ordini del giorno ai fini della loro trasmissione all'Assemblea.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 1.

L'emendamento 1.1 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Il senatore RESCAGLIO rinuncia ad illustrare gli emendamenti 1.4 e 1.5.

Il senatore MELE rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.3.

La relatrice MANIERI fa proprio l'emendamento 1.2, è favorevole all'1.3 e invita al ritiro degli emendamenti 1.4 e 1.5. Il primo infatti vorrebbe sopprimere una precisazione importante, inserita nel testo dal Comitato ristretto al fine di fugare ogni equivoco circa il significato da attribuire all'espressione: «musica popolare». Questa infatti non può intendersi riferita solo alla musica folkloristica tradizionale, ma deve comprendere anche tutte le moderne forme musicali come il *rock*. D'altra parte, poiché non spetta certo al legislatore dettare le definizioni dei generi musicali, il Comitato ristretto ha ritenuto di individuare la musica

popolare attraverso una definizione in negativo, considerando tale ogni espressione musicale diversa da quella lirica, sinfonica e concertistica.

Il senatore RESCAGLIO accoglie l'invito e ritira gli emendamenti 1.4 e 1.5.

Con separate votazioni la Commissione approva quindi gli emendamenti 1.3 e 1.2, nonché l'articolo 1 come emendato.

Si passa all'articolo 2.

Il Presidente BISCARDI dichiara decaduti per assenza del proponente gli emendamenti 2.7, 2.9, 2.3, 2.10, 2.11, 2.15, 2.4 e 2.13.

Il senatore RESCAGLIO illustra gli emendamenti 2.16 e 2.17.

Il senatore ASCIUTTI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.5.

Il senatore MELE rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.14.

La relatrice MANIERI fa propri gli emendamenti 2.6 e 2.8, che eliminano opportunamente elementi di rigidità, nonché 2.12, che elimina una inutile sottolineatura, quindi rinuncia ad illustrare gli emendamenti 2.18 e 2.19. Dichiara poi di condividere lo spirito dell'emendamento 2.1, che peraltro non può essere approvato per la inconciliabilità delle quote riservate da esso previste con le norme europee; invita pertanto al suo ritiro, raccomandando l'approvazione del proprio 2.18, di analoga ispirazione. Il 2.16 riguarda un nodo particolarmente delicato: invita dunque i presentatori a trasformarlo in ordine del giorno, cui sarebbe favorevole. È favorevole al 2.17 e contraria al 2.2, che, con la creazione di centri regionali, rischia un eccessivo appesantimento burocratico. Infine invita al ritiro degli emendamenti 2.14 (recante un riferimento di incerta definizione) e 2.5 (che potrebbe più opportunamente essere riferito all'articolo 3).

Si passa alle votazioni. Senza discussione la Commissione approva l'emendamento 2.6.

Il senatore RESCAGLIO accoglie l'invito della relatrice e trasforma l'emendamento 2.16 nel seguente ordine del giorno, che la Commissione approva:

«Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 2 del testo unificato dei disegni di legge nn. 2619, 755, 1547 e 2821, di disciplina delle attività musicali,

impegna il Governo, nell'ambito delle iniziative per la conservazione del patrimonio storico della musica, ad agevolare e a promuovere l'editoria musicale, nelle sue diverse dimensioni culturali».

Con distinte votazioni, sono quindi approvati gli emendamenti 2.8, 2.17 e – dopo che il senatore ASCIUTTI ha ritirato il 2.1 – 2.18, nonché 2.19. Risulta conseguentemente precluso il 2.2. La Commissione approva poi il 2.12, mentre il senatore MELE accoglie l'invito della relatrice e ritira il 2.14. Anche il senatore ASCIUTTI ritira il 2.5; quindi la Commissione approva l'articolo 2, come modificato.

Si passa all'articolo 3.

Sono dichiarati decaduti per assenza del proponente gli emendamenti 3.8, 3.10 e 3.6.

Il senatore MONTICONE rinuncia ad illustrare gli emendamenti 3.12, 3.13, 3.14 e 3.15.

Il senatore OCCHIPINTI fa proprio il 3.9.

Il senatore ASCIUTTI illustra gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.5 e 3.7, facendo inoltre proprio il 3.4.

Il senatore MELE rinuncia ad illustrare gli emendamenti 3.11 e 3.16.

La relatrice MANIERI esprime parere favorevole sull'emendamento 3.12, a condizione che la modifica proposta sia collocata alla lettera b) e il senatore MONTICONE accoglie la proposta; la RELATRICE prosegue invitando al ritiro degli emendamenti 3.9 e 3.1. È favorevole al 3.2, proponendo di prevedere il concerto invece dell'intesa fra Ministeri; il senatore ASCIUTTI accoglie la modifica suggerita.

La RELATRICE prosegue invitando al ritiro del 3.13, perchè incide sulle competenze regionali. Con riferimento all'emendamento 3.3, del quale sottolinea la grande importanza, protesta vibratamente per l'assenza del rappresentante del Governo, il cui parere sulla questione sarebbe stato indispensabile; in sua assenza si dice favorevole. È poi contraria al 3.4 e invita al ritiro del 3.5; è favorevole al 3.15 e al 3.11, contraria al 3.7 (poiché non vi è il paventato legame fra la norma in esame e la riforma delle accademie e dei conservatori) e chiede chiarimenti sul 3.16.

Il senatore CORTIANA precisa che esso muove dalla considerazione che in futuro le espressioni musicali, sempre più saranno riprodotte grazie a nuovi tipi di supporti, nei quali saranno congiunte ad altre forme espressive; poi, su richiesta della RELATRICE, lo ritira con riserva di ripresentarlo in altra sede.

Si passa alle votazioni. La Commissione approva l'emendamento 3.12 come modificato. Il senatore OCCHIPINTI ritira il 3.9. Con separate votazioni è respinto il 3.1 ed è approvato il 3.2, come modificato.

Il senatore MONTICONE ritira il 3.13. È poi approvato il 3.3 – cui i senatori CORTIANA e MELE hanno aggiunto la propria firma – ed è respinto il 3.4. Il senatore ASCIUTTI ritira il 3.5 e il senatore MONTICONE ritira il 3.14. La Commissione approva quindi il 3.15 e respinge il 3.7. L'emendamento 3.11 viene modificato dal senatore CORTIANA su richiesta della RELATRICE, quindi viene approvato come modificato.

Infine la Commissione approva l'articolo 3 come emendato.

Si passa all'articolo 4.

Gli emendamenti 4.5 e 4.4 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti; gli emendamenti 4.1. e 4.2 sono dichiarati preclusi da precedenti votazioni. Il senatore ASCIUTTI illustra il 4.3.

La relatrice MANIERI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 4.6 e 4.7. Esprime poi parere contrario sul 4.3 per due ordini di motivazioni: non si può limitare la ricerca in campo musicale al solo ambito delle istituzioni statali e non è opportuno sopprimere il riferimento alla ricerca musicale dal complesso del testo, che anzi persegue l'obiettivo di incentivarla quale elemento essenziale dell'attività musicale.

Il senatore ASCIUTTI dichiara di concordare con le argomentazioni della relatrice – che confida ispirare anche in futuro ad esse i propri giudizi – e ritira l'emendamento 4.3.

Successivamente, con distinte votazioni, la Commissione approva gli emendamenti 4.6 e 4.7, nonché l'articolo 4 come emendato.

Si passa all'articolo 5.

Sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 5.6, 5.5, 5.7, 5.1, 5.8 e 5.4.

Il senatore ASCIUTTI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 5.2 e 5.3.

La relatrice MANIERI illustra l'emendamento 5.9 – coerente alle precedenti votazioni e suggerito dalle preoccupazioni degli operatori del settore – e rinuncia ad illustrare il 5.10. Esprime poi parere contrario sul 5.2 e non contrario sul 5.3.

Si passa alle votazioni; con separate votazioni la Commissione accoglie gli emendamenti 5.9, 5.10 e 5.3 e respinge il 5.2, quindi approva l'articolo 5 come modificato.

Si passa all'articolo 6.

L'emendamento 6.3 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Il senatore MELE illustra l'emendamento 6.2.

La relatrice MANIERI fa proprio l'emendamento 6.1 ed esprime parere favorevole sul 6.2.

Con separate votazioni la Commissione approva gli emendamenti 6.1 e 6.2, nonché l'articolo 6 come emendato.

Il presidente BISCARDI, stante l'inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 9,30.

322^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
BISCARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Loiero.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE DELIBERANTE

(3167-B) Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore delle attività culturali, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 19 maggio scorso, nella quale si era conclusa la discussione generale.

Il relatore MASULLO replica agli intervenuti, ripercorrendo i tratti salienti della discussione svoltasi. In ordine ad un primo, rilevante profilo, critiche pressochè unanimi – con le quali appieno concorda – hanno investito la soppressione, decisa dalla Camera dei deputati, dell'innovativo riferimento ad una funzione di servizio pubblico di educazione storico-artistica propria dei musei. Opportuna è a questo riguardo l'intenzione di ripristinare la originaria previsione, deliberata dalla 7^a Commissione del Senato in prima lettura, in altro provvedimento in corso di esame (atto Senato n. 3974). Rispetto ad altro tema emerso nella discus-

sione generale, concernente il finanziamento ad alcuni particolari enti musicali (associazione Ferrara musica e fondazione Ravenna manifestazioni), rimarca come il Parlamento abbia accolto le indicazioni del Governo circa la loro rilevanza. Perplessità tuttavia permangono in ordine a tal tipo di previsione, per eccesso di attenzione ad un tipo specifico di manifestazione culturale, peraltro secondo una scelta che pare essere di assestamento, nella direzione ancora in parte da percorrere verso un tipo nuovo di politica culturale.

Ancora, rammenta che numerose, concordi voci critiche si sono levate sulla carenza di attenzione verso enti e beni culturali del Mezzogiorno. In questa parte del Paese, il tessuto delle iniziative è indubbiamente più rarefatto; tuttavia è da ribadire la sollecitazione al Governo affinché si impegni ad interrompere un circolo vizioso tra limitatezza delle attività e scarsità delle risorse erogate. Riguardo infine la lamentata soppressione delle disposizioni relative alle scuole di restauro e la partecipazione del Ministero per i beni e le attività culturali a fondazioni, le perplessità inizialmente emerse sono fugate dal fatto che tali disposizioni siano state introdotte nel decreto legislativo n. 368 del 1998, risultando così già operanti.

Nel ripercorrere poi talune osservazioni maggiormente di dettaglio, ricorda come l'obiezione rivolta alla scansione della copertura finanziaria decorrente dall'anno 1998 sia superata, trattandosi di fondi in conto capitale per i quali può ben aversi tale proiezione temporale. In ordine alle osservazioni mosse circa la disposizione relativa al teatro La Fenice di Venezia e circa l'esatta e congrua utilizzazione e destinazione dei relativi fondi, rileva come si tratti di dare al comune di Venezia adeguata autonomia rispetto a strumenti e finalità prefissati, senza che pertanto siano conferenti, sul piano non politico ma giuridico-amministrativo, i dubbi formulati. Riguardo poi alla asimmetria rilevata circa l'attenzione dello Stato per il restauro della Basilica di Noto e quello della Chiesa della Madonna degli angeli di Cuneo, è da ribadire come la rilevanza invero straordinaria del bene culturale siciliano renda ineludibile l'intervento dello Stato, che peraltro potrebbe ben esplicarsi altresì per l'altro bene culturale richiamato, con un contributo da parte del Ministero al 50 per cento delle spese per il restauro, in conformità alle disposizioni della legge n. 1552 del 1961. Per quanto concerne l'ulteriore questione del riparto tra i sovrintendenti dei proventi dei mutui accesi per la realizzazione degli impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio culturale, appare razionale l'opzione del disegno di legge di non predeterminare in modo rigido tale distribuzione, la quale deve essere invece inserita nel contesto dinamico di un coordinamento amministrativo, improntato agli sviluppi e alle esigenze concrete ed urgenti. Da ultimo, è da ritenere che la disposizione sostitutiva dell'articolo 40 della legge n. 1089 del 1939, ancorchè non inclusa nella prima stesura dello schema di testo unico delle disposizioni normative sui beni culturali (già esaminato dalla Commissione), sia destinata ad essere inclusa nella redazione definitiva.

Conclusivamente, ritiene che sulle questioni emerse nel dibattito, tutte serie e rilevanti, la Commissione possa riconoscersi nelle disposi-

zioni recate dal disegno di legge in esame ovvero procedere all'inserimento di apposite disposizioni in altri disegni di legge sottoposti al vaglio parlamentare. Auspica a tal fine – nel chiedere sia celermente stabilito un termine per la presentazione degli emendamenti – che vi sia da parte di tutti sobrietà nella formulazione di proposte emendative, onde non rallentare l'*iter* del provvedimento.

Il sottosegretario LOIERO si scusa innanzitutto con la Commissione e con la relatrice Manieri per l'assenza del Governo nella seduta antimeridiana odierna, dedicata all'esame dei disegni di legge nn. 2619 e abbinati, di disciplina dell'attività musicale, cagionata da un mero equivoco. Indi ringrazia tutti gli intervenuti per il dibattito sul provvedimento in titolo, che ha indubbiamente arricchito, pur costituendo una terza lettura del provvedimento, l'interpretazione del disegno di legge, il quale innegabilmente reca disposizioni diversificate, che si inseriscono in un quadro normativo in divenire. Pure, molteplici sono gli effetti positivi che ne conseguono, si pensi ad esempio al significato di un Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, per il quale già è stato emanato il bando di gara, risultando vincitrice una personalità di indubbio spessore artistico e professionale. Fa inoltre presente, riprendendo sia pure in ordine sparso talune osservazioni condotte nel corso della discussione, come, per quanto concerne il teatro La Fenice di Venezia, non si possa prevaricare sull'autonomia del comune, intervenendosi così sotto il limitato riguardo di una rimodulazione delle priorità degli interventi. Sul tema del debole sostegno al Mezzogiorno, condivide il disagio emerso, ribadendo peraltro l'impegno ad una nuova e più accurata programmazione del Governo su tale materia. Su altro profilo, quale il reinserimento della previsione relativa all'attività didattica dei musei, fa presente come questo possa ben realizzarsi all'interno del disegno di legge n. 3974, anch'esso all'esame della Commissione, e relativamente a Noto ricorda come una coraltà di interventi delle forze politiche si fosse pronunciata a favore del restauro di quel bene culturale, pur in presenza della competenza della regione siciliana. Ancora, assicura al senatore Brignone che il Governo terrà nel massimo conto l'impegno già assunto, in occasione dell'esame del disegno di legge in prima lettura presso il Senato, circa la Chiesa della Madonna degli angeli in Cuneo, intervenendo nel quadro della programmazione ordinaria specifica nell'anno 2000 con un contributo pari a metà delle spese di restauro. Da ultimo, ribadisce l'attenzione del Governo in ordine alla vicenda del restauro della torre di Pisa e alla proroga dell'attività del comitato per la sua salvaguardia, per il quale peraltro si dovrà stabilire un termine certo, non potendosi esso trasformare in un organo stabile.

Ritiene pertanto che la legge, pur nella varietà delle sue disposizioni rappresenti un significativo e utile provvedimento a favore della tutela e promozione dei beni e delle attività culturali, auspicando così una sollecita approvazione da parte della Commissione.

Il PRESIDENTE domanda ai senatori presenti se vi sia da parte dei diversi Gruppi l'intenzione di presentare emendamenti ovvero se si pos-

sa – considerando che i prescritti pareri sono pervenuti alla Commissione – procedere sin d'ora alla deliberazione del testo.

Il senatore RESCAGLIO dichiara che il suo Gruppo non presenterà emendamenti.

Il senatore BRIGNONE dichiara analogo intendimento e che, invece, presenterà taluni ordini del giorno, riconoscendo al Sottosegretario l'impegno e la sensibilità mostrati per una seria valutazione di tale tipo di indicazione parlamentare.

Il senatore BEVILACQUA comprende l'esigenza di sollecita approvazione del provvedimento, prospettando conseguentemente un termine assai prossimo per la presentazione di emendamenti. Ritiene tuttavia che un margine di tempo, anche per l'eventuale presentazione di ordini del giorno, sia necessario.

Il senatore SENESE ricorda alla Commissione che il 6 e 7 luglio è previsto un grande congresso internazionale relativo alla torre di Pisa. Esprime per questo riguardo la preoccupazione che tale evento si produca nel permanere di una situazione di qualche imbarazzo, quale quella relativa alle vicende del comitato di coordinamento per la salvaguardia di quel bene culturale. Esorta pertanto a procedere tempestivamente all'ulteriore proroga di quell'organo senza ripetere quanto accaduto per l'anno in corso. Tale questione ha una rilevanza che travalica gli schieramenti politici e investe piuttosto l'immagine stessa del paese.

Il senatore ASCIUTTI consente con l'esigenza di speditezza del prosieguo dell'*iter*, rimarcando tuttavia come, di questo, debbano essere tenute a mente altresì talune fasi pregresse. Già in prima lettura egli ritirò gran parte degli emendamenti presentati, dal momento che furono accolti dal Governo taluni ordini del giorno. A distanza ormai di diversi mesi, pone l'interrogativo su quale esito abbia prodotto l'impegno assunto dall'allora rappresentante del Governo in ordine a tali atti di indirizzo. La decisione di non presentare emendamenti non può non essere condizionata – egli rileva – alla previa verifica del rispetto degli impegni presi.

Il sottosegretario LOIERO si riserva di fornire, quanto prima possibile, indicazioni al riguardo, ribadendo peraltro che gli impegni assunti dai suoi predecessori sono appieno recepiti, nella linea della continuità amministrativa, dal nuovo Governo.

Il senatore OCCHIPINTI dichiara che non presenterà alcun emendamento. Scusandosi sin d'ora con la Commissione per la sua assenza dovuta ad impegni di lavoro nella prossima settimana – in cui verosimilmente si giungerà all'approvazione definitiva del provvedimento – plaude al lavoro svolto, che consente di dar risposta a talune problematiche di peculiare rilievo. Tra queste, rammenta altresì la ricostruzione

della Basilica di Noto, i cui lavori, in fase di avanzata esecuzione, potranno ricevere dal provvedimento in esame adeguato sostegno, che finalmente restituisca quel bene culturale al suo originario stato.

Il PRESIDENTE prende atto delle indicazioni rese dai diversi Gruppi, proponendo pertanto di stabilire il termine per la presentazione degli emendamenti per venerdì 25 giugno, alle ore 13.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(3974) BISCARDI ed altri. – Interventi straordinari nel settore dei beni culturali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 17 giugno scorso.

Il PRESIDENTE rende noto che la Commissione bilancio ha reso parere favorevole all'emendamento 3.0.1 (ulteriore nuovo testo), volto ad introdurre un articolo aggiuntivo all'articolo 3.

Il senatore MASULLO rileva come l'approvazione di tale emendamento possa porre rimedio, così come da lui auspicato nella precedente replica sul disegno di legge 3167-B, alla più volte biasimata soppressione, nell'esame di quest'ultimo provvedimento da parte della Camera dei deputati, della disposizione circa l'attività didattica dei musei, cui la Commissione ha mostrato di annettere particolare significato.

Il senatore BEVILACQUA propone che l'emendamento 3.0.1 sia sottoscritto da tutti i Gruppi della Commissione.

Dichiarano di sottoscrivere l'emendamento 3.0.1 (ulteriore nuovo testo) i senatori BEVILACQUA, ASCIUTTI, NAVA, BRIGNONE, OCCHIPINTI, MASULLO, MELE, DONISE, RESCAGLIO, LOMBARDI SATRIANI, MANIERI e MONTICONE.

Il senatore BRIGNONE dichiara il proprio voto favorevole all'emendamento 3.0.1 (ulteriore nuovo testo), sottolineando come questo recepisca l'ispirazione di un emendamento da lui già presentato, in occasione dell'esame in prima lettura del disegno di legge n. 3167 relativo ai nuovi musei.

Si procede indi alla votazione dell'emendamento 3.0.1 (ulteriore nuovo testo), che la Commissione approva.

Concluso l'esame degli articoli, il PRESIDENTE, considerato l'ampio consenso registrato nelle votazioni sul provvedimento in esame, propone di richiederne alla Presidenza del Senato il trasferimento alla sede deliberante, invitando i rappresentanti dei Gruppi a rendere noto il loro orientamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(3136-B) ROGNONI ed altri. – *Interventi a sostegno dell'attività del teatro «Carlo Felice» di Genova e dell'Accademia nazionale Santa Cecilia di Roma*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

La relatrice MANIERI illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, in parte di carattere formale e in parte connesse all'esigenza di aggiornare le modalità di copertura degli oneri finanziari. Ne propone quindi una sollecita approvazione definitiva.

Senza discussione, previa verifica da parte del PRESIDENTE del numero legale, la Commissione approva l'unico articolo di cui consta il disegno di legge, come modificato dalla Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 755, 1547, 2619 E 2821

Art. 1.

Al comma 1, sopprimere le parole: «ivi compresa la musica popolare».

1.4

MONTICONE, RESCAGLIO

Al comma 1, ovunque ricorrano, dopo la parola «popolare» aggiungere la seguente: «contemporanea».

1.3

CORTIANA, MELE

Al comma 1, sostituire la parola «concertistica» con la seguente «cameristica».

1.2

PASSIGLI

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «tale disciplina si applica a tutti i generi musicali moderni, oltre che alla musica lirica, concertistica, sinfonica e contemporanea la quale comprende, fra l'altro, la musica leggera, jazz, folkloristica e popolare».

1.5

MONTICONE, RESCAGLIO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I fonogrammi musicali registrati su disco, nastro e supporti analoghi, quali strumenti di diffusione culturale, costituiscono beni di interesse nazionale».

1.1

ASCIUTTI

Art. 2.

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola «unitariamente».

2.6

PASSIGLI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «senza distinzioni di generi».

2.7

PASSIGLI

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «anche agevolando e promuovendo l'editoria musicale».

2.16

MONTICONE, RESCAGLIO

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: «, unitamente alle regioni, ai comuni e alle province».

2.8

PASSIGLI

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «elabora» con le seguenti: «concorre ad elaborare».

2.17

MONTICONE, RESCAGLIO

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «ed individuando rassegne e festival di elevato valore culturale».

2.9

PASSIGLI

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) incentiva le attività di produzione musicale nazionale, con particolare riferimento alla produzione contemporanea di autori, interpreti ed esecutori nazionali, assicurando forme di rappresentazione o esecuzione anche attraverso protocolli di intesa con le reti radiotelevisive nazionali;».

2.18

MANIERI, Relatore

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «rappresentazione o esecuzione», inserire le seguenti: «ed adeguati spazi dedicati alla musica nell'ambito della programmazione delle reti radio televisive nazionali con particolare riferimento alle nuove produzione musicali nazionali».

2.1

ASCIUTTI

Al comma 2, lettera c), e ovunque ricorra nel testo sostituire le parole «sistema delle residenze multiculturali» con le altre «sistema delle residenze multidisciplinari».

2.19

MANIERI, relatore

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole «sistema delle residenze multiculturali» con le altre «Centro territoriale per la musica».

2.2

ASCIUTTI, BRIGNONE, NAVA

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole «sistema delle residenze multiculturali» con le seguenti: «Centro territoriale per la musica»

2.3

BEVILACQUA, MARRI, PACE

Al comma 3, alinea, sopprimere le parole: «, unitamente alle regioni, ai comuni e alle province,».

2.10

PASSIGLI

Al comma 3, alinea, dopo le parole «riconosce e promuove la produzione», aggiungere le seguenti: «e la distribuzione».

2.11

PASSIGLI

Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: «e dell'opera lirica».

2.12

PASSIGLI

Al comma 3, lettera c) dopo le parole «opera lirica contemporanea» aggiungere le seguenti: «e del Teatro artistico musicale».

2.14

MELE

Al comma 3, lettera c) dopo le parole «opera lirica contemporanea», aggiungere le seguenti: «e del teatro artistico musicale in genere».

2.15

BRIGNONE

Al comma 3, lettera f), dopo la parola «compiti di formazione», aggiungere le seguenti: «, d'intesa con i Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione».

2.4

MARRI, PACE, BEVILACQUA

Al comma 3, lettera f), dopo le parole «compiti di formazione», inserire le seguenti: «, d'intesa con i Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione».

2.5

ASCIUTTI, BRIGNONE, NAVA

Al comma 3, sopprimere la lettera h).

2.13

PASSIGLI

Art. 3.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «il Ministero per i beni e le attività culturali» inserire le seguenti: «, con regolamento adottato di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, sentita la conferenza Stato-regioni».

3.12

MONTICONE, RESCAGLIO

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «senza penalizzazione delle attività esistenti;».

3.8

PASSIGLI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole «artisti ed altri soggetti operanti» con le altre: «e gli operatori».

3.9

PASSIGLI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole «con altre nazioni», inserire le seguenti: «ed incentivi alle imprese fonografiche per la partecipazione a fiere od eventi internazionali».

3.1

ASCIUTTI

Al comma 1, lettera e), dopo le parole «formazione dei musicisti», inserire le seguenti: «, d'intesa con i Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione,».

3.2

ASCIUTTI, BRIGNONE, NAVA

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: «dell'archivio nazionale» fino alla fine della lettera, con le altre: «di repertori, il riordino dei fondi musicali esistenti, la nascita di archivi anche visuali;».

3.10

PASSIGLI

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «dell'archivio nazionale» inserire le seguenti: «e degli archivi regionali con procedure telematiche e».

3.13

MONTICONE, RESCAGLIO

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «popolare contemporanea;», aggiungere le seguenti: «a tale fine, la produzione di video musicali potrà usufruire delle forme di incentivazione già previste dalla normativa per il settore cinematografico».

3.3

ASCIUTTI

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) individua i territori provinciali sprovvisti di strutture teatrali e ne promuove la realizzazione, assumendo i relativi oneri, d'intesa con le realtà locali interessate, anche ai fini dell'attuazione delle relative procedure da svolgersi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge;».

3.4

BEVILACQUA, MARRI, PACE

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) incentiva, in coordinamento con le regioni, la diffusione dei punti vendita di supporti fonografici».

3.5

ASCIUTTI

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) incentiva, in concorso con le regioni, la diffusione dei punti vendita di supporti fonografici».

3.14

MONTICONE, RESCAGLIO

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole «corsi e».

3.6

MARRI, PACE, BEVILACQUA

Al comma 1, lettera h), sostituire la parola: «patrocina» con le seguenti: «promuove, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione e con le regioni».

3.15

MONTICONE, RESCAGLIO

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole «corsi e».

3.7

ASCIUTTI, BRIGNONE, NAVA

Al comma 1, lettera h), aggiungere in fine le seguenti parole: «per ogni genere e forma di espressività musicale».

3.11

CORTIANA, MELE

Aggiungere in fine la seguente lettera:

«h-bis) costituisce un archivio multi mediale di documentazione della espressività musicale in tutti i suoi generi e forme».

3.16

CORTIANA, MELE

Art. 4.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «legislativa ed amministrativa» inserire le seguenti: «esclusa ogni gestione diretta ed indiretta delle attività musicali».

4.6

MANIERI, relatore

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola «assicurano» con le seguenti: «sostengono e promuovono».

4.5

PASSIGLI

Al comma 1 lettera h, sostituire le parole «sistema delle residenze multiculturali» con le altre «sistema delle residenze multidisciplinari».

4.7

MANIERI, relatore

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole «delle residenze multiculturali» con le altre «del Centro territoriale per la musica».

4.1

ASCIUTTI, BRIGNONE, NAVA

Al comma 1, lettera h) sostituire le parole «delle residenze multiculturali» con le seguenti: «del Centro territoriale per la musica».

4.2

MARRI, PACE, BEVILACQUA

Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole «e per la ricerca».

4.3

ASCIUTTI, BRIGNONE, NAVA

Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole «e per la ricerca».

4.4

MARRI, BEVILACQUA, PACE

Art. 5.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «i comuni e le province» inserire le seguenti: «esclusa ogni gestione diretta ed indiretta».

5.9

MANIERI, relatore

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

5.6

PASSIGLI

In subordine all'emendamento 5.6, al comma 1, lettera a), dopo la parola «concorrono» aggiungere le seguenti: «in forma associata».

5.5

PASSIGLI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

5.7

PASSIGLI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

5.1

MARRI, PACE, BEVILACQUA

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

5.2

ASCIUTTI, BRIGNONE, NAVA

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «anche in forma associata, alla» inserire le seguenti: «promozione e al sostegno della».

5.8

PASSIGLI

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «alla distribuzione» con le seguenti: «al sostegno della distribuzione».

5.10

MANIERI, relatore

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole «elaborazione musicale» con le altre «produzione musicale».

5.3

ASCIUTTI, BRIGNONE, NAVA

Al comma 1, lettera e) sostituire le parole «elaborazione musicale» con le seguenti: «produzione musicale».

5.4

MARRI, PACE, BEVILACQUA

Art. 6.

Al comma 2, sostituire la parola «concertistiche» con la parola «cameristiche».

6.1

PASSIGLI

Al comma 2, dopo le parole: «attività musicali, liriche, sinfoniche e concertistiche» aggiungere le seguenti: «e di teatro artistico musicale».

6.2

MELE

Al comma 2, dopo le parole: «attività musicali, liriche, sinfoniche e concertistiche» aggiungere le seguenti: «e di teatro artistico musicale in genere».

6.3

BRIGNONE

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3974

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art.....

1. All'articolo 7 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, i primi due periodi del comma 1 sono sostituiti dai seguenti: Il Ministero per i beni e le attività culturali svolge un pubblico servizio di educazione storico-artistica. Le soprintendenze e le scuole di ogni ordine e grado possono stipulare apposite convenzioni per diffondere la conoscenza e favorire la fruizione del patrimonio storico artistico, scientifico e culturale da parte degli studenti. Le convenzioni fissano le modalità attraverso le quali le istituzioni museali si impegnano ad elaborare percorsi didattici e a preparare materiali e sussidi audiovisivi, che tengano conto della specificità della scuola richiedente e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di alunni disabili.».

3.0.1 (ulteriore nuovo testo)

BISCARDI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1999

299ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Vita.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59» (n. 473)

(Osservazioni alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito dell'esame e rinvio)

(R139 b00, B31ª, 0033°)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Ha la parola il sottosegretario VITA che sottolinea come la scelta di inserire il settore delle comunicazioni in quello più generale delle attività produttive è stata ampiamente dibattuta e fondamentalmente operata per tre ragioni. In primo luogo per una questione di carattere strategico in quanto le comunicazioni telematiche rappresentano un elemento essenziale dello sviluppo e della economia del futuro. In secondo luogo è apparso necessario avvicinare questo settore a quello della produzione, in particolare al commercio con l'estero rispetto al quale i sistemi di telecomunicazione sono una risorsa essenziale. In terzo luogo tale scelta è apparsa necessaria per il superamento di un vecchio modello amministrativo del Ministero delle comunicazioni che abbisogna di una profonda opera di riorganizzazione che meglio può essere operata nel settore delle attività produttive. Sottolinea poi che le telecomunicazioni, nel nuovo modello amministrativo dello Stato centrale, acquisiscono il settore dell'editoria. Il Governo ha cioè operato nell'idea di portare ad unità una serie di compiti in materia di telecomunicazioni al momento sparse

in più Dicasteri. È invece stata scartata l'idea di un accorpamento di questo settore a quello delle infrastrutture al fine di evitare di identificare la comunicazione con la rete telematica e per valorizzare, invece, il valore aggiunto dei servizi e della produzione. Sarà ovviamente necessario, per quanto riguarda la parte amministrativa riguardante le licenze, le autorizzazioni e le installazioni, studiare una forma di integrazione tra i due differenti settori delle attività produttive e delle infrastrutture, soprattutto in periferia, ma questo problema rappresenta soltanto un piccolo segmento del problema delle comunicazioni. Nell'operare la scelta sopra illustrata si è peraltro valutato che anche il settore postale, nella sua parte innovativa, meglio si colloca nel settore delle attività produttive piuttosto che in quella di mera rete.

Sull'intervento del Sottosegretario si apre un dibattito incidentale nel quale interviene il PRESIDENTE che sottolinea come sia legittimo il sospetto che la scelta operata dal Governo sia volta a mantenere, così come è, la struttura amministrativa del Dicastero delle comunicazioni isolando un'unica struttura a rete nel settore delle attività produttive. D'altra parte sottolinea come le strutture a rete siano tutte finalizzate alla produzione di servizi e come in questo la rete telematica non si differenzi affatto dalle altre reti di comunicazione, tale logica potrebbe infatti comportare un inserimento dell'intero settore delle infrastrutture a rete in quello delle attività produttive.

Il senatore FALOMI chiede anzitutto se nell'operare la scelta illustrata dal Sottosegretario il Governo si sia avvalso di studi di natura tecnico-scientifica e se tali studi siano conoscibili da parte del Parlamento. Sottolinea quindi come, effettivamente, esista una difficoltà nel separare nettamente le infrastrutture dai loro contenuti produttivi. Ritiene tuttavia che un'ottica unitaria nella gestione delle reti fisiche e immateriali sia necessaria e distinta da quella che invece normalmente governa le attività produttive. Ad esempio il Ministero dei lavori pubblici si occupa attualmente di rete stradale e del codice della strada, e non invece delle attività produttive sostenute dalla rete di comunicazione stradale, in quanto il codice della strada detta la disciplina generale sull'utilizzo della rete stessa.

Il sottosegretario VITA replica brevemente sottolineando che il tema è assai complesso e che la necessità di una profonda innovazione della struttura delle comunicazioni è proprio quella che ha condotto alla scelta operata dal Governo. Si è inoltre tentato di ribadire, con la collocazione nel settore delle attività produttive, la profonda specificità della rete telematica rispetto alle altre infrastrutture sia per gli aspetti di evoluzione economica che la connotano sia per evitare l'omologazione ad altre reti, che implicherebbe probabilmente la mancanza di quel cambiamento invocato dal presidente Petruccioli. Rispondendo quindi ad una domanda del senatore Terracini in merito alla disciplina degli altri Paesi europei fa presente che le strutture amministrative centrali di questi Paesi sono organizzate sia con un inserimento delle reti telematiche nel set-

tore delle attività produttive sia, al contrario, con l'inserimento di questo settore in quello delle infrastrutture. La specificità italiana è rappresentata dal fatto che, pur essendo collocata nel settore delle attività produttive, la rete telematica mantiene tuttavia anche compiti sull'emittenza ed acquisisce quelli sull'editoria mentre in altri Paesi questi settori sono collocati in altre parti della struttura amministrativa.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1999

269ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole, Fusillo.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(4065) Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, recante disposizioni straordinarie ed urgenti per la pesca in Adriatico
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 giugno scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 (inseriti nel fascicolo di emendamenti pubblicato in allegato al resoconto della seduta di ieri) sono stati ritirati ed informa che i presentatori hanno riformulato l'emendamento 1.1 in un nuovo testo (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna), sul quale deve pervenire il parere della 5ª Commissione.

Il senatore PIATTI, dopo aver aggiunto la firma all'emendamento 1.1 (nuovo testo), alla luce del dibattito già svoltosi sull'originario emendamento, dichiara di ritirare l'emendamento 1.1 (nuovo testo) ai fini di una eventuale ripresentazione davanti all'Assemblea, chiedendo comunque l'impegno al Governo ad approfondire, per l'esame davanti all'Assemblea, la questione al fine di identificare una soluzione praticabile.

Il sottosegretario FUSILLO assicura l'impegno in tal senso, precisando che il ministro De Castro ha già fatto ricorso sul regolamento comunitario che ha bloccato per un mese la pesca del tonno, cui fa riferimento l'emendamento in questione.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto dell'impegno del rappresentante del Governo, informa che sostituirà il relatore, senatore Barrile, per il momento trattenuto da concomitanti impegni imprevisti.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2 del Regolamento, avverte che, essendo stati ritirati tutti i restanti emendamenti, porrà in votazione l'emendamento 1.6, sul quale era stato espresso parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo.

Tale emendamento è accolto all'unanimità.

La Commissione, all'unanimità, conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea, sul provvedimento con le modifiche accolte, autorizzandolo altresì a richiedere l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, preso atto che non è stato ancora raggiunto il numero legale prescritto per la prosecuzione dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis, della proposta concernente le linee di indirizzo per l'agrumicoltura italiana, iscritta all'ordine del giorno, sospende brevemente la seduta.

La seduta sospesa alle ore 14,55 è ripresa alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta concernente: «Linee programmatiche di indirizzo e di intervento per l'agrumicoltura italiana» (n. 464)

(Parere al Ministro per le politiche agricole, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 2 dicembre 1998, n. 423. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con condizioni)

(R139 b00, C09ª, 0011ª)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 giugno scorso.

Il PRESIDENTE relatore, ricordato che nella precedente seduta erano intervenuti i senatori Minardo, Cusimano, Barrile, Bucci, Preda, Saracco e Antolini, nessun altro chiedendo di parlare, dichiara chiusa la discussione generale.

In sede di replica dichiara preliminarmente di non condividere i giudizi, troppo «taglianti e stagionali», di alcuni senatori intervenuti nel dibattito in merito all'operato del Governo a favore del settore primario, osservando che tali valutazioni non trovano alcun riscontro nell'opinione pubblica italiana e internazionale.

Ribadisce quindi la proposta di un parere favorevole, con alcune precise condizioni, ricordando, in relazione al problema sollevato dei ritardi registrati, che alcuni mesi sono decorsi perché il decreto-legge ori-

ginariamente proposto dal Governo è stato «bloccato» dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Preliminarmente ribadisce che il programma del Governo costituisce una risposta innovativa rispetto alle politiche seguite nel passato che favorivano maggiormente la trasformazione industriale e gli ammassi, e che è condivisibile l'obiettivo strategico di puntare sul prodotto fresco di qualità, che ha le maggiori possibilità di sbocco sui mercati; in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo sono altresì condivisibili gli obiettivi strategici proposti dal Governo ed in particolare quello di riqualificare l'agrumicoltura delle aree vocate, di riorganizzare gli operatori in ambito commerciale, di potenziare le strutture organizzative delle produzioni tipiche, sviluppando politiche di promozione e sostegno alle strategie di penetrazione commerciale, come pure vanno potenziate le strutture delle organizzazioni dei produttori. Sul piano dei rapporti istituzionali, condivide altresì l'esigenza di una forte intesa istituzionale fra regioni, Stato e Unione europea, per impegni specifici e complementari.

Sul piano delle risorse finanziarie necessarie per rendere operative le scelte strategiche, il parere favorevole è inoltre condizionato alla assegnazione al piano agrumicolo di una cornice finanziaria pluriennale di durata almeno quinquennale, dotata di conseguenti, adeguate risorse finanziarie: per tale obiettivo vanno utilizzati, oltre gli stanziamenti recati dalla citata legge n. 423 (anche da rifinanziare), anche le risorse provenienti dai nuovi fondi strutturali fino al 2006, le risorse di competenza della sfera regionale (da inserire in appositi piani) e quelle rivenienti dalla programmazione negoziata, estesa con il decreto legislativo n. 173 del 1998 anche al settore agricolo. Sempre in ordine alla ripartizione delle risorse inserite nel piano per i primi interventi, il parere favorevole è altresì condizionato alla riduzione degli stanziamenti destinati allo schedario agrumicolo e alla conseguente attribuzione di risorse (pari al 35-40 per cento dello stanziamento complessivo) a interventi concreti a favore delle imprese, quali in particolare i reimpianti e le riconversioni varietali, l'ammodernamento delle aziende nelle zone vocate e i piani di espianto e di ristrutturazione delle aziende agrumicole nelle zone non vocate (utilizzando a tal fine tutte le risorse cui ha già fatto riferimento nella relazione introduttiva ed in particolare quelle rese disponibili, oltre che dal decreto legislativo n. 173 del 1998 per le imprese in crisi, dal Fondo sociale europeo).

Dopo una breve interruzione del senatore CUSIMANO (che segnala l'esigenza di potenziare l'offerta di «primizie e tardivi»), il PRESIDENTE relatore ribadisce che tali misure devono includere anche l'ampliamento della fascia temporale di offerta dei prodotti agrumicoli di qualità. Quanto al riparto delle risorse, ribadisce che il parere favorevole è altresì condizionato alla destinazione di maggiori risorse ai consorzi per i prodotti di qualità, e alla piena e tempestiva attuazione di quanto previsto, in materia di riduzione dei costi di produzione dal citato decreto n. 173, le cui risorse ora affluiscono (in base all'articolo 25 della leg-

ge n. 144 del 1999) nel neoistituito Fondo per lo sviluppo in agricoltura, le cui risorse vanno adeguatamente rifinanziate. Sottolineato che per il settore delle infrastrutture e dei trasporti, occorre impegnare il Governo a raccordare meglio la politica a favore del Sud con le esigenze del settore primario, ribadisce che ulteriori condizioni, da inserire nel parere, riguardano: la realizzazione di un più ampio riequilibrio tra produzioni continentali e mediterranee, una riforma dei regolamenti comunitari in materia di ortofrutta e di settore agrumicolo, al fine di garantire misure urgenti e concrete di aiuto diretto ai produttori, la piena attuazione dei punti comuni (relativi al settore agrumicolo) previsti nelle mozioni di maggioranza e di opposizione, approvate dal Senato il 4 febbraio 1999 nel corso del dibattito sulla PAC e le politiche euromediterranee; la realizzazione di regole eque, nei processi di liberalizzazione in atto anche in sede di OMC, in materia di tutela ambientale, di lavoro e di condizioni igienico-sanitarie.

Il sottosegretario FUSILLO, intervenendo in sede di replica, nel ricordare che il Piano risulta comunque suddiviso in due parti e che non costituisce una mera risposta ai problemi contingenti ed immediati, sottolinea che lo stanziamento previsto costituisce l'inizio di un percorso più lungo e configura in particolare una soluzione di carattere strategico per il settore agrumicolo. Rilevata comunque l'esigenza di garantire trasparenza nei processi produttivi con la realizzazione dello schedario agrumicolo e di far decollare le misure previste anche nel campo della ricerca, dichiara di prendere atto delle esigenze manifestate dal Presidente nella sua proposta di parere in ordine alla destinazione di una maggiore percentuale dello stanziamento inizialmente previsto, per misure di carattere strutturale, obiettivo cui sono comunque finalizzati gli interventi finanziari previsti nei Fondi strutturali.

Il PRESIDENTE relatore avverte che si passerà alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato al relatore.

Il senatore GERMANÀ, pur dichiarando di essere convinto della perfetta buona fede del Presidente relatore, ribadisce un giudizio negativo su un Piano, richiesto già dal 1997, che si presenta comunque tardivo e inefficace a fronte di uno sbilancio che appare incolmabile nelle esportazioni agrumicole per esempio fra la Spagna e l'Italia. Nel ricordare come in passato molte delle risorse che dovevano essere stanziate per il settore si sono tradotte in un uso improprio e quindi inefficace per i produttori, ribadisce che le proposte del Governo non sono adeguate a risolvere i gravissimi problemi dell'agrumicoltura (che forse richiederebbero intese con gli altri paesi produttori) e pertanto preannuncia che si asterrà.

Il senatore MINARDO, pur condividendo alcune osservazioni svolte dal Presidente relatore, ribadisce che il Piano appare redatto solo sulla carta e in particolare ritiene assurda la destinazione di ben 16 miliardi allo schedario agrumicolo che gli risulta già realizzato da altra società.

Potrà votare pertanto la proposta di parere solo a fronte di una drastica riduzione degli stanziamenti finalizzati per lo schedario e solo se il Piano avrà un respiro quinquennale.

Dopo che il PRESIDENTE relatore ha ribadito che si potrebbe portare da 16 a 8 miliardi tale stanziamento, ha nuovamente la parola il senatore MINARDO il quale ritiene sufficiente per tale finalità uno stanziamento di soli 5 miliardi.

Il senatore BUCCI, dissentendo da tali valutazioni, ribadisce che uno strumento programmatico che sia veramente tale si deve basare su un quadro certo di interventi programmatici e di risorse finanziarie, mentre il documento presentato dal Governo contiene affermazioni molto contraddittorie ed è carente di reali meccanismi di incentivazione dei flussi produttivi e di esportazione (recentemente ridottisi del 90 per cento). Dichiarato comunque di convenire sul rilievo del senatore Preda di ristrutturare la fase della commercializzazione, ribadisce che anche per gli anni successivi al primo vanno stanziati 70 miliardi annui e, nel richiamare anche il problema di evitare il prodursi di residui passivi, preannuncia l'astensione.

Il senatore CUSIMANO rileva che il Piano in esame non può essere «buttato via», in quanto contiene comunque prime limitate risorse per interventi, che certo richiedono ben maggiori risorse finanziarie. Ricorda altresì il voto del Senato sulle mozioni, cui ha fatto riferimento il Presidente relatore, in materia di prodotti euromediterranei, di cui auspica il Governo vorrà tenere pienamente conto all'atto della rinegoziazione degli accordi con alcuni paesi euromediterranei, quali ad esempio l'Egitto, ed è solo alla luce dell'assunzione di tale impegno che è indotto ad un voto favorevole, invitando comunque il Presidente relatore a inserire un preciso impegno al Governo per finalizzare i 700 miliardi previsti fino al 2006 in Agenda 2000. Si sofferma quindi sul problema dell'ampliamento della fascia temporale di produzione degli agrumi, sull'esigenza di incidere adeguatamente sui costi di produzione e, pur ritenendo che lo stanziamento previsto non può che costituire un primo intervento, che richiederà necessariamente passi successivi, alla luce delle considerazioni svolte, preannuncia un voto favorevole da parte del Gruppo Alleanza Nazionale, ritenendo comunque un risultato importante l'avere posto la questione agrumicola all'attenzione del Parlamento.

Il senatore PREDA, nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo, fa rilevare al senatore Bucci che il Piano intende promuovere l'imprenditorialità privata e, richiamandosi all'osservazione del senatore Cusimano in ordine ai fondi di Agenda 2000, invita comunque la Commissione ad affrontare tempestivamente la tematica posta dai nuovi Fondi strutturali (fra cui quello per lo sviluppo rurale), i cui regolamenti attuativi sono in corso di emanazione.

Il PRESIDENTE relatore, accertata la presenza del numero legale richiesto ai sensi dell'articolo 30, comma 2, avverte che porrà in vota-

zione il conferimento del mandato a redigere un parere favorevole con le condizioni già espone e in particolare a condizione che per la realizzazione di interventi concreti (quali reimpianti e riconversioni nelle zone vocate e piani di espanto e ristrutturazione) siano stanziati 40 miliardi; che siano raddoppiati i fondi per la costituzione dei consorzi di tutela dei prodotti agrumicoli DOP e IGP; che i fondi per lo schedario agrumicolo siano dimezzati e che il Governo si impegni ad utilizzare a favore del settore un adeguato e congruo ammontare delle risorse stanziate con i fondi di Agenda 2000 fino al 2006.

La Commissione, a maggioranza, conferisce al Presidente relatore il mandato a trasmettere un parere favorevole con le condizioni del tenore da lui proposte.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 4065

al testo del decreto-legge

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «14 maggio 1999» con le altre: «1° maggio 1999».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «lire 60.000 milioni» con le altre: «lire 60.200 milioni».

1.1 (Nuovo testo)

VISERTA COSTANTINI, SARACCO

INDUSTRIA (10ª)

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1999

248ª Seduta

Presidenza del Presidente

CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Morgando.

Intervengono altresì, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Giuseppe Bono, direttore generale della Finmeccanica, accompagnato dai dottori Luigi Roth, responsabile del settore trasporti e Claudio Lourier, responsabile delle relazioni istituzionali.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE DELIBERANTE

(3946) DENTAMARO ed altri. – *Disposizioni urgenti di proroga dei termini ed altre agevolazioni tributarie e previdenziali per i soggetti residenti nella regione Puglia a seguito degli eventi bellici nei territori della Repubblica Jugoslava*

(3951) SPECCHIA ed altri. – *Misure urgenti per il rilancio delle attività turistiche della Puglia danneggiate dagli eventi bellici nel Kosovo*

(3972) SPECCHIA ed altri. – *Misure urgenti a favore del turismo, proroga di termini e agevolazioni tributarie e previdenziali per i settori produttivi della regione Puglia danneggiati dalla guerra dei Balcani*, fatto proprio dal Gruppo di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1 del Regolamento, nella sua seduta pomeridiana dell'Assemblea del 5 maggio 1999

(4019) BUCCIERO ed altri. – *Disposizioni per il rilancio del turismo nella costa adriatica danneggiata dagli eventi bellici del Kosovo*

(4061) MIGNONE ed altri. – *Misure urgenti a favore del turismo e proroga di termini e agevolazioni tributarie e previdenziali per i settori produttivi dei Comuni danneggiati dalla guerra nei Balcani*

(4085) BIANCO. – *Erogazione di contributi ai comuni a vocazione turistica per i danni economici subiti a causa degli eventi bellici in corso nei Balcani*

(4108) ERROI ed altri. – Provvedimenti in favore del settore turistico-alberghiero della Puglia

(Discussione congiunta e approvazione di un testo unificato con modificazioni con il seguente titolo «Interventi urgenti per il rilancio delle attività turistiche ed agevolazioni tributarie per i settori produttivi danneggiati nella guerra nei Balcani»)

Il presidente CAPONI ricorda che i disegni di legge in titolo sono stati assegnati, su richiesta della Commissione, in sede deliberante e che la Commissione è stata autorizzata a procedere immediatamente alla loro discussione. Propone di assumere, quale testo base, quello risultante dalle modifiche al testo unificato accolte nel corso della seduta di ieri.

Conviene la Commissione.

Il presidente CAPONI informa quindi la Commissione sul contenuto dei pareri resi dalle Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio, precisando che le condizioni poste, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione Bilancio, risultano già recepite nel testo base. Presenta, inoltre, l'emendamento 1.10 finalizzato a modificare l'articolo 1 nel senso richiesto dal parere della Commissione Affari Costituzionali.

Propone altresì di considerare come svolta la discussione generale richiamando quella effettuata sui disegni di legge in sede referente e di passare all'esame dell'emendamento all'articolo 1 e successivamente alla votazione degli articoli del testo unificato.

Concorda la Commissione.

Il sottosegretario MORGANDO precisa che la formulazione dell'articolo 1 contenuta nel testo appare preferibile a quella derivante dalla approvazione dell'emendamento 1.10. Non si oppone, comunque, alla modifica proposta.

Previa verifica della sussistenza del numero legale, l'emendamento 1.10 viene quindi posto ai voti e approvato.

Viene successivamente posto ai voti e approvato, nel testo modificato, l'articolo 1.

Con distinte votazioni e previo parere favorevole del rappresentante del Governo sono poi approvati senza modifiche gli articoli 2, 3, 4 e 5.

Il senatore PAPPALARDO illustra quindi il seguente ordine del giorno:

«La 10^a Commissione del Senato,

in occasione dell'esame del testo unificato del disegno di legge recante interventi urgenti per il rilancio delle attività turistiche ed agevo-

lazioni tributarie per i settori produttivi danneggiati dalla guerra nei Balcani,

atteso che con tale specifico provvedimento legislativo sono previsti interventi finalizzati al rilancio delle attività turistiche ed agevolazioni tributarie per i settori produttivi danneggiati dalla guerra nei Balcani, con particolare riguardo ai territori della regione Puglia e del lago di Garda.

Considerato che con detto provvedimento si interviene solo per alcuni aspetti dei danni indotti, in particolare nel settore turistico alberghiero dalla situazione di crisi verificatasi a seguito delle vicende belliche e, più complessivamente, dalla crisi che ha interessato l'intera area dei Balcani.

Tutto ciò premesso, si chiede al Governo di provvedere, attraverso specifici atti amministrativi, ad interventi finalizzati al miglioramento ed adeguamento delle strutture turistico alberghiere localizzate nel territorio della regione Puglia, implementando le risorse della legge 19 dicembre 1992, n. 488 destinate a tale scopo, nonché per interventi di miglioramento delle dotazioni infrastrutturali.

(0/3946-3951-3972-4019-4061-4085-4108/1/10)

PAPPALARDO

Il sottosegretario MORGANDO dichiara di concordare con il contenuto dell'ordine del giorno.

L'ordine del giorno viene successivamente posto ai voti e approvato.

Si passa poi alle dichiarazioni di voto sul testo nel suo complesso.

Il senatore AZZOLLINI dichiara il proprio voto favorevole, osservando che per la prima volta le misure contenute nel testo in esame sono rivolte anche ad introdurre misure di sostegno per l'economia e lo sviluppo delle aree più direttamente interessate dalle conseguenze negative dei recenti eventi bellici. Si tratta di un intervento ancora parziale che costituisce solo un primo passo nella direzione di affrontare in modo efficace la difficile realtà esistente in aree del paese che hanno assunto un impegnativo ruolo «di frontiera». È essenziale, comunque, che tali misure diventino operative con urgenza.

Esprime, infine, la propria soddisfazione per il contenuto dell'ordine del giorno testè accolto, che mira a valorizzare strumenti di incentivazione di carattere automatico, per i quali la sua parte politica ha sempre manifestato una netta preferenza.

Il senatore DE LUCA Athos considera estremamente positivo l'impegno con cui la Commissione ha esaminato le proposte di intervento a favore delle aree maggiormente colpite dai recenti eventi bellici. Auspica che l'*iter* parlamentare possa concludersi in tempi

rapidi e che le norme assumano carattere di operatività con immediatezza.

Il senatore PAPPALARDO, nel dichiarare il proprio voto favorevole, sottolinea che l'efficacia delle misure proposte è condizionata dalla loro rapida approvazione e attuazione. Si augura quindi che tutte le parti politiche e il Governo si adoperino in tal senso.

Il senatore SPECCHIA, dopo aver ringraziato la Commissione per la tempestività con cui ha esaminato i numerosi disegni di legge in titolo, evidenzia come l'insieme degli interventi previsti nel testo in via di approvazione rappresentino un segnale positivo che però costituisce una risposta ancora molto parziale rispetto alle gravi difficoltà e alle esigenze in atto soprattutto nella regione Puglia.

La Commissione approva, infine, il testo nel suo complesso.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C10ª, 0027ª)

Il presidente CAPONI avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento della procedura informativa. Comunica, altresì, che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie tale proposta e conseguentemente viene adottata tale forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul processo di privatizzazione delle imprese pubbliche e a partecipazione statale: audizione del Direttore Generale della FINMECCANICA
(R048 000, C10ª, 0003ª)

Riprende l'indagine conoscitiva sul processo di privatizzazione delle imprese pubbliche e a partecipazione statale sospeso nella seduta del 1º ottobre 1998.

Il presidente CAPONI, dopo aver ricordato i temi della audizione, concernenti le aziende del settore ferroviario della Finmeccanica, dà la parola al direttore generale dottor Bono.

Il dottor BONO si sofferma quindi sulla situazione delle società Breda Costruzioni Meccaniche e Ansaldo Trasporti descrivendo lo sviluppo del processo di fusione in corso e delineando le gravi difficoltà del settore. In particolare, osserva che l'insufficienza delle commesse interne rende molto problematica la programmazione delle attività e che l'apertura dei mercati ha costituito un'ulteriore difficoltà nella individua-

zione dei livelli di domanda. D'altra parte, il mercato estero si presenta in termini estremamente competitivi, con la presenza di concorrenti molto strutturati e con impedimenti di carattere protezionistico in taluni paesi. Tuttavia, le potenzialità del settore sono positive, a condizione che si realizzi una ristrutturazione delle aziende finalizzata a migliorarne l'efficienza.

Fa presente che il piano di ristrutturazione predisposto e accolto anche dalle organizzazioni sindacali nazionali mira appunto a creare le condizioni per una piena competitività delle aziende nel momento in cui vi sarà un recupero della domanda. Ricorda che in Italia le aziende della Finmeccanica del settore operano su 16 siti produttivi e che il piano di ristrutturazione prevede una riduzione di tale frammentazione ed esuberi per circa 500 addetti, per i quali è previsto un piano di mobilità con prospettive di reimpiego e di parziale reinserimento nelle stesse aziende.

Il dottor ROTH integra quindi l'esposizione del Direttore Generale sottolineando che i gruppi concorrenti del settore ferroviario hanno attuato riduzioni nell'ordine del 25 per cento degli addetti e che la fusione in corso di realizzazione fra la Breda Costruzioni e la Ansaldo Trasporti consentirà la realizzazione di una società integrata con buone prospettive di sviluppo. Ricorda che è già in atto una ripartizione delle attività nelle tre divisioni sistemi, veicoli e segnalamento con un impiego complessivo di 7.000 addetti nei 16 siti produttivi italiani; si aggiungerà poi una ulteriore divisione di *service* con competenze nella manutenzione e riabilitazione delle macchine. Precisa, inoltre, che il piano di ristrutturazione è articolato in quattro anni e che esso tiene conto, nei limiti del possibile, della situazione delle diverse realtà produttive.

Rivolgono quesiti e richieste di chiarimento agli intervenuti i senatori TRAVAGLIA, MICELE, PAPPALARDO, DE LUCA Athos e MUNGARI.

Il senatore TRAVAGLIA chiede se sia stata compiuta una simulazione delle prospettive produttive delle aziende a ristrutturazione conclusa. Ciò anche tenendo conto del fatto che i maggiori concorrenti internazionali registrano, nonostante la razionalizzazione organizzativa attuata, gravi perdite di bilancio.

Il senatore MICELE, pur comprendendo l'esistenza di difficoltà derivanti dal divario tra la situazione esistente e l'esigenza di presentarsi in modo competitivo di fronte agli impegni futuri, ritiene che debba essere fatta chiarezza sulle prospettive produttive di importanti siti industriali situati nel Mezzogiorno, tra cui, ad esempio, la Ferrosud di Matera. Si tratta di realtà produttive con caratteristiche estremamente positive di cui non andrebbe disperso il patrimonio di esperienza e di professionalità. Si richiama al riguardo anche alle recenti dichiarazioni del Ministro dei trasporti, che ha assicurato l'avvio di

importanti commesse nel settore ferroviario e la permanenza della Ferrosud nella società Ansaldo.

Il senatore PAPPALARDO precisa che sulle prospettive industriali del settore ferroviario la Commissione procederà anche alla audizione del Ministro dell'industria. Ciò appare indispensabile al fine di eliminare quella indeterminatezza sul futuro del settore che ancora permane. Sottolinea, al riguardo, come nelle stesse audizioni dei rappresentanti della Finmeccanica siano state delineate prospettive non sempre coincidenti. Pur nelle difficoltà di mercato che sono state rappresentate, andrebbero, a suo avviso, mantenuti fermi alcuni punti chiave del processo di ristrutturazione in corso.

Chiede, pertanto, se le scelte contenute nel piano di ristrutturazione, che sembrano penalizzare soprattutto i siti produttivi del Mezzogiorno, siano di natura esclusivamente aziendale, quali siano le forme di protezionismo utilizzate in altri paesi e quali ipotesi di alleanze con altre società o di privatizzazioni si intravedono per il futuro.

Il senatore DE LUCA Athos sottolinea la contraddittorietà esistente tra le difficoltà di mercato che sono state descritte e le enormi esigenze e potenzialità di sviluppo che dovrebbero caratterizzare il settore ferroviario. Di fronte ai gravi problemi che scaturiscono dalla utilizzazione ormai non più sostenibile del trasporto su gomma, occorrerebbe assumere scelte politiche molto nette a favore del trasporto su rotaia sia per le grandi percorrenze che per le città. Chiede se vi siano segnali positivi in tal senso e se sono stati messi a punto prodotti in grado di fronteggiare adeguatamente tali richieste.

Il senatore MUNGARI chiede di avere informazioni sulla definizione del contenzioso relativo ai rapporti tra la Finmeccanica e l'EFIM.

Il dottor ROTH replica ai senatori Travaglia e Pappalardo precisando che l'andamento del mercato del settore ferroviario presenta caratteristiche di rilevante ciclicità. Tuttavia, il segno complessivo di tale andamento è positivo, tale cioè da rendere perseguibili obiettivi di produzione accettabili. È evidente che, per fronteggiare le dimensioni di produzione richieste da una competitività di carattere globale, occorrerà considerare ipotesi di alleanze industriali.

In risposta al senatore De Luca Athos fa presente che la legge sulle metropolitane non ha ancora avuto attuazione e che da parte della Finmeccanica si è compiuto un considerevole sforzo per realizzare prodotti in grado di corrispondere alle esigenze di natura ambientale fortemente avvertibili nelle realtà cittadine.

Il dottor BONO, con riferimento alle osservazioni e alle richieste di chiarimento del senatore Micele, fa presente che gli stabilimenti situati nel Mezzogiorno sono sorti in un periodo storico nel quale l'andamento delle commesse interne era completamente diverso. Precisa, al riguardo, che il fatturato delle aziende della Finmeccanica è pari oggi a circa

2.200 miliardi, di cui solo 1.000 miliardi possono derivare realisticamente dal mercato interno. Vi è quindi un obbligo di delocalizzazione, da realizzare peraltro con gravi difficoltà derivanti anche dalla richiesta di rilevanti compensazioni industriali da parte dei paesi in cui si realizzano gli investimenti. È altresì indispensabile uno sforzo di specializzazione e di collegamento, da cui non potrà che derivare, per le aziende situate in Italia, una attività volta prevalentemente a realizzare la integrazione dei vari aspetti della produzione. Sempre di più, infatti, la domanda non riguarda il singolo prodotto, ma la realizzazione di un servizio complessivo.

Relativamente a talune osservazioni del senatore Pappalardo, precisa che la maggior parte dei siti industriali del settore trasporti della Finmeccanica è situata al Sud ed è per questa ragione che il piano industriale riferisce la riduzione dei siti soprattutto alle aree meridionali. Nel rivendicare la piena coerenza delle decisioni del Gruppo, osserva che la divisione in tre aree della produzione non è finalizzata ad una suddivisione successiva anche di carattere societario. Quanto alle maggiori difese della aziende nazionali presenti in altri paesi, precisa che esse si sono realizzate soprattutto attraverso l'anticipazione delle commesse a momenti precedenti alla introduzione dell'obbligo concernente le gare internazionali. Si riserva, infine, di fornire alla Commissione la documentazione sul contenzioso con l'EFIM richiesta dal senatore Mungari.

Il presidente CAPONI ringrazia i rappresentanti della Finmeccanica per il loro intervento e li congeda.

Il seguito dell'indagine conoscitiva viene infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

**TESTO ACCOLTO DALLA COMMISSIONE
IN SEDE REFERENTE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 3946-3951-3972-4019-4061-4085-4108**

Interventi urgenti per il rilancio delle attività turistiche ed agevolazioni tributarie per i settori produttivi danneggiati dalla guerra nei Balcani

Articolo 1.

1. Per far fronte alla grave flessione dei flussi turistici nelle località turistiche della costa adriatica e del lago di Garda, derivante dalla guerra nel Kosovo e dalle vicende belliche che interessano l'area dei Balcani, il Dipartimento del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a concedere un contributo di 30 miliardi di lire all'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) per la elaborazione e realizzazione, entro 30 giorni, di concerto con le regioni interessate, di uno specifico piano di promozione a sostegno dell'offerta turistica dell'area prima richiamata.

Articolo 2.

1. Per far fronte alla grave flessione dei flussi turistici nella regione, è concesso alla Regione Puglia un contributo di 20 miliardi di lire, per l'anno 1999, per l'attuazione di un programma, finalizzato all'offerta di pacchetti turistici agevolati, caratterizzati da significative riduzioni dei costi relativi a tariffe aeree, ferroviarie, marittime ed autostradali.

Articolo 3.

1. In favore delle imprese esercenti attività turistico alberghiere, ivi comprese anche residenze estive, strutture di ospitalità agriturismo, campeggi e stabilimenti di balneazione, in qualsiasi forma costituite, localizzate nella regione Puglia e sul lago di Garda, sono sospesi sino al 30 novembre 1999 i termini amministrativi relativi ai versamenti, diretti o tramite ruolo, di natura tributaria, ivi compresi i versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, nei confronti di pubbliche amministrazioni, enti locali ed enti pubblici, anche agli effetti della riscossione delle imposte e tasse erariali e locali. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avverrà,

senza aggravio di sanzioni, interessi od altri oneri. Non si fa comunque luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte in pendenza della sospensione dei termini di cui al presente articolo.

2. In favore delle imprese di cui al comma precedente l'applicazione delle disposizioni concernenti modalità di accertamento mediante parametri per la determinazione presuntiva di ricavi previste dall'articolo 3 commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché l'effettuazione per l'anno 1999 degli accertamenti sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 427, e successive modificazioni, deve tener conto della particolare situazione di crisi economica e produttiva venutasi a creare a seguito delle vicende belliche che hanno interessato l'area dei Balcani.

Articolo 4.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge pari a lire 50 miliardi si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni.

Articolo 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

EMENDAMENTO
AL TESTO UNIFICATO DEI DISEGNI DI LEGGE
NN. 3946-3951-3972-4019-4061-4085-4108

Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Per far fronte alla grave flessione dei flussi turistici nelle località turistiche della costa adriatica e del lago di Garda, derivante dalla guerra nel Kosovo e dalle vicende belliche che hanno interessato l'area dei Balcani, è concesso un contributo di 30 miliardi di lire alle regioni e province autonome interessate per la elaborazione e realizzazione, con il coordinamento dell'ENIT, entro 30 giorni, di uno specifico piano di promozione a sostegno dell'offerta turistica.

2. Al riparto dei fondi si provvede con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, assunto d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome».

1.10

IL RELATORE

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1999

355^a Seduta

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(3230) MACERATINI ed altri. – *Provvedimenti urgenti in materia di previdenza ed assistenza forense*

(3231) MACERATINI ed altri. – *Modifica dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 319, sull'elezione del Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense*

(3483) CALVI ed altri. – *Modifica alle norme della previdenza forense*

(400) PREIONI. – *Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141*

– e petizione n. 509 ad essi attinente.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 maggio 1999.

Il senatore Roberto NAPOLI, relatore per i disegni di legge nn. 3230, 3231 e 3483 presenta, anche a nome del senatore Gruosso, relatore per i profili attinenti al disegno di legge n. 400, una nuova stesura dello schema di testo unificato, che modifica per alcuni aspetti, di carattere formale, quello da lui depositato nella seduta del 2 giugno 1999.

Propone quindi di procedere all'audizione dei rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e dell'Associazione nazionale avvocati pensionati (ANAP), per acquisire le rispettive valutazioni in ordine allo stesso testo. Ove necessario, il programma delle audizioni potrebbe essere integrato con la partecipazione di altri soggetti, ed in particolare l'Ordine degli avvocati, il Consiglio nazionale forense e l'Organismo unitario dell'avvocatura.

Si rimette poi alla Commissione per ciò che attiene alla scelta delle modalità per lo svolgimento delle audizioni.

Il PRESIDENTE rileva in primo luogo come la sede più appropriata per le audizioni sia l'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai relatori, restando inteso che alle riunioni potranno partecipare anche altri senatori interessati. Suggerisce poi di circoscrivere l'ambito dei soggetti da audire alla Cassa nazionale di previdenza forense e all'ANAP, con riserva di valutare nel prosieguo la necessità di eventuali integrazioni.

Il relatore Roberto NAPOLI prende atto di tale suggerimento.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Il relatore GRUOSSO segnala l'opportunità di modificare lo schema di testo unificato, conformemente ad intese in precedenza intercorse fra lui stesso ed il relatore Roberto Napoli, non essendo opportuno, per ciò che attiene al trattamento pensionistico degli avvocati anziani, riprodurre la disposizione contenuta nel disegno di legge n. 400. Considerato infatti che su tale soluzione normativa si è già potuta constatare la netta contrarietà della Cassa forense, la scelta più realistica sembra quella di attenersi all'impostazione dell'articolo 11 del disegno di legge n. 3483, fatta salva ovviamente la possibilità di interventi emendativi sullo stesso punto.

Il relatore Roberto NAPOLI, preso atto delle considerazioni svolte dal relatore Gruosso, riformula ulteriormente lo schema di testo unificato, che viene pubblicato con tale modifica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 94/33/CE, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro (n. 458)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1998, n. 128. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

(R144 003, C11ª, 0007º)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 16 giugno 1999.

Il PRESIDENTE dà conto delle osservazioni trasmesse dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Il relatore DUVA si richiama alle considerazioni svolte in occasione della sua esposizione introduttiva.

Dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce al relatore Duva il mandato a redigere per il Presidente del Consiglio dei Ministri un parere favorevole, con osservazioni.

Schema di decreto legislativo concernente modifiche e integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, in attuazione della direttiva 95/63/CE, che modifica la direttiva 89/655/CEE, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (n. 457)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1998, n. 128. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

(R144 003, C11ª, 0008°)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 16 giugno 1999.

Il relatore SMURAGLIA, dopo aver dato conto delle osservazioni trasmesse dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee, si richiama alle considerazioni svolte in occasione della sua esposizione introduttiva.

Il senatore PELELLA sottolinea l'opportunità di richiamare il Governo affinché provveda all'attuazione della normativa comunitaria in tempi più ravvicinati di quelli previsti dal testo all'esame, e deplora il riproporsi di tendenze dilatorie ogni volta che vengono adottate nuove normative in materia di sicurezza sul lavoro.

Dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce al relatore il mandato di redigere per il Presidente del Consiglio dei Ministri un parere favorevole con osservazioni.

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 93/103/CE del 23 novembre 1993 del Consiglio riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (n. 451)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1998, n. 128: in parte favorevole e in parte contrario)

(R144 003, C11ª, 0009°)

Introduce l'esame il relatore SMURAGLIA, rilevando preliminarmente come ragioni di sistematica avrebbero consigliato di affrontare l'esame del provvedimento in un contesto unitario con altri due schemi di decreto legislativo in materia di lavoro marittimo e portuale pendenti davanti alla Commissione, rispettivamente contrassegnati con i nn. 474 e 475. Tuttavia, considerata l'imminente scadenza del termine per l'espressione del parere sul provvedimento in titolo, e tenuto conto che esso interviene in una materia sulla quale è stata avviata nei confronti dell'Italia in sede comunitaria una procedura di infrazione, appare opportuno che la Commissione si pronunci intanto sullo schema di decreto legislativo n. 451, ferma restando l'esigenza di prevenire il verificarsi di

improprie sovrapposizioni con l'ambito proprio della normativa più generale che dovrà essere adottata nello stesso settore alla stregua della legge n. 485 del 1998, in via di decretazione delegata, normativa che è contenuta nello schema di decreto legislativo n. 474 in precedenza richiamato.

Rileva poi come lo schema di decreto legislativo n. 451 in esame contempli un termine eccessivamente ampio per l'adeguamento alle prescrizioni minime di sicurezza delle navi da pesca; al riguardo, in luogo della data del 23 novembre 2002, potrebbe considerarsi congrua la previsione di un differimento non superiore a un anno, anche in considerazione del fatto che si tratta di attuare una direttiva risalente a quasi sei anni fa.

Andrebbe inoltre chiarito quali siano i soggetti che dovranno effettuare l'attività di formazione nei confronti dei lavoratori e dei comandanti, e con quali modalità.

Si dichiara poi contrario alla previsione contenuta nell'articolo 8 dello schema di decreto legislativo, che attribuisce la competenza relativa ai controlli al Ministero dei trasporti e della navigazione e al Ministero della sanità. Tale meccanismo appare infatti ambiguo, e in evidente contrasto con le scelte di fondo sottese ai principali provvedimenti legislativi adottati nel settore, e in particolare alla legge n. 485 del 1998, recante «Delega al Governo in materia di sicurezza del lavoro nel settore portuale marittimo».

Il senatore PELELLA dichiara di concordare con i rilievi formulati dal relatore Smuraglia sul provvedimento, sottolineando l'opportunità di prevenire l'insorgere di conflitti di competenza fra i diversi uffici chiamati in causa per l'espletamento delle attività di sorveglianza e controllo.

Dopo che è stata accertata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce al relatore Smuraglia il mandato a redigere un parere per il Presidente del Consiglio dei Ministri, in parte favorevole e in parte contrario.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 24 GIUGNO 1999

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 24 giugno 1999, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,45.

**NUOVO TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DAL RELATORE PER I
DISEGNI DI LEGGE NN. 400, 3230, 3231 e 3483**

TITOLO I

MODIFICA DELL'ARTICOLO 1
DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1975, N. 319

Art. 1.

(Elezione del comitato dei delegati)

1. L'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 319, è sostituito dai seguenti:

«Art. 1 – 1. Il comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza Forense è costituito da non più di sessanta delegati ed è eletto dagli iscritti alla Cassa stessa a tutti gli effetti.

2. L'elezione ha luogo con suffragio diretto sulla base di liste rigide concorrenti, nell'ambito di collegi elettorali delimitati con regolamento elettorale deliberato dal comitato dei delegati della Cassa. La delibera del comitato dei delegati della Cassa è comunicata al Ministero di grazia e giustizia per la relativa approvazione. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione.

3. I voti vengono espressi per la lista, senza preferenze per i candidati. Per ciascuna lista vengono eletti i candidati secondo il numero d'ordine, in base ai quozienti attribuiti alla lista medesima secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1-bis.

4. L'espressione del voto avviene presso sezioni elettorali costituite in ogni sede di consiglio dell'Ordine.

5. I collegi elettorali possono comprendere uno o più distretti di corte d'appello.

6. Le liste possono comprendere un numero di candidati non superiore a quello dei delegati attribuiti al collegio e concorrono al riparto dei seggi secondo il sistema previsto dall'articolo 1-bis.

7. Nei collegi elettorali composti dalla aggregazione di più distretti di Corte d'appello ed ai quali non è assegnato un solo delegato, le liste devono essere rappresentative dei vari distretti.

8. Con il regolamento previsto dal comma 2 del presente articolo sono altresì stabiliti:

- a) il numero dei componenti del comitato dei delegati;
- b) il numero minimo di iscritti ai fini costituzione dei collegi elettorali;
- c) il rapporto tra numero di iscritti alla Cassa e delegati, nel rispetto del criterio di Proporzionalità;
- d) le modalità per la convocazione delle assemblee, per lo svolgimento delle operazioni elettorali e per la proclamazione degli eletti».

Art. 2.

(Cifra elettorale)

1. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati da ogni lista.

2. Per l'assegnazione del numero dei delegati a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4....sino a concorrenza del numero dei delegati da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti eletti quanti sono i quozienti ad essa attribuiti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

3. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.».

Art. 3.

(Norme transitorie)

1. In via transitoria, sino all'approvazione del regolamento di cui all'articolo 1, capoverso 2, le elezioni relative al rinnovo del comitato dei delegati si tengono mantenendo invariati la composizione dei collegi ed il numero dei delegati ad essi assegnati come previsti per l'elezione del comitato dei delegati in carica nel quadriennio 1994-1998. Le elezioni stesse si svolgeranno secondo le modalità stabilite dalla presente legge e le operazioni elettorali secondo le procedure disposte dagli articoli 3 e seguenti del regolamento, di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 27 aprile 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 dell'11 maggio 1976.

TITOLO II
MODIFICHE E INTEGRAZIONI
ALLA LEGGE 20 SETTEMBRE 1980, N. 576

Art. 4.

(Prestazioni)

1. L'articolo 1 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *(Prestazioni)* - 1. La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense la Cassa corrisponde le seguenti pensioni:

- a) di vecchiaia;
- b) di anzianità;
- c) di inabilità;
- d) di invalidità;
- e) di reversibilità;
- f) indirette;
- g) contributive.

2. Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto. I trattamenti pensionistici decorrono:

a) per le pensioni indicate alle lettere b), e g) del comma 1, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda, purchè ne sussistano le condizioni o, altrimenti, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui le stesse si sono avverate;

b) per le pensioni indicate alle lettere a), c), d), e) ed f) del comma 1, dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto, purchè ne sussistano le condizioni o, altrimenti, in cui le stesse si sono avverate.».

Art. 5.

(Pensione di vecchiaia)

1. Dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la pensione di vecchiaia di cui all'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni, è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media dei più elevati undici redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'IRPEF risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto alla pensione. Il periodo di riferimento e il numero di anni a più elevato reddito presi a base per il calcolo della pensione sono quindi aumentati per ogni anno successivo di un anno, fino raggiungere i migliori venti su venticinque.

Una ulteriore modifica, ferma restando l'esclusione dal periodo di riferimento dei cinque anni a reddito meno elevato, può essere deliberata dal comitato dei delegati della Cassa ed approvata dai Ministri vigilanti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

Art. 6.

(Assistenza per gli ultraottantenni in stato di bisogno)

1. Dopo l'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 141, è inserito il seguente:

«Art. 17-bis. - *(Assistenza per gli ultraottantenni in stato di bisogno)* – 1. Gli avvocati: che siano stati iscritti alla Cassa a pieno titolo, che abbiano pagato contributi alla Cassa per almeno venti anni e non ne abbiano chiesto la restituzione, che abbiano compiuto ottanta anni di età e che si trovino in stato di bisogno, hanno diritto ad una erogazione assistenziale annua pari al cinquanta per cento dell'importo delle pensioni minime erogate dalla Cassa in quell'anno; l'erogazione è deliberata annualmente dalla Giunta esecutiva a domanda dell'interessato.

2. L'erogazione assistenziale è compatibile con la corresponsione della pensione, non è reversibile, né trasmissibile agli eredi.

3. Lo stato di bisogno deve essere dimostrato secondo le norme regolamentari della Cassa e richiede che il beneficiario non abbia comunque un reddito complessivo superiore al doppio della pensione minima erogata dalla Cassa.

4. Con norme regolamentari approvate dopo la redazione del bilancio tecnico, può essere modificata la percentuale di cui al comma 1, nel rispetto degli equilibri finanziari della Cassa per il tempo prescritto dalla legge.

5. Per le erogazioni di cui al presente articolo non si utilizzano i fondi per l'assistenza previsti dall'articolo 16. Il loro importo è condizionato soltanto dal numero delle richieste e dagli importi dovuti».

Art. 7.

(Facoltà di iscrizione alla Cassa Nazionale Forense)

1. Gli avvocati iscritti negli albi professionali forensi che alla data del 1° gennaio 1999 hanno compiuto il settantesimo anno di età, in deroga alla legge 11 febbraio 1992 n. 141, non hanno l'obbligo di iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense e conseguentemente non hanno l'obbligo di corrispondere alla Cassa forense somme derivanti dalla loro iscrizione «obbligatoria» con la sanatoria previdenziale forense ai fini pensionistici per gli anni precedenti al 1 gennaio 1999, in deroga all'art. 2, comma 202, della legge 662 del 23 dicembre 1996.

2. Gli avvocati di cui al comma 1, iscritti d'autorità alla Cassa forense, ove lo richiedano, sono dichiarati non iscritti ed entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge hanno diritto alla restituzione delle somme versate rimanendo a loro carico solo ed esclusivamente l'obbligo di versare, in misura ridotta pari all'uno per cento del volume d'affari dichiarato ai fini dell'IVA, previa presentazione del. Mod. 5, il contributo soggettivo integrativo previsto dall'articolo 10 della legge 20 settembre 1980, n. 576.

Art. 8.

(Cessazione degli obblighi contributivi)

1. All'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«L'iscritto che non avesse maturato il diritto alla pensione ordinaria al compimento del settantacinquesimo anno di età, può chiedere in qualunque momento, se ha maturato almeno 10 anni di effettiva iscrizione e contribuzione, la liquidazione di una pensione contributiva calcolata ai sensi del primo comma, considerando l'anzianità risultante dagli anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa, con esclusione della disciplina sulla pensione minima. Se non ha maturato una anzianità di almeno 10 anni, egli può chiedere la restituzione dei contributi secondo quanto previsto nell'articolo 21.

Se permane l'iscrizione ad un albo, si applica il terzo comma dell'articolo 10.».

Art. 9.

(Pensione di anzianità)

1. L'articolo 3 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. – *(Pensione di anzianità)* – 1. La pensione di anzianità è corrisposta a coloro che abbiano maturato almeno 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa, esclusi i riscatti, e abbiano compiuto almeno 58 anni di età.

2. La corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione dall'albo degli avvocati e dall'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

3. La misura della pensione è determinata con applicazione dei criteri previsti per la pensione di vecchiaia erogata dalla Cassa dai commi dal primo al quarto dell'articolo 2, salvo una deduzione percentuale calcolata applicando i coefficienti differenziati in base all'età dell'iscritto alla data di decorrenza della pensione stessa, di seguito riportati:

<i>Età</i>	<i>Coefficiente</i>
58	21 per cento
59	19 per cento
60	16 per cento
61	13 per cento
62	10 per cento
63	7 per cento
64	4 per cento
65	0 per cento

4. In caso di reiscrizione a uno degli albi di cui al comma 2, la pensione di anzianità è sospesa con effetto dal momento in cui si verifica la reiscrizione. In tal caso, sono dovuti i normali contributi previsti negli articoli 10 e 11.

5. La pensione riprende a decorrere in caso di nuova cancellazione dagli albi e il titolare ha diritto, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione successivo alla reiscrizione, ad un supplemento calcolato in base alle percentuali di cui al primo e al quarto comma dell'articolo 2, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo della pensione con applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 2.».

2. Nel caso di reiscrizione all'albo, il supplemento di cui al comma 1, capoverso 5, non spetta per le pensioni maturate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, mentre sussiste l'obbligo del pagamento dei contributi ordinari.

Art. 10.

(Computo degli anni di iscrizione)

1. Dopo il primo comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

«Sono anni di effettiva iscrizione quelli:

a) nei quali vi sia stato esercizio continuativo della professione secondo i criteri fissati dal comitato dei delegati o, per gli anni anteriori al 1966 e fino a delibera del comitato dei delegati che comprenda anche tale periodo di tempo, secondo i criteri adottati dalla giunta;

b) per i quali, a partire dal 1966, non vi sia stata incompatibilità con l'esercizio della professione forense;

c) per i quali, per gli anni dal 1952 al 1963, non vi siano state incompatibilità per altri rapporti previdenziali, secondo le norme del tempo.

Sono anni di effettiva contribuzione quelli per i quali sia stato eseguito l'integrale pagamento della contribuzione dovuta. Qualora risultino inadempienze, totali o parziali, nella contribuzione è ammessa, per chi ha titolo a chiedere la pensione, la regolarizzazione tardiva dietro pagamento dei contributi omessi, anche se prescritti, con le sanzioni e con gli interessi di cui agli articoli 17 e 18».

Art. 11.

(Modifiche al regime contributivo)

1. Il terzo comma dell'articolo 10 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come sostituito dall'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 141, è sostituito dal seguente:

«Il contributo di cui ai commi precedenti è dovuto anche dai pensionati che restano iscritti all'albo degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; ma l'obbligo del contributo minimo è escluso dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione e il contributo è dovuto in misura pari al 3 per cento del reddito dall'anno solare di compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione.».

Art. 12.

(Pagamento dei contributi)

1. Dopo il sesto comma dell'articolo 18 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è inserito il seguente:

«Tutte le somme comunque dovute alla Cassa a titolo di contributi, sanzioni, penali, interessi e accessori possono essere rimosse a mezzo ruoli ai sensi del comma precedente.».

Art. 13.

(Modifiche al controllo delle comunicazioni)

1. All'articolo 20 della legge 20 settembre 1980, n. 576, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «limitatamente agli ultimi dieci anni» sono sostituite con le seguenti: «a partire da quelle relative al 1975»;
- b) è aggiunto in fine il seguente comma:

«La Cassa può in ogni momento chiedere notizie agli iscritti a qualsiasi titolo sui redditi percepiti anche diversi da quelli professionali».

Art. 14.

(Restituzione dei contributi)

1. L'articolo 21 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

«Art. 21.

(Restituzione dei contributi)

1. Chi cessa dall'iscrizione alla Cassa a pieno titolo, prima che siano trascorsi dieci anni di Iscrizione ha diritto ad ottenere il rimborso nella misura del 70 per cento dei contributi soggettivi di cui all'articolo 10, primo comma, lettera a), fino al limite del tetto.

2. Il rimborso avviene su richiesta con la corresponsione degli interessi al tasso 4,5 per cento annuo.

3. I superstiti che non possono conseguire la pensione indiretta ai sensi dell'articolo 7 hanno diritto al rimborso di cui al comma 1 con le modalità di cui al comma 2.

4. Sono rimborsati a richiesta, al momento del pensionamento, nella misura del 70 per cento con gli interessi del 4,5 per cento, i contributi indicati nel comma 1 relativi a quegli anni di iscrizione che vengono a risultare inefficaci al fine del pensionamento.

5. Salvo in ogni caso il trasferimento dei contributi ad altro ente previdenziale in caso di ricongiunzione, i contributi non vengono restituiti al di fuori delle ipotesi previste nei commi precedenti. Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, sempre che non vi sia stata reinscrizione alla Cassa a pieno titolo, all'avvocato spetta una pensione contributiva secondo i criteri dell'articolo 2, commisurata alla media dei redditi per l'intero periodo di contribuzione ed al numero degli anni di effettiva iscrizione contributiva, esclusa in tal caso l'applicazione dell'articolo 2, terzo comma.

6. Il rimborso dei contributi è soggetto ad IRPEF a norma degli articoli 16, comma 1, lettera *n-bis*), e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

2. L'articolo 21 della legge 20 settembre 1980, n. 576, nella sua formulazione anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, va interpretato nel senso che non vanno restituiti i contributi soggettivi pagati dagli iscritti ai sensi dell'articolo 10, primo comma, lettera b), della stessa legge.

Art. 15.

(Esonero dall'esercizio continuativo)

1. Al quarto comma dell'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Le stesse norme si applicano al Presidente della Repubblica, ai Ministri, ai Sottosegretari di Stato e a chi ricopra o abbia ricoperto inca-

ricchi pubblici di equivalente rilievo, secondo norma regolamentare approvata dal comitato dei delegati della Cassa oppure, in mancanza, con accertamento di volta in volta deliberato dal comitato stesso».

Art. 16.

(Supplemento di pensione per contributi non considerati)

1. Il titolare di pensione di vecchiaia che, dopo la maturazione del diritto a pensione, ha pagato alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense i contributi personali di cui alla tabella A allegata alla legge 22 luglio 1975, n. 319, e successive modificazioni, ovvero i contributi soggettivi, di cui all'articolo 10, primo comma, lettera a), della legge 20 settembre 1980, n. 576, che non siano stati considerati nella determinazione della misura della pensione e del suo supplemento, ha diritto ad una maggiorazione della pensione a decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Lo stesso diritto compete al titolare di pensione di reversibilità. La maggiorazione è corrisposta su domanda dell'avente diritto.

2. La misura della maggiorazione è calcolata per ogni anno in cui ci sia stata contribuzione ai sensi del comma 1 in base alle percentuali di cui ai commi primo e quarto dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento alla rivalutazione approvata nell'anno solare anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.

(Prescrizione)

1. Il diritto a percepire i ratei delle pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense si prescrive in dieci anni.

2. Le disposizioni dell'articolo 3, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applicano alla Cassa nazionale di previdenza forense. Resta fermo il disposto dell'articolo 19 della legge 20 settembre 1980, n. 576.

Art. 18.

(Contributi integrativi)

1. I redditi e i corrispettivi assoggettati ai contributi soggettivi e integrativi previsti dagli articolo 10 e 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni, dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense non sono soggetti alla contribuzione prevista dall'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. L'articolo 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni, va interpretato nel senso che il contributo integrativo è dovuto sull'intero volume d'affari incluso nella partita IVA del professionista.

3. Il diritto di rivalsa sussiste nei confronti di chiunque esegue un pagamento incluso nella suddetta partita.

4. Il credito dei professionisti per la ripetizione del contributo integrativo è privilegiato con lo stesso grado e per la stessa durata del credito per prestazioni professionali.

Art. 19.

(Docenti universitari e ricercatori a tempo pieno)

1. I docenti universitari e i ricercatori, che abbiano fatto la scelta del tempo pieno ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, e siano iscritti nell'elenco speciale previsto nel sesto comma del citato articolo, sono soggetti agli stessi obblighi e hanno gli stessi diritti previdenziali degli iscritti negli albi ordinari di avvocato.

2. L'obbligo di iscrizione alla Cassa sorge a partire dall'anno di entrata in vigore della presente legge, per coloro che dichiarino redditi o volumi d'affari derivanti dall'esercizio dell'attività professionale superiori ai minimi determinati dal comitato dei delegati della Cassa per gli iscritti agli albi.

3. È data facoltà ai docenti universitari iscritti nell'elenco speciale di far decorrere la iscrizione dal primo anno in cui siano stati superati i limiti di reddito o di volume d'affari, con il solo pagamento dei contributi soggettivi, aumentati dagli interessi previsti dall'articolo 18, quarto comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni. Questa facoltà può essere esercitata fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 20.

(Norme per gli avvocati nominati magistrati)

1. Gli avvocati che conseguano la nomina a magistrato di Cassazione possono optare di rimanere iscritti alla Cassa di previdenza forense ai sensi dell'articolo 22, quarto comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576. In tal caso, i contributi sono pagati dall'iscritto su un imponibile non inferiore al reddito percepito come magistrato.

Art. 21.

(Norma finale)

1. Le norme contenute nella presente legge hanno carattere di specialità anche rispetto alle disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1999

258^a Seduta

Presidenza del Presidente
CARELLA

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(3641) CAMERINI ed altri. – Norme relative all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo.

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente CARELLA ricorda che nella seduta precedente era stata aperta la discussione generale.

Il senatore BRUNI ritiene che il disegno di legge in titolo muova da un'esigenza pienamente condivisibile di garantire una reale verifica sulla preparazione dei giovani medici ammessi all'esercizio della professione che l'attuale sistema, incentrato su un esame pressoché esclusivamente teorico e svolto dalle stesse sedi universitarie che hanno laureato i candidati, non assicura in alcun modo. Tuttavia egli ritiene che il testo in questione, al di là delle buone intenzioni del presentatore, rischi di risultare velleitario a fronte di un sistema universitario sostanzialmente incapace di garantire uno svolgimento realmente formativo dei tirocini.

A suo parere del resto la riforma sanitaria introdotta col decreto legislativo attuativo della legge n. 419 del 1998 favorirà un'ulteriore disaffezione dei medici nei confronti delle attività di formazione dei giovani colleghi.

Prescindendo dalla sua realizzabilità, poi, il disegno di legge n. 3641 presenta alcuni profili che non possono essere condivisi, in particolare per quanto riguarda la non ripetibilità per più di una volta delle prove di esame, misura che appare eccessivamente penalizzante per i candidati ove si consideri che un esame può avere un esito infausto per i motivi più vari.

Il senatore VALLETTA si dichiara favorevole al disegno di legge in titolo cui del resto ha apposto la sua firma.

Tuttavia non può non condividere le perplessità espresse dal senatore Bruni circa la realizzabilità della riforma nell'attuale assetto del sistema universitario. Sarebbe cioè a suo parere più corretto pensare ad una riforma complessiva dell'attuale sistema dei corsi di laurea.

Nel condividere inoltre le perplessità espresse dal senatore Bruni circa l'impossibilità di ripetere la prova più di una volta egli si associa anche alle osservazioni svolte dal relatore circa l'opportunità di conservare ostetricia e ginecologia tra le materie oggetto del tirocinio.

Il senatore MANARA ritiene in primo luogo doveroso ringraziare il senatore Camerini per aver posto la questione, certamente fondamentale, di una radicale riforma degli esami di abilitazione il cui valore selettivo è attualmente pressoché nullo.

Egli ritiene però che la riforma prospettata sembra per certi versi prescindere dalla realtà in cui è destinata ad operare, anche se è certamente valida l'osservazione del senatore Camerini circa la necessità di iniziare comunque ad aggredire la complessa questione dell'arretratezza del sistema formativo medico italiano.

Nel complesso comunque, ferma restando quest'importante riserva di carattere metodologico, il sistema proposto appare condivisibile, fatta salva qualche perplessità su alcuni punti, in particolare sull'opportunità della prova pratica prevista in aggiunta alla prova scritta e alla prova clinica, nonché la limitazione dell'oggetto della prova alla medicina interna, alla chirurgia e alla pediatria, con esclusione dell'ostetricia.

Il senatore Manara inoltre concorda con la valutazione espressa dagli oratori che lo hanno preceduto circa l'eccessiva severità della limitazione nella reiterabilità delle prove.

Il senatore CARELLA, nell'esprimere vivo apprezzamento per il disegno di legge presentato dal senatore Camerini e per la relazione del senatore DI ORIO, ritiene che le critiche espresse dai senatori Bruni, Valletta e Manara siano fondate su motivazioni indubbiamente condivisibili, in considerazione delle attuali difficoltà del sistema universitario italiano nel garantire una preparazione di carattere pratico e nell'assicurare un effettivo svolgimento dei tirocini.

Tuttavia egli ritiene che tali obiezioni non inficino l'opportunità del disegno di legge in titolo, dal momento che proprio un esame di abilitazione rigoroso e svolto in una sede diversa da quella dove il candidato si è laureato può costituire un elemento utile per spronare le università a migliorare la qualità dei servizi didattici resi.

D'altra parte, ove vi fosse una riconosciuta eccellenza delle facoltà di medicina e dei sistemi interni di verifica della qualità dell'insegnamento impartito, non vi sarebbe in effetti neanche bisogno di esami di abilitazione; l'arretratezza di parte del sistema universitario medico italiano, quindi, non deve essere vista come un ostacolo alla possibilità di un esame rigoroso, ma semmai come un elemento che lo rende necessario.

Il presidente Carella dichiara quindi chiusa la discussione generale.

Il relatore DI ORIO esprime in primo luogo un certo disagio per il fatto che, stante l'assenza dei colleghi del Polo della libertà, egli non potrà replicare alla presenza di tutti gli oratori intervenuti nella discussione generale.

Egli ritiene poi di dover manifestare il suo più vivo apprezzamento per il lavoro compiuto dal senatore Camerini ed osserva come tutti gli oratori intervenuti abbiano pienamente condiviso le finalità del provvedimento e siano anche stati sostanzialmente d'accordo – salvo le modifiche proposte da alcuni di essi e i dubbi sulla realizzabilità immediata della riforma espressi da altri – anche il contenuto del testo in esame.

Il relatore osserva quindi come fino ad oggi la logica che ha presieduto agli esami di abilitazione allo svolgimento delle professioni abbia seguito in Italia due modelli sostanzialmente differenti.

Da una parte infatti, in particolare per quanto riguarda medicina ed ingegneria, l'esame di abilitazione si è configurato come un momento di verifica interno al sistema formativo e da questo gestito, ciò che determina l'altissima percentuale di candidati idonei richiamata nella relazione illustrativa. Per altre professioni, si pensi agli esami di abilitazione per i dottori commercialisti o i procuratori legali, la logica prevalente sembra essere stata, in presenza di un esame gestito dagli ordini professionali, quella di porre un filtro all'ingresso di nuovi concorrenti sul mercato del lavoro.

Questa osservazione naturalmente, se ridimensiona la portata della differenza riscontrata tra i candidati idonei nei diversi esami di abilitazione professionale, non fa venir meno la necessità di garantire un momento di verifica realmente efficace.

Indubbiamente sarà opportuno tener conto di molte osservazioni svolte nel corso della discussione generale, da quelle del senatore Campus che richiede in sostanza uno snellimento del testo, a quelle relative ai rapporti fra Commissione nazionale e Ministero, a quelle concernenti il tirocinio e l'opportunità di reintrodurvi l'ostetricia e forse anche la medicina del territorio, a quelle relative alla reiterabilità delle prove.

Per quanto riguarda le perplessità da più parti espresse circa la realizzabilità del sistema proposto nell'attuale quadro della formazione universitaria medica, non vi è dubbio che il superamento delle gravi difficoltà che attualmente si incontrano nel garantire l'effettivo svolgimento dei tirocini e più in generale delle attività pratiche non è legato ad un mero cambiamento dell'approccio culturale dei docenti alla didattica, ma dipende in buona parte anche da un adeguamento delle strutture. Infatti, laddove non vi sono policlinici universitari, accade spesso che, in particolare in occasione della nomina di un nuovo docente, i tempi del convenzionamento con una struttura sanitaria sono estremamente lunghi e tali quindi da rendere impossibile, almeno in via ufficiale, qualsiasi attività pratica di didattica per diversi anni. D'altra parte egli ritiene che a questi problemi si possa dare utilmente risposta attraverso l'approvazio-

ne, che deve quindi a suo parere andare di pari passo con quella del disegno di legge in titolo, della disciplina degli ospedali di insegnamento.

In conclusione il relatore propone, prima di presentare alla Commissione un testo che tiene conto delle osservazioni svolte in discussione generale, di svolgere una serie di audizioni informali in particolare con l'Ordine dei medici, con i presidi delle facoltà e con esperti di pedagogia medica.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente CARELLA avverte che la seduta prevista per le ore 8,30 di domani, giovedì 24 giugno, non avrà più luogo.

Il presidente Carella fa altresì presente che, in considerazione dei numerosi e pressanti impegni della Commissione e non apparendo opportuno convocare la Commissione stessa martedì 29, nella prossima settimana sarà prevista anche una seduta notturna.

La seduta termina alle ore 15,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1999

325^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GIOVANELLI*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Calzolaio.**La seduta inizia alle ore 15,25.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva comunitaria 96/61/CE recante: «Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento» (n. 461)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1998, n. 128. Seguito dell'esame e sospensione)
(R144 003, C13^a, 0006^o)

Riprende l'esame dello schema di decreto in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana del 17 giugno scorso.

Si apre il dibattito, nel quale interviene il senatore BORTOLOTTI: concorda sull'eccessiva genericità del testo e sul fatto che, pur essendo certa la data di entrata in vigore del decreto legislativo, non lo è quella dei numerosi decreti ministeriali in esso contemplati. Tali rilievi critici, unitamente alla mancanza di numerose sostanze inquinanti negli allegati (ad esempio l'ammoniaca), sono volti ad un miglioramento del testo, che eviti i motivi di inattuazione – fondati tra l'altro sugli inadempimenti regionali – della precedente legislazione sull'inquinamento atmosferico. Occorrerebbe infine menzionare nel parere la necessità di evitare sovrapposizioni con la normativa sulla valutazione di impatto ambientale; quando i presupposti di quest'ultima coincidono con quelli dell'autorizzazione integrata, la maggiore flessibilità del testo del disegno di legge A.C. n. 5100 appresta uno strumento preferibile anche per le esigenze delle imprese.

Il senatore MANFREDI contesta che le istanze semplificatorie siano soddisfatte dall'attuale stesura dello schema di decreto in titolo: lungi

dall'agevolare gli operatori, si appesantisce la struttura burocratica esistente mediante procedimenti onerosi e privi di qualsivoglia certezza del diritto. L'autorità competente ha infatti facoltà di modificare le norme applicabili, aggravando le condizioni cui vincolare l'autorizzazione ovvero sottoponendola a prescrizioni; lo stesso rinnovo quinquennale rientra in questa logica, i cui effetti perniciosi potrebbero essere mitigati soltanto fissando rigorosi limiti temporali per pronunciarsi con un atto amministrativo.

Invece di dare tempi certi agli operatori economici, il testo proposto mantiene una grave indeterminatezza sia sulla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali applicativi, sia sull'abrogazione di norme: la natura sostitutiva dell'autorizzazione integrata rappresenta una mera petizione di principio fino a quando non saranno indicati i procedimenti amministrativi in essa ricompresi.

Il senatore MAGGI auspica che il parere recepisca le istanze avanzate dagli operatori interessati all'applicazione del decreto legislativo: esse pervennero nelle sedute dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi svoltesi nella giornata di ieri e stamattina, offrendo una disamina assai ampia delle posizioni degli ambientalisti e degli imprenditori. Occorre comunque garantire al cittadino uno strumento amministrativo agevole e non un appesantimento burocratico; in proposito, sarebbe meglio far riferimento alle migliori tecnologie, in luogo del termine adoperato nel testo come prerequisito di ulteriori modifiche all'apparato produttivo.

Il presidente GIOVANELLI invita a tener conto del collegamento tra autorizzazione integrata e valutazione di impatto, distinguendo il caso in cui quest'ultima sia comprensiva dei presupposti della prima. Il bilanciamento dei poteri discrezionali dell'autorità competente con corrispondenti responsabilità rappresenta una misura di tutela dei cittadini da garantire ulteriormente; ad esempio il rinnovo dell'autorizzazione ogni cinque anni appare eccessivamente frequente, essendo comunque contemplato il caso del riesame in presenza di innovazioni produttive. Infine, i siti registrati ai sensi del regolamento comunitario EMAS dovrebbero essere favoriti, mediante un meccanismo di autocertificazione delle condizioni di esercizio.

Dichiarato chiuso il dibattito, replica agli intervenuti il relatore CONTE, che concorda con l'esigenza di eliminare possibili aggravii burocratici sull'apparato produttivo. La gestione dell'intera materia richiede perciò il coinvolgimento di tutti gli operatori economici ed i soggetti sociali interessati, nel meccanismo decisionale degli organi competenti; in proposito, già il metodo di individuazione delle «migliori tecniche disponibili» rappresenta un'occasione di confronto con le istanze produttive, che anzi dovrebbe essere resa più flessibile prescindendo da elementi di irrigidimento formale.

La duplicazione tra autorizzazione integrata e valutazione di impatto può essere fugata solo disciplinando gli ambiti di separazione dei due

procedimenti, evitando sovrapposizioni (nelle quali il rango legislativo cui aspira l'A.C. n. 5100 dovrebbe giustificare la prevalenza della valutazione di impatto ambientale, alla cui nozione di autorità competente occorrerebbe comunque far riferimento anche per il procedimento di cui allo schema di decreto in titolo); la natura integrata dell'autorizzazione, peraltro, si giustifica soltanto con una chiara definizione delle disposizioni di legge soppresse e dei procedimenti che vi confluiscono. Dopo aver condiviso i rilievi formulati sull'entrata in vigore (in rapporto all'incertezza di emanazione dei decreti attuativi), il relatore conclude concordando con la richiesta di elevare a sette anni la periodicità del riesame, nonché con la proposta di valorizzare la procedura EMAS mediante l'autocertificazione.

Il sottosegretario di Stato CALZOLAIO replica agli intervenuti condividendo le istanze emerse dal dibattito e ricordando le connessioni tra lo schema in titolo ed altri strumenti attuativi di direttive comunitarie che dovranno essere emanati a breve (lo schema di decreto sui rischi industriali, la legge sulla valutazione di impatto ambientale, la riformulazione in sede comunitaria del regolamento EMAS). Il Governo valuterà le istanze e le osservazioni contenute nel parere e le considererà, anche alla luce di quelle espresse dalle altre sedi parlamentari competenti.

Il Presidente sospende l'esame dello schema di decreto in titolo.

Schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (n. 453)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1998, n. 128. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

(R144 003, C13ª, 0005°)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Si apre il dibattito, nel quale il senatore BORTOLOTTI ricorda innanzitutto come nella giornata di ieri siano state svolte le audizioni dei rappresentanti delle associazioni ambientaliste i quali hanno posto in evidenza i problemi aperti dal recepimento della direttiva 96/82/CE. In particolare, è stato sottolineato come la legislazione vigente in Italia sia per molti versi più avanzata e garantista di quanto previsto dalla direttiva comunitaria in questione: ciò a causa dei gravi eventi registrati nella Penisola, a partire dal noto disastro di Seveso, per finire con l'incidente di Porto Marghera di due settimane fa. Purtroppo però la pur avanzata normativa adottata in Italia non sempre è stata applicata con la dovuta puntualità e, in particolare, non è stato fornito alle popolazioni il corretto livello di informazione.

A questo punto, ciò che conta è che le garanzie approntate della vigente legislazione non vengano abbandonate né ridotte, facendo sì che nei confronti delle imprese ad alto rischio siano assicurati controlli pun-

tuali e stringenti, senza con questo addossare al sistema delle imprese oneri eccessivi od impropri; in tale ottica, una controllata riduzione della platea delle imprese assoggettate a certe procedure può anche essere presa in considerazione, come richiesto proprio oggi dai rappresentanti delle associazioni industriali. A tal riguardo, peraltro, occorre tener presente che quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, dello schema di decreto in esame non comporta in realtà nuovi adempimenti a carico del sistema delle imprese, trattandosi di incombenze già previste dalle norme vigenti in Italia. Semmai quindi qualche osservazione può essere riferita al comma 2 dello stesso articolo, in relazione al quale è stata sollevata l'esigenza di mantener ferma la vigenza delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° febbraio 1996.

Il senatore MANFREDI stigmatizza lo scarsissimo tempo messo a disposizione della Commissione per l'esame dello schema di decreto legislativo sul recepimento della direttiva relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti con determinate sostanze pericolose; difatti, soltanto ieri il Presidente ha potuto svolgere la relazione alla Commissione ed i tempi disponibili per la discussione generale sono ridottissimi. Ciò che può dirsi è che anche nell'adottare il decreto legislativo in questione il Governo dovrebbe tenere nel dovuto conto l'esigenza di non aumentare, ma anzi di ridurre il carico burocratico addossato al sistema delle imprese, assicurando nel contempo una puntuale definizione dei procedimenti. Occorre quindi invertire una buona volta la filosofia che ha purtroppo ispirato in passato simili atti normativi, dando maggior fiducia agli operatori del settore e fissando in modo chiaro le caratteristiche delle disposizioni di dettaglio da adottare, in un quadro temporale predeterminato.

Il senatore SPECCHIA a nome del Gruppo AN, si associa alle considerazioni svolte dal senatore Manfredi.

Il presidente GIOVANELLI, dopo aver chiuso il dibattito, fa presente che nel parere non mancherà di sottolineare, innanzitutto, l'esigenza di mantener ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° febbraio 1996: al riguardo, in particolare, l'articolo 2 dello schema di decreto andrebbe modificato aggiungendovi, in fine, una lettera ulteriore recante l'indicazione del suddetto decreto ministeriale e, conseguentemente, l'allegato B, riferito all'articolo 5, comma 2, dovrebbe recare espressamente il testo dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, come successivamente modificato, mentre l'articolo 29 andrebbe modificato espungendo, alla lettera b), il riferimento al comma 1, lettera b) dell'articolo 1 della legge n. 137 del 1997.

All'articolo 7 dello schema di decreto, poi, le scadenze previste dai primi due commi dovrebbero essere armonizzate con i tempi fissati dal successivo comma 3 per l'adozione dei decreti del Ministro dell'ambiente; l'articolo 15, inoltre, andrebbe rivisto, non essendo ammissibile conferire tramite un decreto legislativo una vera e propria

delega in bianco ad adottare uno o più decreti ministeriali, senza neanche fissare un termine.

Nell'adottare il decreto legislativo il Governo dovrebbe quindi considerare con favore le procedure contemplate dal regolamento EMAS, prendendo in considerazione l'opportunità di sopprimere il comma 2 dell'articolo 5, utilizzando infine un'espressione diversa dalla parola «consente» con riferimento ai compiti attribuiti al Ministro dell'ambiente dall'articolo 8, comma 11 dello schema in esame.

Il sottosegretario CALZOLAIO, nel ringraziare i senatori intervenuti, assicura in particolare il senatore Bortolotto che il Governo, nel predisporre lo schema di decreto in esame, ha inteso ispirarsi proprio al principio in base al quale è necessario assicurare ai cittadini il massimo livello possibile di garanzie in presenza di attività produttive di una certa pericolosità, senza con ciò addossare al sistema delle imprese oneri impropri ed eccessivi.

Il presidente GIOVANELLI sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,30, è ripresa alle ore 18,55.

Dopo che il presidente GIOVANELLI ha accertato la presenza del numero legale, la proposta di dargli mandato a redigere un parere favorevole con osservazioni viene approvata, a maggioranza, dalla Commissione.

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva comunitaria 96/61/CE recante: «Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento» (n. 461)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1998, n. 128. Ripresa e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

(R144 003, C13^a, 0006^o)

Dopo che il presidente GIOVANELLI ha accertato la presenza del numero legale, la proposta di dare mandato al relatore a redigere un parere favorevole con osservazioni viene approvata, a maggioranza, dalla Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE

Il presidente GIOVANELLI avverte che le sedute delle Commissioni già convocate domani, giovedì 24 giugno 1999, alle ore 8,30 e 15, non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 19.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1999

158ª Seduta

Presidenza del Presidente

BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,35.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 93/103/CE del 23 novembre 1993 del Consiglio riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (n. 451)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento. Osservazioni favorevoli all'11ª Commissione)

(R144 003, C11ª, 0009º)

Il relatore MANZI riferisce sul provvedimento in titolo, concernente la sicurezza e la salute a bordo delle navi da pesca. In Italia la materia è già disciplinata da una serie di provvedimenti, tra cui il decreto legislativo n. 626 del 1994, aspetto che non pregiudica la possibilità di migliorare le condizioni dei lavoratori addetti al settore attraverso l'applicazione delle nuove disposizioni comunitarie che riguardano la materia.

L'oratore ricorda in particolare come con la risoluzione del Parlamento europeo del 1988 sia stata riconosciuta l'importanza della prevenzione in materia di sicurezza del lavoro a bordo delle navi da pesca e come tali indicazioni siano state incluse nella direttiva 93/103/CE, oggetto di attuazione da parte del provvedimento in titolo, la quale completa la normativa sulle prescrizioni minime di sicurezza e sull'assistenza medica a bordo delle navi prevista dalla direttiva 92/29/CEE.

Esprimendo un giudizio favorevole sullo schema di decreto legislativo, che recepisce esaurientemente la direttiva citata, l'oratore sottolinea tuttavia il ritardo con cui ancora una volta l'Italia provvede ad adeguarsi agli obblighi comunitari, attuando una direttiva dopo quasi sei anni dalla

sua adozione. La direttiva 93/103/CE, entrata in vigore il 3 gennaio 1994, è infatti oggetto della delega disposta dalla legge n. 128 del 1998, legge comunitaria 1995-1997, alla quale si è aggiunta una nuova delega, conferita al Governo dalla legge n. 485 del 1998, per l'emanazione di un provvedimento di carattere più generale in materia di lavoro nel settore portuale e marittimo. Nelle more dell'emanazione di tale secondo decreto delegato il Governo ha tuttavia ritenuto opportunamente di procedere all'attuazione della citata direttiva sia per adempiere agli obblighi comunitari, sia perché tale provvedimento di attuazione non contrasta con le emanande disposizioni generali.

Passando all'illustrazione dello schema di decreto legislativo il relatore rileva come l'articolo 1 rechi disposizioni di coordinamento con il citato decreto legislativo n. 626 del 1994, che recepiva la direttiva 89/391/CEE concernente la normativa quadro in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, la quale continua ad applicarsi anche al lavoro a bordo delle navi da pesca salvo le disposizioni più specifiche. L'articolo 2 reca le definizioni di navi da pesca e di navi da pesca nuove, l'articolo 3 indica gli obblighi che spettano all'armatore, con riguardo alla manutenzione, agli impianti, ai dispositivi di protezione ed ai mezzi di salvataggio, e l'articolo 4 stabilisce i termini per l'adempimento delle prescrizioni minime. L'articolo 5 precisa i criteri di applicazione dell'obbligo che spetta all'armatore di informare i lavoratori sulle misure in materia di salute e sicurezza. Gli articoli 6 e 7 riguardano, rispettivamente, la formazione dei lavoratori e dei comandanti delle navi in merito alle prescrizioni in materia di salute e sicurezza, l'articolo 8 demanda ai Ministeri dei trasporti e della sanità l'effettuazione dei relativi controlli e l'articolo 9, infine, disciplina le sanzioni amministrative e penali.

Rilevando che in sede di definizione del provvedimento in titolo il Governo ha consultato le parti sociali l'oratore propone infine di esprimere osservazioni favorevoli sottolineando tuttavia l'esigenza di evitare il riproporsi di siffatti ritardi nella trasposizione del diritto comunitario.

Su proposta del presidente BEDIN, che invita il relatore a dar conto nelle osservazioni della Giunta del richiamo ad una tempestiva attuazione del diritto comunitario, verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce mandato al relatore a redigere osservazioni favorevoli nei termini emersi.

Schema di decreto legislativo concernente «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, in attuazione della direttiva 95/63/CE, che modifica la direttiva 89/655/CEE, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature da parte dei lavoratori durante il lavoro (n-457) (Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento. Osservazioni favorevoli con proposte di modifica all'11ª Commissione)
(R144 003, C11ª, 0008°)

Il relatore TAPPARO illustra lo schema di decreto legislativo in titolo il quale reca l'attuazione della direttiva 95/63/CE, che riguarda le

attrezzature di lavoro dotate di mobilità o destinate al sollevamento di carichi. A tale scopo si procede essenzialmente a modificare il titolo III del decreto legislativo n. 626 del 1994, concernente l'attuazione della direttiva 89/655/CEE, la quale viene aggiornata dalla citata direttiva 95/63/CE. La nuova disciplina comunitaria attiene, in particolare, ad ulteriori norme di sicurezza in merito all'impiego e alla produzione delle attrezzature più complesse e all'introduzione di specifiche misure di verifica e controllo sia al momento dell'installazione sia in sede di manutenzione ordinaria e straordinaria. Tali verifiche sono legate anche al contesto in cui si opera e ad esse si aggiungono nuove disposizioni sull'informazione e la formazione dei lavoratori sui rischi e l'uso delle attrezzature.

A proposito della disciplina comunitaria l'oratore esprime le proprie perplessità sull'ampio termine che viene fissato, con riferimento al 2002, per l'applicazione delle prescrizioni di sicurezza che, benché sia comprensibile per quanto concerne gli adempimenti da parte dei costruttori, appare eccessivamente protratto, se si considera che le nuove prescrizioni sono volte a ridurre gli incidenti sul lavoro.

L'oratore osserva altresì che lo schema di decreto legislativo sembra aver ecceduto alla delega disposta dalla legge n. 128 del 1998, legge comunitaria 1995-1997, in quanto il Governo, anziché attenersi al recepimento della direttiva 95/63/CE, ha introdotto disposizioni che, pur riguardando la sicurezza e la salute dei lavoratori, disciplinano aspetti non connessi alla suddetta direttiva quali l'attribuzione di funzioni di controllo ad organismi privati in caso di inadempimento da parte della Pubblica amministrazione entro un termine prefissato. Al riguardo, considerando che il ricorso ai controlli effettuati da organismi privati può comportare l'applicazione di meccanismi di accertamento non sempre chiari e che la materia è oggetto di un distinto provvedimento all'esame del Parlamento, l'oratore sottolinea che sarebbe preferibile che il Governo non disciplinasse la questione con lo schema di decreto legislativo in titolo, precludendo alle Camere la possibilità di approfondire adeguatamente tale problematica.

Per quanto concerne il recepimento della direttiva il relatore propone di esprimere sul provvedimento in esame un giudizio complessivamente favorevole evidenziando tuttavia l'opportunità di introdurre talune modifiche. Queste riguardano, in particolare, una più chiara definizione del concetto di «adeguata formazione» in relazione al recepimento delle disposizioni della direttiva sulla formazione dei lavoratori addetti alla conduzione di attrezzature di lavoro semoventi, l'inserimento nel testo del decreto legislativo di riferimenti alla salute sul posto di lavoro dal punto di vista dell'ergonomia, come previsto dalla direttiva, e la precisazione delle prescrizioni minime rispettivamente applicabili alle attrezzature di lavoro in funzione ed a quelle nuove in sede di installazione e manutenzione.

Il presidente BEDIN propone di segnalare le considerazioni sull'eccesso di delega esposte dal relatore nel preambolo delle osservazioni espresse dalla Giunta sottolineando, per quanto di competenza, i profili attinenti invece al recepimento della direttiva 95/63/CE.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce pertanto mandato al relatore a redigere osservazioni favorevoli con le proposte di modifica emerse.

IN SEDE CONSULTIVA

(3946) DENTAMARO ed altri. – *Disposizioni urgenti di proroga dei termini ed altre agevolazioni tributarie e previdenziali per i soggetti residenti nella regione Puglia a seguito degli eventi bellici nei territori della Repubblica Jugoslava*

(3951) SPECCHIA ed altri. – *Misure urgenti per il rilancio delle attività turistiche della Puglia danneggiate dagli eventi bellici nel Kosovo*

(3972) SPECCHIA ed altri. – *Misure urgenti a favore del turismo, proroga di termini e agevolazioni tributarie e previdenziali per i settori produttivi della regione Puglia danneggiati dalla guerra nei Balcani*

(4061) MIGNONE ed altri. – *Misure urgenti a favore del turismo e proroga di termini e agevolazioni tributarie e previdenziali per i settori produttivi dei comuni danneggiati dalla guerra nei Balcani*

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione. Parere alla 10^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 17 giugno.

Il relatore PAPPALARDO ribadisce le osservazioni espresse nell'esposizione già svolta sui provvedimenti in titolo, illustrati congiuntamente, inerenti all'esigenza di rispettare la normativa e le procedure comunitarie sugli aiuti di Stato in relazione all'erogazione di talune agevolazioni che eccedono i cosiddetti importi «*de minimis*», per i quali, invece, non è previsto l'obbligo di notifica alla Commissione europea.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni esposte.

(4071) Conversione in legge del decreto-legge 11 maggio 1999, n. 127, recante proroga di termini in materia di acque di balneazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e conclusione. Parere alla 13^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore LO CURZIO ricorda di aver illustrato nella precedente seduta il disegno di legge in titolo, volto a salvaguardare il turismo nelle aree costiere in presenza di problemi di eutrofizzazione in taluni tratti dell'Adriatico e del Tirreno, proponendo di esprimere parere favorevole, e di aver proposto, nel contempo, di approfondire ulteriormente la politica europea e le strategie nazionali impostate dagli altri Stati membri in materia di lotta all'eutrofizzazione e all'inquinamento marino, svolgendo l'audizione del Ministro per l'ambiente Ronchi.

Il presidente BEDIN, rilevando che nella precedente seduta il relatore ha altresì esposto delle osservazioni concernenti il rispetto dell'obbligo di notifica alla Commissione europea dell'adozione di eventuali deroghe alla direttiva 76/160/CEE, propone di conferire mandato al relatore a redigere un parere favorevole con le suddette osservazioni, approfondendo in altra sede la proposta di svolgere l'audizione del Ministro dell'ambiente sulle tematiche anzidette.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta approva la proposta del Presidente.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo di attuazione, nel settore assicurativo, della direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale (n. 450)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento e conclusione. Osservazioni favorevoli alla 10ª Commissione)

(R144 003, C10ª, 0006ª)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 giugno.

Il relatore MUNGARI ribadisce le osservazioni favorevoli, per quanto di competenza della Giunta, già esposte in sede di illustrazione del provvedimento in titolo.

Verificata la presenza del numero legale la Giunta conferisce quindi mandato al relatore a redigere osservazioni favorevoli nei termini emersi.

Schema di decreto legislativo, recante: «Modifiche al decreto legislativo n. 385 del 1993, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (n. 448)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento e conclusione. Osservazioni favorevoli alla 6ª Commissione)

(R139 b00, C06ª, 0029ª)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 giugno.

Replicando a una breve richiesta di chiarimenti del senatore MUNGARI il relatore PAPPALARDO ricorda che, nell'esposizione precedentemente svolta, ha evidenziato tra gli aspetti caratterizzanti del provvedimento in titolo l'estensione della nozione di enti creditizi e l'ampliamento delle procedure di controllo, riconoscendo agli altri Stati membri dell'Unione europea la facoltà di chiedere alla Banca d'Italia di svolgere accertamenti.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce quindi mandato al relatore a redigere osservazioni favorevoli nei termini emersi.

Schema di decreto legislativo di attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze –agoniste nelle produzioni di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti (n. 455)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento e conclusione. Osservazioni favorevoli con proposte di modifica alla 12ª Commissione) (R144 003, C12ª, 0018º)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente relatore BEDIN ricorda di aver illustrato nella precedente seduta lo schema di decreto legislativo in titolo, il quale recepisce le direttive 96/22/CE e 96/23/CE introducendo nell'ordinamento interno, in taluni casi, delle disposizioni più rigorose di quelle previste dalla normativa comunitaria e pertanto volte a promuovere una maggiore tutela dei lavoratori.

L'oratore ribadisce altresì le proposte di modifica inerenti all'inclusione di sanzioni penali o amministrative per il mancato rispetto dell'obbligo – sancito peraltro dall'articolo 27 del provvedimento in esame – di cooperazione e di non adottare comportamenti ostruzionistici, nel corso dei controlli, da parte dei soggetti che intervengono nella catena della macellazione, dal proprietario degli animali agli operatori degli impianti di macellazione, in conformità con le prescrizioni della direttiva 96/23/CE.

Il Presidente relatore torna altresì a sottolineare l'esigenza di una presa di posizione del Senato volta a sostenere la linea assunta dalle istituzioni comunitarie nel corso della controversia commerciale con gli Stati Uniti in merito all'impiego delle sostanze ormoniche. Gli elementi fondamentali della linea assunta dalla Commissione europea e dal Parlamento europeo sono costituiti dal principio in base al quale gli obblighi definiti dall'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) non possono essere rispettati sacrificando i livelli di sicurezza dei consumatori europei; secondo il Parlamento europeo è altresì necessario approfondire ulteriormente il confronto con l'OMC in relazione ai risultati delle indagini sanitarie e scientifiche – avvalendosi, al riguardo, anche dei dati resi disponibili dalle istituzioni americane competenti – e mantenere il divieto sulle carni trattate con ormoni, in quanto la sola introduzione di un sistema di etichette non costituisce un criterio di garanzia sufficiente per i consumatori.

L'oratore aggiunge, inoltre, come anche proposto dal senatore Lo Curzio, che la Giunta potrebbe approfondire ulteriormente la materia della tutela della salute dei consumatori esaminando gli atti preparatori della legislazione comunitaria appropriati e rivolgendo al riguardo delle specifiche indicazioni al Governo.

Il senatore LO CURZIO esprime apprezzamento per la proposta del Presidente.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce mandato al relatore a redigere osservazioni favorevoli sul provvedimento in titolo con le proposte di modifica emerse.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 94/33/CE, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro» (n. 458)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento e conclusione. Osservazioni favorevoli all'11^a Commissione)

(R144 003, C11^a, 0007^o)

Il relatore BIASCO riferisce sul provvedimento in titolo, che recepisce la direttiva 94/33/CE, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro, la quale è stata oggetto di una complessa procedura di infrazione sfociata, da ultimo, in un ricorso della Commissione europea alla Corte di giustizia per inadempimento da parte dell'Italia.

L'oratore illustra quindi la suddetta direttiva, la quale è volta a vietare il lavoro ai bambini prevedendo tuttavia delle deroghe per attività di natura culturale, artistica, sportiva e pubblicitaria, per i bambini di quattordici anni nell'ambito di un sistema di formazione o di forme di tirocinio in un'impresa e per lo svolgimento dei lavori leggeri, per un numero limitato di ore, nel rispetto della legislazione nazionale. La direttiva definisce altresì gli obblighi inerenti alla protezione, alla sicurezza e alla salute dei giovani, i meccanismi di valutazione dei rischi sul lavoro e dei controlli sulla salute e prescrive l'informazione, in merito a tali rischi, dei giovani e dei loro rappresentanti legali. La direttiva individua anche la tipologia dei lavori vietati ai giovani sia con riferimento all'esposizione nociva ad agenti pericolosi che per il superamento delle capacità fisiche e psicologiche. Essa reca infine delle disposizioni sull'orario di lavoro, sul lavoro notturno, sulle pause e sui periodi di riposo.

Rilevando che i termini di recepimento della direttiva sono scaduti il 22 maggio 1996, l'oratore si sofferma sull'*iter* della citata procedura di infrazione, avviata dalla Commissione europea per violazione dell'articolo 169 del Trattato sulla Comunità europea. La Commissione, in particolare, ha presentato un ricorso davanti alla Corte di giustizia il 26 ottobre 1998, non avendo risposto l'Italia ai rilievi sollevati nel giugno del 1996. Secondo il Governo italiano, tuttavia, la legge n. 977 del 1967 è già conforme essenzialmente con la suddetta direttiva, prevedendo semmai un regime di maggiore tutela.

Il relatore evidenzia pertanto come lo schema di decreto legislativo in titolo rechi soltanto alcuni interventi correttivi per rendere la normativa vigente ancora più aderente alla direttiva comunitaria, come espressamente indicato dall'articolo 1.

L'oratore riscontra quindi talune differenze marginali tra lo schema di decreto e la direttiva all'articolo 2, laddove si sostituisce il termine di bambino con quello di fanciullo, e all'articolo 5, che eleva il limite di età per l'ammissione al lavoro a quindici anni, con riferimento alla conclusione del periodo di istruzione obbligatoria. Non rilevando altre dif-

formità per quanto attiene agli articoli da 6 a 10, l'oratore precisa che l'articolo 15 introduce un allegato che vieta l'utilizzo di adolescenti per taluni lavori. Egli osserva altresì che non si rende necessario il recepimento degli articoli 11 e 12 della direttiva, rispettivamente concernenti il periodo di riposo annuale e le pause lavorative, in quanto gli articoli 20, 21 e 23 della citata legge n. 977 del 1967 sono già conformi.

L'oratore sottolinea infine le proprie perplessità in merito ai ritardi registrati dall'Italia per adeguarsi alla suddetta direttiva – tanto più incomprensibili in quanto si tratta di introdurre modificazioni minori nella normativa vigente, già sostanzialmente conforme con le prescrizioni europee – e propone di esprimere osservazioni favorevoli, nei termini esposti, ponendo fine ad una controversia che deve essere superata per garantire ai giovani italiani condizioni di parità rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'Unione europea.

Il presidente BEDIN, sottolineando l'attualità della problematica affrontata dal provvedimento in titolo, pone dei quesiti sulla possibilità che l'attuazione della direttiva comporti un minor grado di tutela dei minori rispetto alla normativa vigente.

Il senatore PAPPALARDO chiede chiarimenti sulla distinzione fra la nozione di bambino e quella di fanciullo.

Il senatore MUNGARI evidenzia come la normativa sulla tutela dei minori illustrata dal relatore sia integrata dal provvedimento – recentemente esaminato dalla 10^a Commissione – sull'istituzione di un albo delle imprese che dichiarano di non avvalersi di lavoro minorile, cui sono connesse delle sanzioni per le dichiarazioni non veritiere.

Il senatore MANZI chiede se il sistema di deroghe introdotto dalla citata direttiva, pur rispettando il principio dell'obbligo scolastico, non possa comportare una minore tutela dei bambini. La deroga prevista per l'attività pubblicitaria, ad esempio, potrebbe consentire delle forme di sfruttamento.

Il relatore BIASCO replica ai senatori intervenuti nel dibattito non riscontrando difformità sostanziali fra la nozione di fanciullo e quella di bambino, evidenziando come le prescrizioni della direttiva consentano di rispettare le disposizioni sull'obbligo scolastico – in relazione al quale, a livello europeo, si va affermando la tendenza ad estenderlo fino a quindici anni – e precisa come il combinato disposto della normativa comunitaria e di quella nazionale assicuri una adeguata tutela dei minori, laddove eventuali violazioni attengono al codice penale piuttosto che al diritto comunitario.

Il presidente BEDIN propone quindi di conferire al relatore un mandato a redigere un parere favorevole nei termini emersi.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta approva la proposta del Presidente.

SULLA SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il Presidente BEDIN comunica che, ove il Senato proceda alla sconvocazione della seduta dell'Assemblea di domani, anche la seduta della Giunta prevista per la stessa data sarà sconvocata.

La seduta termina alle ore 9,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1999

Presidenza del Presidente

Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 13,50.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, 9° COMMA, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO

Provvidenze Regione Puglia (S. 3972 Specchia, S. 3946 Dentamaro, S. 3951 Specchia, S. 4019 Bucciero, S. 4061 Mignone, S. 4085 Bianco)

(Parere alla 10ª Commissione del Senato)

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato predisposto presso la Commissione industria del Senato per i disegni di legge in titolo.

Il deputato Eugenio DUCA (DS-U), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

visto il testo unificato predisposto per i disegni di legge S. 3946 e abbinati;

considerato che la conclusione delle vicende belliche può consentire una ripresa economica e che le misure previste nel suddetto testo unificato possono produrre effetti positivi, solo se approvati rapidamente,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

la Commissione auspica ulteriori misure per le regioni adriatiche, in particolare per quelle categorie come gli addetti ai mercati ittici che per la durata del «fermo pesca bellico» non possono effettuare la propria attività, né altri lavori».

La Commissione approva.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Ordinamento federale della Repubblica (C. 5467 cost. Soda, C. 5671 Fontan, C. 5695 cost. Mario Pepe, C. 5830 cost. Governo, C. 5856 cost. Novelli, C. 5888 cost. Crema, C. 5918 cost. Fini, C. 5919 cost. Garra, C. 5947 cost. cons. reg. Toscana, C. 5948 cost. Zeller e C. 5949 cost. Caveri)

(Parere alla I Commissione della Camera)

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame dei progetti di legge in titolo, sospeso da ultimo nella seduta del 16 giugno scorso.

Sui lavori della Commissione

(A007 000, B40°, 0060°)

Il Presidente Mario PEPE comunica che, a seguito della decisione della Conferenza dei capigruppo della Camera di rinviare l'esame in aula dei progetti di legge sul federalismo, la Commissione potrà proseguire la trattazione dell'argomento anche nel corso della prossima settimana. Avverte inoltre che la seduta già convocata per domani alle 13.30 non avrà luogo.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI), *relatore per i profili attinenti alle regioni a statuto ordinario*, concorda sull'opportunità di un maggiore lasso di tempo per esprimere un parere adeguatamente approfondito. Dopo aver fatto presente che la seduta antimeridiana del Senato si è appena conclusa con l'approvazione del disegno di legge costituzionale in materia di autonomia statutaria delle regioni, con un importante emendamento che prevede per l'elezione diretta dei presidenti delle regioni il doppio turno di ballottaggio nel caso in cui al primo turno non si raggiunga la maggioranza assoluta, egli illustra una prima bozza di proposta di parere (*vedi allegato*), che tiene conto anche delle indicazioni fornite, per la parte di competenza, dal senatore Pinggera, relatore per i profili attinenti alle regioni a statuto speciale, impossibilitato a intervenire nella seduta odierna. Su tale testo sollecita i componenti della Commissione a suggerire ogni opportuna modifica ed integrazione. In esso egli ha inteso evidenziare, tra l'altro, talune discrasie concernenti il riparto delle competenze per quanto attiene sia alla potestà legislativa che a quella amministrativa, che rendono non del tutto chiaro il rapporto che si instaurerà tra il centro e la periferia, anche per l'oggettiva ambiguità delle disposizioni che regolano l'esercizio dei poteri sostitutivi. Inoltre, egli rileva che il federalismo deve fondarsi su un ruolo forte e determinato delle regioni nei confronti dello Stato, mentre si profila il pericolo che si delinei un rapporto privilegiato tra Stato e comuni.

Il deputato Umberto GIOVINE (FI), condividendo in particolare l'ultima considerazione del relatore sul rapporto tra Stato e regioni, suggerisce che ad essa si dia adeguata evidenza inserendola nel punto A) della proposta di parere.

Il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI (DS-U) si sofferma sulla questione dei poteri sostitutivi, sottolineando la portata limitativa dell'articolo 6 del disegno di legge, che sembra escludere i poteri sostitutivi attualmente previsti in alcune delicate materie come la protezione civile, poteri che a suo avviso devono essere invece mantenuti, in considerazione delle gravi conseguenze che possono derivare da inadempienze regionali.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI), *relatore per i profili attinenti alle regioni a statuto ordinario*, fa proprio il suggerimento del deputato Giovine e, rispondendo al deputato De Biasio Calimani, precisa che nel punto D) della bozza di proposta si affronta in modo complessivo la questione dei poteri sostitutivi; chiarisce inoltre che la sua critica concerne particolarmente l'indeterminatezza dell'ambito della potestà statale di emanare leggi di disciplina generale.

Il Presidente Mario PEPE rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 40, 9° comma del regolamento del Senato,

Sen. D'Alessandro Prisco ed altri – Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (S. 2853)

Sen. Ventucci ed altri – Istituzione del Distretto autonomo di Roma (S. 3986)

ALLEGATO

BOZZA DELLA PROPOSTA DI PARERE SUI DISEGNI DI LEGGE C. 5830 ED ABBINATI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminati i disegni di legge 5830 del Governo e gli abbinati C.
5467, 5671, 5695, 5856, 5888, 5918, 5919, 5947, 5948, 5949,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sul disegno di legge 5830 con le osservazioni di cui appresso.

A) In via generale, si osserva che l'espressione «ordinamento federale» cui è intitolato il disegno di legge governativo è in realtà riferita ad un assetto che è quello tradizionalmente autonomistico previsto dalla Costituzione vigente. Infatti, il deliberato rinvio di alcune fondamentali questioni (struttura del Parlamento e della Corte costituzionale ed eventuale legittimazione dei comuni e delle province ad agire in tale sede) riduce il disegno di legge in esame ad una mera riforma del titolo V della parte II della Costituzione.

B) Per quanto riguarda l'articolo 4, concernente le regioni ad autonomia differenziata e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Commissione condivide la scelta di mantenere le cosiddette specialità storiche, persistendo tuttora i presupposti di carattere etnico-linguistico e di collocazione geopolitica che ne costituirono a suo tempo il fondamento.

Peraltro, in una logica che attribuisca la generalità dei poteri legislativi alle regioni a statuto ordinario uno status differenziato può essere costruito non solo o non tanto su un maggiore ambito di autonomia normativa, quanto soprattutto su modelli procedurali che consentano la definizione di politiche differenziate concertate con le regioni a statuto speciale mediante meccanismi modellati ad esempio sull'articolo 47 dello statuto siciliano.

Quanto poi al problema delle procedure di approvazione degli statuti speciali, si intravede in primo luogo la necessità di una normativa transitoria per consentire un rapido adeguamento dei medesimi ai poteri che via via si conferiscono alle regioni ordinarie (si veda la I disposizione transitoria del testo approvato dalla Commissione per le riforme costituzionali il 30 giugno 1997). A regime, invece, bisogna distinguere tra disposizioni statutarie che attribuiscono maggiori poteri (legislativi) e altre disposizioni statutarie: per le prime non può non sussistere una riserva di legge costituzionale, per le seconde deve ritenersi possibile una procedura di modifica come quella prevista per le regioni ordinarie.

In relazione alla particolare situazione del Trentino-Alto Adige/Südtirol, in considerazione del carattere pattizio e del fondamento di diritto internazionale dello statuto di autonomia, si ritiene che le modifiche dello statuto medesimo debbano avvenire con il consenso delle minoranze linguistiche tedesca e ladina e osservando le procedure di informazione e d'intesa con il partner internazionale.

C) Con riferimento all'articolo 5, che attiene al riparto delle competenze, è senz'altro da condividere l'attribuzione alle regioni della potestà legislativa generale attraverso la cosiddetta clausola dei poteri residui. Peraltro, il rovesciamento del criterio costituzionale del riparto delle competenze è largamente vanificato dalla circostanza per cui le regioni continuano a legiferare solo nell'area dei rapporti amministrativi. Inoltre la previsione di un potere statale di disciplina generale in alcune materie (come la tutela della salute) riduce e ridimensiona l'attuale competenza legislativa concorrente delle regioni prevista dall'articolo 117 della Costituzione. Infatti nella nuova configurazione che si intende dare alla cosiddetta legislazione concorrente il potere statale di emanare «la disciplina generale» nelle materie elencate appare più penetrante di quello che secondo l'attuale articolo 117 della Costituzione si estrinseca con le cosiddette leggi-cornice che fissano i principi fondamentali della materia. Si propone, pertanto, di ripristinare la formula attuale, ovvero di specificare che allo Stato spetta la disciplina generale «di inquadramento» con una formula che ricalca l'espressione *Rahmenvorschriften*, propria del diritto costituzionale tedesco.

Si rileva inoltre la necessità di una revisione attenta dei due elenchi di materie che presentano delle reciproche sovrapposizioni (ad esempio la materia dei rapporti internazionali e con l'Unione europea è prevista in entrambi gli elenchi).

D) Con riferimento all'articolo 6, 2° comma, concernente i poteri sostitutivi del Governo nei confronti delle regioni e degli enti locali, si osserva che la disposizione per un verso appare eccessiva, in quanto sembra astrattamente riferibile anche al mancato esercizio da parte delle regioni della potestà legislativa e non solo di quella amministrativa; dall'altro appare riduttiva, perché il potere sostitutivo è giustificato anche in taluni casi (si pensi alla materia urbanistica e della difesa ambientale) non rientranti nella fattispecie. In generale, si rileva che i poteri sostitutivi devono essere costruiti come coerente espressione della logica della sussidiarietà. Si potrebbe anche valutare la possibilità di prevedere, per talune fattispecie, una procedura analoga a quella prevista dal diritto comunitario con il cosiddetto ricorso in carenza.

E) Con riferimento all'articolo 7, concernente l'autonomia finanziaria, si condivide la critica espressa dalle regioni in ordine alla previsione di «addizionali e sovrapposte sui tributi erariali», che non garantiscono adeguata trasparenza nel rapporto di responsabilità tra i cittadini e i diversi livelli di governo del territorio.

F) Con riferimento all'articolo 8, che concerne i rapporti con le altre regioni italiane ed estere e con Stati esteri, si osserva:

- la potestà di stipulare accordi da parte delle regioni con soggetti ed enti nell'ambito dell'Unione europea deve essere riconosciuta ampiamente con procedure il più possibile semplificate;

- per quanto concerne la possibilità delle regioni di concludere accordi con altri soggetti di diritto internazionale nelle materie di competenza, si ritiene che per il suo esercizio basti il consenso del Governo senza il rinvio ad una legge dello Stato che ne disciplini casi e forme;

- si ritiene opportuno inserire una disposizione che preveda che prima della stipulazione di un trattato internazionale concernente questioni particolari di una regione o provincia autonoma sia necessario consultare preventivamente la regione o provincia autonoma interessata.

G) Con riferimento agli articoli 9 e 10 concernenti l'ordinamento e la potestà statutaria delle regioni, si sottolinea la necessità di coordinare il testo con quello del progetto di legge costituzionale A. S. 3859/A.

H) Con riferimento all'articolo 11, che istituisce il Consiglio delle autonomie locali in ciascuna regione, introducendo una sorta di bicameralismo regionale differenziato, si ritiene che debba essere rimessa all'autonomia statutaria regionale la questione se i componenti debbano essere espressione degli organi esecutivi degli enti locali ovvero delle relative assemblee; è inoltre da chiarire se si tratti di organo di consultazione o di codecisione, ovvero se anche tale scelta debba essere rimessa all'autonomia statutaria delle singole regioni.

I) Con riferimento all'articolo 12, riguardante il ricorso alla Corte costituzionale avverso leggi statali o regionali, valuti la Commissione di merito l'opportunità di consentire l'impugnazione dell'atto legislativo anche prima della sua pubblicazione così da accelerare - dopo l'eliminazione dei controlli preventivi - le eventuali pronunce da parte della Corte costituzionale. Si osserva inoltre che viene mantenuta la discriminazione tra il potere statale di impugnazione delle leggi statali, che si estende a qualunque vizio, ed il corrispondente potere regionale limitato alla sola lesione della sfera di competenza regionale.

L) Con riferimento all'articolo 15, concernente lo status dei deputati regionali, si fa presente che l'articolo 122 nel testo proposto dalla Commissione affari costituzionali del Senato (A.S. 3859/A) prevede un regime di incompatibilità anche per i componenti degli organi esecutivi regionali.

M) Con riferimento all'articolo 16, che enuncia il principio secondo cui la funzione amministrativa è di spettanza dei comuni, anche nelle materie di competenza legislativa statale e regionale, si esprimono perplessità per l'eliminazione radicale del principio della titolarità regionale delle funzioni amministrative, attualmente fissato dall'articolo 118, 1°

comma della Costituzione, eliminazione che comporta che le regioni non abbiano la garanzia di alcun ruolo concreto. Dando per scontato che nelle materie riservate alla potestà esclusiva del legislatore statale, in concreto, la potestà amministrativa sia affidata all'apparato statale, appare problematico il riparto delle competenze nelle materie in cui allo Stato spetti la disciplina generale, prospettandosi la possibilità in astratto che tali funzioni siano svolte dallo Stato medesimo, dalle autonomie funzionali, da eventuali enti strumentali oltre che naturalmente dagli enti territoriali. Probabilmente tale aspetto risulterà rinviato alla legislazione statale che fissa la disciplina generale. Si osserva, inoltre, che il principio della competenza comunale in materia amministrativa non esprime, se non in termini molto parziali, il principio di sussidiarietà. Anzitutto, la formula deve essere specificata nel senso che le deroghe a tale principio, riservate alla legge (statale o regionale) possano essere finalizzate non solo a consentire l'esercizio unitario delle funzioni (a livello nazionale o regionale), ma anche a permettere l'esercizio delle funzioni ad un livello intermedio, qual è quello provinciale. Del resto, è evidente che in moltissimi rami di amministrazione vi sono funzioni che non sono attribuibili ai comuni per ragioni anche non attinenti alle esigenze di esercizio unitario, per le quali – del resto – basterebbe la previsione del ricorso a semplici forme associative come quelle previste dal nuovo articolo 129. Inoltre si aggiunga che dato il carattere elastico e non giuridico ma politico delle «esigenze di carattere unitario» nulla impedirebbe che lo Stato e le regioni si riappropriassero comunque di quelle competenze amministrative che si vorrebbero tendenzialmente affidare alle comunità locali. Al riguardo, proprio per l'accennata natura non giuridica e ambivalente della sussidiarietà, essa non è efficacemente giustiziabile dalla Corte costituzionale, ma deve trovare la sua garanzia nella partecipazione degli enti locali alle decisioni legislative che li riguardano attraverso il citato strumento del Consiglio delle autonomie.

N) Con riferimento all'articolo 20, si ritiene che nei processi di riordino territoriale che concernono i comuni (scorporo, fusioni) appartenga alla discrezionalità della legge regionale stabilire se la procedura di consultazione delle popolazioni interessate debba riguardare i cittadini dei comuni da istituire o tutti gli elettori delle circoscrizioni interessate dalle modifiche.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1999

55ª Seduta

Presidenza del Presidente
Michele DE LUCA

Interviene il dottor Andrea Monorchio, Ragioniere generale dello Stato, accompagnato dal dottor Francesco Massicci.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B68ª, 0033ª)

Il Presidente Michele DE LUCA propone che sia attivato il collegamento audiovisivo interno con la sala stampa per il quale ha acquisito preventivamente l'assenso presidenziale.

La Commissione concorda e il collegamento è attivato.

Il Presidente avverte inoltre che della seduta odierna è redatto anche il resoconto stenografico.

PROCEDURA INFORMATIVA

Sulla ricongiunzione e sulla totalizzazione delle posizioni contributive in relazione alla mobilità professionale dei lavoratori e, in particolare, ai casi di passaggio dal lavoro subordinato a quello autonomo e viceversa: audizione del Ragioniere generale dello Stato, dottor Andrea Monorchio
(R047 000, B68ª, 0031ª)

Il PRESIDENTE, dopo aver rammentato le audizioni già svolte nell'ambito della procedura informativa in atto, ne individua il motivo di fondo nel diffuso convincimento che sussiste un problema, irrisolto, di coerenza del sistema pensionistico rispetto all'evoluzione del mercato del lavoro verso una sempre più marcata mobilità. Si scopre che il sistema pensionistico non è adeguato alla realtà, essendo la ricognizione

troppo onerosa e ancora incompiuta una disciplina della totalizzazione. La recente sentenza della Corte costituzionale rappresenta – prosegue il Presidente – un punto di partenza per definire lo specifico problema posto dalla declaratoria di incostituzionalità, ma anche per l'adozione di una più generale, nuova normativa. Occorre inoltre porsi il problema se la ricongiunzione, per come oggi risulta regolata, abbia un senso e verificare, con particolare attenzione, quale vantaggio ne derivi al lavoratore al fine di valutare i modi migliori per restituire equità al sistema.

Al Ragioniere generale dello Stato si deve chiedere quale impatto le prospettate modifiche alla normativa esistente comportino sui conti della previdenza pubblica e delle Casse privatizzate. Rilevato che con la totalizzazione si eviterebbe la perdita, per i lavoratori, dei cosiddetti contributi silenti, osserva come la ricongiunzione rappresenti una sorta di pedaggio, peraltro diversificato nella quantificazione, per i lavoratori che transitano da una gestione all'altra. Con la totalizzazione gli enti perdono i contributi silenti, ma la Corte ha dichiarato che tale risultato è giustificato dai principi costituzionali. Se è emerso che la totalizzazione è il sistema da preferire – la Corte si limita ad imporlo nel caso in cui il lavoratore non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna gestione – deve anche essere valutata attentamente la soluzione da adottare in tema di ricongiunzione, in particolare individuando l'onere equo da porre a carico del lavoratore che non può essere penalizzato dalla pluralità dei periodi lavorativi e dunque dalla frantumazione contributiva. È necessario superare un assetto che, a causa della originaria previdenza corporativa, comporta ancora una discriminazione fra lavoratori non più giustificabile. Resta inoltre da chiarire perché si debba far riferimento alla riserva matematica, che è elemento convenzionale, pensato per fini diversi, nel passaggio da una gestione all'altra e non piuttosto ad un nuovo criterio, assistito da una analisi di dati contabili, che potrebbe comportare un minore onere a carico del lavoratore che ricongiunge periodi lavorativi diversi.

Si potrebbe ipotizzare – prosegue il Presidente – un finanziamento straordinario per chiudere con il passato in vista dell'assetto che il sistema pensionistico assumerà a regime. Infine occorre tener presente che la ricongiunzione deve essere riferita al sistema retributivo e che ogni ipotesi di intervento innovatore tocca due mondi separati: quello della previdenza pubblica e quello previdenza gestita dagli enti privatizzati.

Prende quindi la parola il dottor MONORCHIO che esprime preliminarmente un ringraziamento non formale alla Commissione per l'attenzione prestata all'Istituto da lui rappresentato. Ricordato poi che in Italia la ristrutturazione del sistema pensionistico è avvenuta in tre fasi successive – nel 1992, nel 1995 e nel 1997 – indica le ragioni di tale progressiva revisione nel consistente aumento della quota del PIL destinato al finanziamento della spesa pensionistica e nella necessità di limitare gli effetti dell'invecchiamento demografico sulla sostenibilità macroeconomica del sistema pensionistico. Osservato, al riguardo, che gli enti previdenziali privatizzati incontreranno, in futuro, problemi, tenuto conto che le loro risorse provengono dai redditi derivanti dalle abitazio-

ni e che dunque non può che nutrirsi perplessità su tale forma di finanziamento se considerato in un futuro a medio termine, caratterizzato da una profonda modifica della composizione della popolazione, fa presente che il sistema pensionistico denuncia frantumazioni e disomogeneità sotto il profilo della contribuzione e del rendimento. I quaranta Fondi pensionistici presentano una differenziazione accentuata nelle modalità di calcolo delle pensioni, anche se valutati nei quattro grandi comparti: lavoratori dipendenti del settore privato, lavoratori dipendenti del settore pubblico, lavoratori autonomi e liberi professionisti. Il processo di riforma ha mirato all'armonizzazione e, in tal senso, è risultata indubbiamente rilevante la funzione svolta dalla Commissione.

Segnalata poi l'ampiezza dell'escursione nelle aliquote di contribuzione tra i diversi settori nonché la disparità nei rendimenti dovuta al sistema retributivo di calcolo, si sofferma sullo specifico problema oggetto della procedura informativa, ricordando in primo luogo che, in passato, l'istituto della prosecuzione volontaria del pagamento dei contributi era appunto finalizzato a salvaguardare i contributi già versati.

Premesso che la Ragioneria è chiamata ad occuparsi del problema della copertura finanziaria di un eventuale intervento normativo e a quantificarne gli effetti sulla finanza pubblica, e evidenziate le caratteristiche della ricongiunzione e della totalizzazione, il dottor Monorchio sottolinea come, in un assetto interamente contributivo, la totalizzazione si determini automaticamente: presso ogni singola gestione è acceso un conto corrente virtuale, per il lavoratore, nel quale sono accantonati i contributi effettivamente versati, rivalutati sulla base di criteri comuni – il tasso di crescita del PIL – e all'atto della liquidazione il montante è trasformato in rendita applicando coefficienti di trasformazione in grado di garantire l'equivalenza attuariale. Sorgono invece problemi nel passaggio dal sistema retributivo e si pone la questione di quale soggetto deva farsi carico del relativo onere.

Ricordato che la sentenza della Corte costituzionale ha dichiarato non già l'incostituzionalità della ricongiunzione, ma piuttosto dell'assenza dell'alternativa della totalizzazione e che il maggior onere derivante alle gestioni previdenziali dalla totalizzazione non può avere rilevanza sotto il profilo della costituzionalità, fa presente che non è stato fatto un calcolo dell'onere derivante dalla totalizzazione poiché non sono state formulate ipotesi normative, anche diverse, che sole consentirebbero di compiere una valutazione dei relativi costi e dunque della necessaria copertura finanziaria delle misure di riforma. Il dottor Monorchio dichiara, in conclusione, la piena disponibilità della Ragioneria ad analizzare gli oneri per la finanza pubblica derivanti dalle diverse ipotesi di riforma legislativa che si vorranno avanzare.

Ringraziato il dottor Monorchio per la disponibilità da ultimo annunciata, il PRESIDENTE chiede che siano forniti alla Commissione calcoli con riferimento all'ipotesi di un intervento legislativo ispirato al cumulo semplice, al provvedimento necessitato dalla sentenza della Corte e ad una valutazione dell'onere per gli enti privatizzati. Alla Commissione dovrebbe anche essere prospettata una quantificazione relativa

all'ipotesi di finanziamento straordinario volto a chiudere le pendenze del passato e, inoltre, una analisi delle soluzioni in tema di oneri da pagare per la ricongiunzione.

Dopo che il dottor Monorchio ha assicurato che la Ragioneria provvederà ai calcoli indicati dal Presidente assumendo l'impegno di renderli, in breve tempo, disponibili alla Commissione, il PRESIDENTE sottolinea come solo da una quantificazione degli oneri finanziari la Relazione che la Commissione intende proporre al Parlamento possa acquisire concretezza.

Il senatore AGOSTINI dà atto al dottor Monorchio – che ringrazia – dell'impegno assunto sottolineando l'esigenza che la Relazione della Commissione sia corredata dai dati quantitativi richiesti nel corso della discussione.

Il deputato GASPERONI, ringraziato il dottor Monorchio dell'annunciata disponibilità a fornire i dati richiesti, rileva, in primo luogo, che non si sarebbe dovuto attendere la sentenza della Corte costituzionale per porre rimedio ad una disparità di trattamento, da tempo evidente, tra lavoratori. Dopo aver notato che non si giungerà ad una soluzione definitiva neppure con l'entrata in vigore generalizzata, prevista per il 2008, del sistema contributivo, sottolinea la necessità di approfondire il tema della ricongiunzione, oggi poco utilizzata per effetto di oneri troppo spesso insopportabili, e invita a valutare quanto possa incidere sulla finanza pubblica la detrazione fiscale delle somme pagate per la ricongiunzione, misura, a suo avviso, necessaria ed equa. Espressa poi preoccupazione per il fatto che si stia riaprendo la discussione sulla necessità di intervenire anticipatamente sul sistema pensionistico, chiede se siano state assunte iniziative con riferimento alla vicenda dell'aumentata disponibilità di spesa dell'Inail.

Il Presidente Michele DE LUCA, espressa perplessità sulla possibilità che possa trovare risposta l'ultimo quesito formulato dal deputato Gasperoni, chiede una valutazione della quantificazione del versamento imposto al lavoratore per la ricongiunzione.

Il dottor MONORCHIO, dichiarato di ritenere equo l'esonero fiscale dei contributi versati per la ricongiunzione e di non poter esprimersi sulla questione da ultimo sollevata dal deputato Gasperoni, fa osservare al Presidente che, se il passaggio oneroso da una gestione all'altra sarà sostanzialmente eliminato con l'adozione generalizzata del sistema contributivo, l'onere oggi imposto al lavoratore per la ricongiunzione è calcolo matematico, di per sé non sbagliato, che può peraltro essere considerato nel quadro di una valutazione politica.

Interviene quindi brevemente il dottor MASSICCI il quale, chiarito che la formula alla base del calcolo dell'onere di ricongiunzione può essere oggetto di verifica, avverte che non devono dimenticarsi i vantaggi,

anche non monetari, ad esempio un anticipo del trattamento pensionistico, che l'eventuale passaggio da una gestione all'altra può comportare e dunque giustificare il titolo oneroso.

Osserva al riguardo il PRESIDENTE che deve essere oggetto di verifica la misura dei contributi alla gestione di destinazione, essendo evidentemente incongruo l'attuale sistema che fa indiscriminato riferimento al dato convenzionale della riserva matematica, assunto a base di calcolo a prescindere dal regime di destinazione: è opportuno, in tal senso, una analisi delle possibili scelte alternative dei sistemi di calcolo volti a quantificare l'onere della ricongiunzione.

Il Presidente Michele DE LUCA, ringraziati il dottor Monorchio e il dottor Massicci per il contributo ai lavori della Commissione e per la disponibilità annunciata a fornire alla Commissione i dati richiesti, dichiara conclusa l'audizione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta prevista dal calendario dei lavori per mercoledì 30 giugno non avrà luogo e che, conseguentemente, la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 7 luglio per procedere all'audizione dei rappresentanti della Confindustria, della Confcommercio, della Cna, della Confartigianato e della CASA e, successivamente nelle giornate di martedì 13 e di mercoledì 14 luglio per procedere alle audizioni programmate nell'ambito della procedura informativa in atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1999

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 13,45.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B37^a, 0102^o)

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Esame della proposta di relazione sulla regione Emilia Romagna (relatore: on. Franco Gerardini).
(A010 000, B37^a, 0001^o)

Massimo SCALIA, *presidente*, dà la parola al relatore.

Il deputato Franco GERARDINI (DS-U), *relatore*, intervenendo anzitutto sull'ordine dei lavori, espone che è di prossima scadenza (il 30 giugno 1999) il termine di proroga dell'esclusione dei mercuriali dal regime previsto per i rifiuti. La piena applicazione di tale regime ai materiali che rientrano nella categoria dei mercuriali creerebbe numerosi problemi per gli operatori. Al riguardo riferisce che il Ministero dell'ambiente si sta già adoperando per trovare una soluzione e che questa si trova delineata in una bozza di circolare di cui è in possesso e di una cui copia annuncia il deposito presso la Commissione. Data la rilevanza della questione, chiede altresì che sia disposta l'audizione del Ministro dell'ambiente.

Passando ad illustrare introduttivamente la relazione territoriale sulla regione Emilia Romagna premette che complessivamente la situazio-

ne è apparsa alla Commissione confortante. La regione infatti dispone di una propria adeguata normativa il cui aggiornamento – anche alla luce degli adempimenti imposti dal «decreto Ronchi» – è in corso, e l'attività della Giunta regionale sembra all'altezza della situazione, specie per quanto riguarda il problema della bonifica delle aree inquinate.

A parziale temperamento di questo giudizio complessivo espone il caso problematico relativo alla provincia di Parma e alla tematica più generale riscontrabile nella regione di uno squilibrio tra lo stoccaggio (quantitativamente rilevante) di rifiuti speciali e lo smaltimento (ancora insufficiente) degli stessi.

Quanto ai profili relativi alle attività illecite, sottolinea che il lavoro conoscitivo della Commissione ha evidenziato, da un lato, l'assenza di infiltrazioni mafiose nel settore dei rifiuti ma, dall'altro, una certa diffusione di condotte illecite lungo il ciclo, specialmente per quello che riguarda lo stoccaggio in relazione al quale si sono riscontrate attività di miscelazione illecita di rifiuti e di modifica della loro tipologia.

Massimo SCALIA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame della relazione ad altra seduta e – nel ringraziare il relatore – assicura che adotterà le necessarie iniziative per lo svolgimento di un'audizione del Ministro dell'ambiente. Prega altresì i membri dell'Ufficio di Presidenza presenti di trattenersi per la riunione già convocata.

La seduta termina alle ore 14,05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA, INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,05 alle ore 14,15.

(R029 000, B37^a, 0015^o)

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della convenzione di applicazione
dell'accordo di Schengen

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1999

Presidenza del Vice Presidente
Jas GAWRONSKI

Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari interni, Giannicola Sinisi.

La seduta inizia alle ore 13,25.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B26°, 0032°)

Il senatore Jas GAWRONSKI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà anche mediante l'attivazione dell'impianto audio a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, del Sottosegretario per l'interno Giannicola SINISI sui seguenti temi: Relazione annuale del Governo sull'applicazione della Convenzione di Schengen, ai sensi del comma 6 dell'articolo 18 della legge di ratifica 30 settembre 1993, n. 388; Relazione annuale sull'attuazione della Convenzione EUROPOL, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 della legge di ratifica 23 marzo 1998, n. 93; informativa sui contenuti della Consiglio Giustizia e affari interni svoltosi il 27 e 28 maggio 1999.

(Esame e rinvio)
(R046 001, B26°, 0006°)

Dopo un intervento introduttivo del senatore Jas GAWRONSKI, *presidente*, il Sottosegretario di Stato per gli affari interni Giannicola SINISI svolge un'ampia relazione sul tema.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il deputato Anna Maria DE LUCA (AN) ed il senatore Jas GAWRONSKI, *presidente*, cui risponde il sottosegretario.

Il senatore Jas GAWRONSKI, *presidente*, nel ringraziare gli intervenuti per il loro contributo, ritiene, apprezzate le circostanze, di rinviare il seguito dell'audizione ad una successiva seduta, che avrà luogo mercoledì 30 giugno 1999, alle ore 13.

La seduta termina alle ore 14,30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1999

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

Audizione informale del Presidente dell'Ente Autonomo la Triennale di Milano Dott. Pierantonino Bertè in merito allo schema di decreto legislativo recante «Trasformazione in Fondazione dell'Ente Autonomo la Triennale di Milano» ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59

L'audizione informale si è svolta dalle ore 13,40 alle ore 14,05.

SEDE PLENARIA

Intervengono il Sottosegretario di Stato per l'Università e la ricerca scientifica e tecnologica, prof. Luciano Guerzoni, il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, dott. Giampaolo D'Andrea.

La seduta inizia alle ore 14,05.

Schema di decreto legislativo recante «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la promozione del trasferimento e della diffusione delle tecnologie per la mobilità dei ricercatori» ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(Esame e rinvio)
(R139 b00, B31*, 0037°)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, comunica che, con lettera in data 16 giugno 1999, la X Commissione Attività produttive della Camera dei deputati ha trasmesso le osservazioni deliberate dalla Commissione stessa nella seduta del 16 giugno sul provvedimento in esame.

Il deputato Fabrizio BRACCO (DS-U), *relatore*, fa presente che la ricerca scientifica e tecnologica rappresenta un elemento strategico per lo sviluppo del Paese. È indispensabile assicurare uno stretto legame tra la ricerca e l'industria in modo da produrre risultati scientifici e tecnologici in applicazione. Le piccole-medie imprese, che sono il soggetto preferenziale a cui si rivolge il provvedimento, investono poche risorse nella ricerca, anche a causa del fatto che le politiche in questo settore tra la fine degli anni Settanta e l'inizio degli anni Ottanta sono state politiche che hanno preso in considerazione lo sviluppo della ricerca industriale nella grande impresa più che nella piccola-media impresa. La grande industria appariva infatti dotata degli strumenti introdotti dalle diverse leggi in materia a partire dalla legge n. 46 del 1982. Attualmente in Italia solo il 56 per cento della spesa nazionale è sostenuta dalle imprese e all'interno di tale percentuale solo il 13 per cento è ascrivibile alle piccole-medie imprese che hanno meno di 250 addetti e che pure producono il 60 per cento del prodotto interno lordo. Considerando che neanche nelle università e negli enti di ricerca sono stati sviluppati rapporti consolidati con il mondo delle imprese, si sono affermate alcune esigenze prese in considerazione già da precedenti norme. Occorre rivedere le azioni di sostegno semplificandole, riagggregandole, rendendole più efficaci attraverso una unificazione e semplificazione di procedure. Fa presente che esistono già numerose disposizioni sul sostegno alla ricerca industriale, quali la legge n. 46 del 1982, la legge n. 488 del 1992 e le recenti leggi n. 196 e n. 266 del 1997.

Occorre creare strumenti, incentivi che consentano lo scambio e favoriscano lo sviluppo della ricerca industriale e il trasferimento della ricerca alla produzione.

Il provvedimento in esame cerca di dare risposta a tali esigenze attraverso una sorta di testo unico che con dieci articoli cerca di mettere ordine nella normativa sulla materia, riformando la disciplina fondamentale sulla ricerca industriale (legge n. 46 del 1982) e coordinando i successivi interventi.

Per raggiungere tale obiettivo è stato utilizzato il decreto legislativo in attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettera d) relativo alla riforma del settore della ricerca. A tal proposito ricorda i già emanati decreti legislativi n. 204 del 1998, il n. 27 del 1999 sulla riforma dell'ASI, il n. 19 del 1999 sul riordino del CNR e il n. 36 del 1999 sulla riforma dell'ENEA.

Il provvedimento in esame cerca anche di introdurre forme nuove di intervento, definisce il campo di applicazione e le finalità degli interventi di sostegno, individua in modo chiaro i soggetti ammissibili e le attività finanziabili e tra tali soggetti vengono inserite anche le società finanziarie, le società di assicurazione, nonché ricercatori degli enti pub-

blici, ricercatori, professori universitari e gli enti di ricerca che possono a tal fine associarsi o consorziarsi. Si intende così orientare il mondo universitario e il mondo della ricerca negli enti pubblici verso il settore della ricerca industriale. L'elemento innovativo è rappresentato dalla collaborazione tra le imprese, università e gli enti.

Il testo prevede il sostegno all'attività di ricerca e di formazione anche autonomamente proposta dai diversi soggetti di cui all'articolo 2. Si vuole favorire la più ampia collaborazione coinvolgendo direttamente anche le società finanziarie, le banche per sollecitare in tale settore anche la presenza di soggetti che dispongono delle risorse necessarie per l'investimento nella ricerca e applicazione della ricerca.

Le attività finanziabili sono previste all'articolo 3. A tale proposito fa presente che la X Commissione Attività produttive della Camera dei deputati ha invitato a considerare il quinto programma quadro dell'Unione Europea. Reputa però più opportuno il richiamo ai programmi europei in generale in modo da considerare non solo i programmi attuali ma anche quelli che possono essere definiti in futuro. Tra gli aspetti interessanti del provvedimento segnala gli strumenti di intervento di cui all'articolo 4, tra i quali non figura però lo strumento del bonus fiscale. Si tratta di uno strumento molto importante introdotto dalla legge n. 341 del 1997 che consente alle imprese di detrarre l'importo del bonus dalle imposte da pagare sul proprio conto fiscale. Tale incentivo è stato espunto dall'articolo 4: propone di reinserirlo in modo da considerare il quadro unitario della strumentazione.

Altro aspetto rilevante del provvedimento è la costituzione del Fondo per le agevolazioni per la ricerca (FAR) che di fatto sostituirà i due fondi precedenti esistenti all'interno del MURST. Tale fondo sarà articolato in due sezioni, la prima per interventi su tutto il territorio nazionale e la seconda per interventi sulle aree depresse. Attraverso il fondo si intende definire forme di gestione più idonee per l'efficacia degli interventi.

Inoltre si prevede l'istituzione del monitoraggio e della valutazione degli interventi in raccordo con il Comitato di indirizzo per la valutazione e la ricerca (CIVR) istituito dal decreto legislativo n. 204 del 1999. In sostituzione dei due attuali comitati previsti rispettivamente dalla legge n. 46 del 1982 e dalla legge n. 488 del 1992 è istituito un Comitato per le procedure valutative e negoziali composto da dieci esperti. Fa notare la necessità che tali esperti abbiano competenza anche nel settore della ricerca industriale e del trasferimento delle tecnologie. fa notare che cinque membri del comitato sono nominati dal ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, mentre gli altri sono designati rispettivamente dal ministro del Tesoro, dal ministro dell'Industria, dal ministro della Sanità, dal ministro dell'Ambiente e dal ministro delle Politiche agricole.

Sottolinea inoltre che nel provvedimento si tenta un coordinamento delle diverse forme di intervento. Fatta eccezione per gli interventi delle regioni, vengono presi in considerazione diversi interventi fra i quali gli interventi del ministro dell'Industria, da una parte, e del ministro della Ricerca scientifica, dall'altra. Dinanzi ad una polverizzazione degli in-

terventi previsti dalle diverse normative, occorre creare strumenti di coordinamento e raccordo che consentano di rendere più efficace l'intervento stesso.

Il provvedimento infine contiene due articoli finali che abrogano normative ritenute in contrasto con il riassetto complessivo del sistema. All'articolo 10 si prevedono invece norme per il coordinamento tra le competenze del Ministero dell'industria e il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Conclude evidenziando l'importanza del provvedimento per la costituzione di un settore della ricerca che sia di effettivo supporto per lo sviluppo nel Paese.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante «Trasformazione in Fondazione dell'Ente Autonomo la Triennale di Milano» ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(Seguito dell'esame e rinvio).

(R139 b00, B31*, 0034*)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato il 17 giugno 1999.

Il senatore Ettore ROTELLI (FI), ribadendo quanto dichiarato nella precedente seduta, fa presente l'opportunità di conservare un utilizzo integrale dell'immobile sede della Triennale – pur essendo di proprietà del comune di Milano – esclusivamente per le finalità proprie dell'attività svolta dalla Triennale.

Precisa inoltre di aver dichiarato che sicuramente il relatore, pur non prevedendo l'inserimento della provincia di Milano con rappresentanti all'interno del consiglio di amministrazione, tuttavia dovrà prospettare un più ampio coinvolgimento di enti territoriali per superare la previsione limitata all'ente comune. Fa presente che non si tratta di una questione di municipalismo-regionalismo, ma una questione di pluralità degli enti. Relativamente al problema delle nomine, osserva che certamente non si può evitare che anche un privato sia consigliere di amministrazione, e anche presidente, ma dovrebbe evitarsi che il privato sia anche presidente a seconda che si riferisca alla maggioranza politica del comune di Milano o della regione o del Governo centrale. Occorre considerare tale profilo alla luce del fatto che nel caso in esame i privati sono anche titolari di imprese e possono pertanto essere interessati ai contenuti delle diverse manifestazioni della Triennale.

Il senatore Antonio DUVA (DS-U), *relatore*, osserva che il problema della sede della Triennale può essere risolto adeguando il testo in esame a quello della normativa precedente. Relativamente invece alla questione della rappresentatività, fa presente che si pongono due ordini di problemi. In primo luogo osserva che, per quanto riguarda il vincolo

del presidente, il quadro normativo della precedente legge istitutiva della Triennale risulta modificato dalla presente riforma e quindi appare opportuno modificare anche l'aspetto del vincolo di nomina del presidente nell'ambito di una quota di consiglieri.

In secondo luogo, le quote di rappresentanza devono essere regolate con norme che in qualche modo garantiscano la rappresentanza in linea con gli obiettivi di pluralismo culturale che sono propri di un ente di tale natura.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, non essendovi altre richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione generale. Comunica che il senatore Duva, relatore, depositerà la proposta di parere nella giornata di lunedì 28 giugno.

Schema di decreto legislativo recante «Riordino del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione dell'ente «Museo nazionale della scienza e della tecnica Leonardo da Vinci» in fondazione», ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(Seguito dell'esame e rinvio).

(R139 b00, B31^a, 0036^o)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato il 22 giugno 1999.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, non essendovi richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione generale. Comunica altresì che il relatore depositerà la proposta di parere nella giornata di venerdì 25 giugno prossimo.

La seduta termina alle ore 14,25.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1999

Presidenza del Presidente
Mariella CAVANNA SCIREA

*UFFICIO DI PRESIDENZA ALLARGATO A TUTTI I COMPONENTI DELLA
COMMISSIONE*

La seduta inizia alle ore 14.

Il Presidente Mariella CAVANNA SCIREA illustra la proposta di programma dei lavori, sul quale intervengono i deputati Piera CAPI-TELLI e Dino SCANTAMBURLO nonché i senatori Athos DE LUCA e Enrico PIANETTA.

L'Ufficio di Presidenza concorda.
(A007 000, B27^a, 0014^o)

La seduta termina alle ore 14,35.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1999

142^a Seduta

Presidenza del Presidente

ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 14,20.

(3946) DENTAMARO ed altri. – *Disposizioni urgenti di proroga dei termini ed altre agevolazioni tributarie e previdenziali per i soggetti residenti nella regione Puglia a seguito degli eventi bellici nei territori della Repubblica Jugoslava*

(3951) SPECCHIA ed altri. – *Misure urgenti per il rilancio delle attività turistiche della Puglia danneggiate dagli eventi bellici nel Kosovo*

(3972) SPECCHIA ed altri. – *Misure urgenti a favore del turismo, proroga di termini e agevolazioni tributarie e previdenziali per i settori produttivi della regione Puglia danneggiati dalla guerra nei Balcani*, fatto proprio dal Gruppo di Alleanza nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento, nella seduta pomeridiana dell'Assemblea del 5 maggio 1999

(4019) BUCCIERO ed altri. – *Disposizioni per il rilancio del turismo nella costa adriatica danneggiata dagli eventi bellici del Kosovo*

(4061) MIGNONE ed altri. – *Misure urgenti a favore del turismo e proroga di termini e agevolazioni tributarie e previdenziali per i settori produttivi dei comuni danneggiati dalla guerra nei Balcani*

(4085) BIANCO. – *Erogazione di contributi ai comuni a vocazione turistica per i danni economici subiti a causa degli eventi bellici in corso nei Balcani*

(4108) ERROI ed altri. – *Provvedimenti in favore del settore turistico-alberghiero della Puglia*

(Parere su testo unificato alla 10^a Commissione: parere non ostativo condizionato)

Il relatore ANDREOLLI, illustrato il testo unificato dei disegni di legge in titolo, richiamando le osservazioni già svolte nella seduta del 15 giugno, relativamente al disegno di legge n. 4061, propone la formulazione di un parere non ostativo, a condizione che l'articolo 1 sia modificato prevedendo il semplice incremento delle risorse finanziarie, a disposizione delle regioni e della provincia autonoma di Trento, per le attività di promozione.

Il senatore PASTORE ritiene comunque opportuno non escludere la possibilità per le regioni di valersi, nell'attività di promozione prevista all'articolo 1, della collaborazione dell'ENIT.

La Sottocommissione concorda, quindi, con la proposta di parere avanzata dal relatore, integrata dalla precisazione esposta dal senatore Pastore.

La seduta termina alle ore 14,30.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1999

205^a Seduta*Presidenza del Presidente*

COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica.

La seduta inizia alle ore 14,30.

(3946) DENTAMARO ed altri. – *Disposizioni urgenti di proroga dei termini ed altre agevolazioni tributarie e previdenziali per i soggetti residenti nella regione Puglia a seguito degli eventi bellici nei territori della Repubblica Jugoslava*

(3951) SPECCHIA ed altri. – *Misure urgenti per il rilancio delle attività turistiche della Puglia danneggiate dagli eventi bellici nel Kosovo*

(3972) SPECCHIA ed altri. – *Misure urgenti a favore del turismo, proroga di termini e agevolazioni tributarie e previdenziali per i settori produttivi della regione Puglia danneggiati dalla guerra nei Balcani*, fatto proprio dal Gruppo di Alleanza nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma uno, del Regolamento, nella seduta pomeridiana dell'Assemblea del 5 maggio 1999

(4019) BUCCIERO ed altri. – *Disposizioni per il rilancio del turismo nella costa adriatica danneggiata dagli eventi bellici del Kosovo*

(4061) MIGNONE ed altri. – *Misure urgenti a favore del turismo e proroga di termini e agevolazioni tributarie e previdenziali per i settori produttivi dei Comuni danneggiati dalla guerra nei Balcani*

(4085) BIANCO. – *Erogazione di contributi ai comuni a vocazione turistica per i danni economici subiti a causa degli eventi bellici in corso nei balcani*

(4108) ERROI ed altri. – *Provvedimenti in favore del settore turistico-alberghiero della Puglia*

(Parere alla 10^a Commissione su testo unificato ed emendamenti: favorevole con osservazioni e condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo; in parte favorevole, in parte favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale sugli emendamenti)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta di un testo unificato recante interventi urgenti per il rilancio delle attività turistiche e agevolazioni per i settori produttivi danneggiati dalla guerra nei Balcani. Per quanto di competenza, segnala che l'articolo 3 prevede la dilazione fino al 30 novembre 1999 per i versamenti di natura tributaria senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri e sospende altresì le norme sull'accertamento dei redditi per l'anno 1999: per questo secondo aspetto, non risulta chiaro se la conseguenza finanziaria sarà solo in termini di cassa ovvero se possa dar luogo ad una minore entrata. Segnala poi l'articolo 4, che prevede la concessione di una detrazione di imposta ai cittadini che si recano a trascorrere nel 1999 un periodo di vacanza nella regione Puglia, senza quantificare il relativo onere. Infine, nell'ambito della clausola di copertura, segnala che non è quantificata la parte che farebbe carico all'accantonamento del Ministero del tesoro il quale, peraltro, non presenta capienza.

Tra gli emendamenti trasmessi, segnala gli emendamenti 4.1 e 4.2, soppressivi dell'articolo 4 e l'emendamento 3.3 che, in alternativa alla sospensione della applicazione degli studi di settore, prevede che tale applicazione dovrà tenere conto della situazione di crisi: tali emendamenti sembrano risolvere alcuni rilievi formulati sul testo. Rileva, inoltre, che l'emendamento 2.2 aumenta la misura del contributo di cui all'articolo 2 senza prevedere la relativa copertura; gli emendamenti 3.1 e 3.2 estendono l'ambito di applicazione dell'articolo 3 e l'emendamento 4.0.1 sospende, per i comuni della Puglia, fino al 30 settembre 1999, il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Segnala, inoltre, che – poiché gli emendamenti 1.2 e 2.3 incrementano di 10 miliardi le autorizzazioni di spesa rispettivamente degli articoli 1 e 2 e l'emendamento 5.1 prevede un incremento della copertura pari a 10 miliardi – il parere di nulla osta su tali emendamenti dovrebbe essere condizionato alla approvazione dell'emendamento di copertura e di un incremento dell'autorizzazione di spesa del provvedimento non superiore a 10 miliardi. Il parere di nulla osta sull'emendamento 1.3, infine, dovrebbe essere condizionato alla approvazione dell'emendamento 1.2.

Il sottosegretario MACCIOTTA esprime riserve sul testo in quanto contiene disposizioni che, secondo l'opinione di rappresentanti della stessa regione Puglia, difficilmente possono essere immediatamente operative; a suo avviso, sarebbe stato di gran lunga preferibile il ricorso ad altri interventi, quali ad esempio la previsione di un bando specifico per la legge n. 488 del 1992 destinato al turismo nella regione Puglia. Dichiarò pertanto avviso contrario sulla clausola di copertura, che utilizza in difformità fondi della Presidenza del Consiglio dei ministri, suggerendo invece di ricorrere all'accantonamento del Ministero degli affari esteri, che verosimilmente non sarà utilizzato entro l'anno. Si dichiarò altresì contrario sugli emendamenti che incrementano l'autorizzazione di spesa anche al fine di estendere il contributo al lago di Garda, rispetto al quale la mancanza di danni derivanti dagli eventi bellici renderebbe ancor meno giustificabile l'utilizzo in difformità dei fondi prescelti per la copertura.

Il senatore AZZOLLINI, nel rilevare che le considerazioni del sottosegretario Macciotta non attengono ad aspetti di natura finanziaria, per cui possono essere rimesse alla valutazione della Commissione di merito, segnala l'esigenza di vagliare con estrema attenzione, anche nell'ambito della prossima sessione di bilancio, le possibilità di potenziamento del settore turistico attraverso misure organiche ed efficaci.

Il relatore FERRANTE propone quindi di esprimere parere di nulla osta sul testo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che siano approvati gli emendamenti 4.1 (o 4.2 di identico tenore) e 3.3, e a condizione che nell'articolo 5 l'accantonamento relativo alla Presidenza del consiglio dei ministri sia sostituito con quello relativo al Ministero degli affari esteri, nonché parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi ad eccezione che sull'emendamento 2.2, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e sugli emendamenti 3.1, 3.2 e 4.0.1, per i quali il parere è contrario. Propone altresì di condizionare, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il parere di nulla osta sugli emendamenti 1.2 e 2.3 all'approvazione dell'emendamento 5.1 nonché all'approvazione di un incremento dell'autorizzazione di spesa non superiore a 10 miliardi, e di condizionare altresì, ai sensi della medesima norma costituzionale, il parere di nulla osta sull'emendamento 1.3 all'approvazione dell'emendamento 1.2.

La Sottocommissione accoglie la proposta del relatore.

(3974) Emendamenti al disegno di legge: BISCARDI ed altri. – Interventi straordinari nel settore dei beni culturali

(Parere alla 7ª Commissione su nuovi emendamenti: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il senatore MORANDO, in sostituzione del relatore Ferrante, fa presente che si tratta di un nuovo testo dell'emendamento 3.0.1 che, nel riformulare l'articolo 7 della legge n. 352 del 1997, oltre a prevedere che le soprintendenze e le scuole possano stipulare convenzioni anche per la formazione dei docenti, consente agli istituti del Ministero per i beni culturali di avvalersi della collaborazione di operatori esterni: al riguardo, segnala che il disegno di legge AS 3167-B prevede una autorizzazione di spesa pari a 250 milioni annui per le finalità di cui al medesimo articolo 7 (con contestuale soppressione degli ultimi due periodi). Occorrerebbe, quindi, valutare se tale autorizzazione si configura quale tetto di spesa, in modo tale da garantire, qualora approvato, la copertura finanziaria anche degli oneri introdotti con la riformulazione in esame. Fa tuttavia presente che è pervenuto un ulteriore nuovo testo dell'emendamento, che sembra superare i rilievi segnalati poiché non interviene sugli aspetti finanziari.

Il sottosegretario MACCIOTTA concorda con il relatore.

Il relatore MORANDO propone quindi di esprimere parere di nulla osta sull'emendamento 3.0.1 (ulteriore nuovo testo) e contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 3.0.1 (nuovo testo).

La Sottocommissione accoglie la proposta del relatore.

(2881) Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione sul testo accolto dalla Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni e condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario MACCIOTTA, in relazione ai rilievi formulati dal relatore nella seduta di ieri, nel confermare la quantificazione effettuata dall'Amministrazione competente, che include gli oneri recati dai corsi di cui all'articolo 2, comma 5 e comma 8, lettera *d*), nonché dall'articolo 4, comma 3, propone di stabilire in 200 milioni il limite finanziario per il funzionamento del CNAM, di specificare che i convenzionamenti di cui alle lettere *g*) e *h*) del comma 8 dell'articolo 2 siano effettuati nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione e di precisare che la statizzazione degli istituti pareggiati di cui alla lettera *e*) del medesimo comma dovrà essere prevista nell'ambito di un processo di riorganizzazione delle strutture e dei corsi esistenti e, comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il senatore MORANDO, in sostituzione del relatore Ferrante, concorda con il rappresentante del Governo e propone pertanto di esprimere, nel presupposto che gli oneri dei corsi di cui all'articolo 2, comma 5 e comma 8, lettera *d*), nonché all'articolo 4, comma 3, siano inclusi negli oneri indicati nell'articolo 9, comma 2, parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione delle modifiche indicate dal sottosegretario Macciotta.

I senatori AZZOLLINI e MANTICA, concordando con il contenuto del parere proposto, esprimono apprezzamento per la conclusione dell'esame da parte della Sottocommissione, che può consentire la ripresa dell'*iter* del provvedimento da parte della Commissione di merito.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle ore 15,10.

FINANZE E TESORO (6^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1999

36^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza della Vice Presidente Thaler Ausserhofer, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 3^a Commissione:

(4027) Partecipazione italiana alla XII ricostituzione dell'IDA (International Development Association) e alla VIII ricostituzione del Fondo africano di sviluppo:
parere favorevole con osservazioni.

LAVORO (11ª)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1999

46ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Duva, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 9ª Commissione:

(4065) Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, recante disposizioni straordinarie ed urgenti per la pesca in Adriatico: parere favorevole con osservazioni.

IGIENE E SANITÀ (12ª)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1999

40ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del senatore Camerini, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 9ª Commissione:

(4032) Disposizioni in materia di interventi del Fondo di solidarietà nazionale in favore delle aziende agricole danneggiate da fitopatologie di eccezionale gravità, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pecoraro Scanio ed altri; Manzoni; Losurdo ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa: parere di nulla osta

(4072) Modifiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante disciplina della riproduzione animale, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, approvato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 24 giugno 1999, ore 15

In sede consultiva

Seguito dell'esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59» (n. 473).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Cagliari (n. 108).
- Programma di interventi infrastrutturali per l'ampliamento, l'ammmodernamento e la riqualificazione dei porti (n. 486).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 24 giugno 1999, ore 15

In sede consultiva

Esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo» (n. 473).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. – Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (136).
- BUCCI ed altri. – Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (1486).
- Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (3529) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri; Peretti; Pecoraro Scanio*).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima (3358) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale (3832).

II. Discussione dei disegni di legge:

- Disciplina delle «strade del vino» (3246-570-2084-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tattarini ed altri; Poli Bortone ed altri; Simeone; Peretti; Malagnino ed altri, modificato dal Senato in un testo unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei senatori Uccchielli; Ferrante ed altri, e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).
- Disposizioni in materia di interventi del Fondo di solidarietà nazionale in favore delle aziende agricole danneggiate da fitopatologie di eccezionale gravità (4032) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pecoraro Scanio ed altri; Manzoni; Losurdo ed altri*).

- Modifiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante disciplina della riproduzione animale, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994 (4072) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
-

